

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 16 maggio 2024

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/844 della Commissione, del 13 marzo 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica popolare cinese (24CE1324)	Pag. 1
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/870 della Commissione, del 13 marzo 2024, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (24CE1325)	Pag. 40
Decisione di esecuzione (UE) 2024/845 della Commissione, del 12 marzo 2024, che fissa la ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione fra gli Stati membri per la frutta e verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1° agosto 2024 al 31 luglio 2025 e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/655 (24CE1326)	Pag. 87
Decisione del Comitato misto SEE n. 393/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/624] (24CE1327)	Pag. 91
Decisione del Comitato Misto SEE n. 333/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/640] (24CE1328)	Pag. 92
Decisione del Comitato Misto SEE n. 335/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/641] (24CE1329)	Pag. 93
Decisione del Comitato Misto SEE n. 336/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/642] (24CE1330)	Pag. 94
Decisione del Comitato misto SEE n. 330/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/643] (24CE1331)	Pag. 95
Decisione del Comitato Misto SEE n. 342/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/646] (24CE1332)	Pag. 97
Decisione del Comitato Misto SEE n. 338/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/647] (24CE1333)	Pag. 100



<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 334/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/648] (24CE1334)</u>	<i>Pag.</i> 102
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 385/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/650] (24CE1335)</u>	<i>Pag.</i> 103
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 386/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/651] (24CE1336)</u>	<i>Pag.</i> 107
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 383/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/652] (24CE1337)</u>	<i>Pag.</i> 111
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 387/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/653] (24CE1338)</u>	<i>Pag.</i> 114
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 391/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2024/654] (24CE1339)</u>	<i>Pag.</i> 116
<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 322/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/655] (24CE1340)</u>	<i>Pag.</i> 118
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 331/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/657] (24CE1341)</u>	<i>Pag.</i> 121
<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 341/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/658] (24CE1342)</u>	<i>Pag.</i> 123
<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 337/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/659] (24CE1343)</u>	<i>Pag.</i> 125
<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 339/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/660] (24CE1344)</u>	<i>Pag.</i> 127
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 340/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/661] (24CE1345)</u>	<i>Pag.</i> 128
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 343/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/662] (24CE1346)</u>	<i>Pag.</i> 130
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 345/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/663] (24CE1347)</u>	<i>Pag.</i> 132
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 344/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/664] (24CE1348)</u>	<i>Pag.</i> 133
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 349/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/665] (24CE1349)</u>	<i>Pag.</i> 134
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 348/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2024/666] (24CE1350).</u>	<i>Pag.</i> 135
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 347/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/667] (24CE1351)</u>	<i>Pag.</i> 137



<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 346/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/668] (24CE1352).....</u>	<i>Pag.</i> 138
<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 359/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2024/671] (24CE1353).....</u>	<i>Pag.</i> 139
<u>La Decisione del Comitato misto SEE n. 362/2021 (24CE1354).....</u>	<i>Pag.</i> 140
<u>La Decisione del Comitato misto SEE n. 367/2021 (24CE1355).....</u>	<i>Pag.</i> 141
<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 355/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/674] (24CE1356).....</u>	<i>Pag.</i> 142
<u>La Decisione del Comitato misto SEE n. 365/2021 (24CE1357).....</u>	<i>Pag.</i> 144
<u>La Decisione del Comitato misto SEE n. 368/2021 (24CE1358).....</u>	<i>Pag.</i> 145
<u>La Decisione del Comitato misto SEE n. 369/2021 (24CE1359).....</u>	<i>Pag.</i> 146
<u>La decisione del comitato misto SEE n. 370/2021 (24CE1360).....</u>	<i>Pag.</i> 147
<u>La Decisione del Comitato misto SEE n. 366/2021 (24CE1361).....</u>	<i>Pag.</i> 148
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 372/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/680] (24CE1362).....</u>	<i>Pag.</i> 149
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 398/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica gli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/681] (24CE1363).....</u>	<i>Pag.</i> 152
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 396/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/682] (24CE1364).....</u>	<i>Pag.</i> 154
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 402/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2024/683] (24CE1365).....</u>	<i>Pag.</i> 157
<u>La Decisione del Comitato misto SEE n. 400/2021 (24CE1366).....</u>	<i>Pag.</i> 159
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 356/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/685] (24CE1367).....</u>	<i>Pag.</i> 160
<u>La Decisione del Comitato misto SEE n. 364/2021 (24CE1368).....</u>	<i>Pag.</i> 161
<u>La Decisione del Comitato misto SEE n. 375/2021 (24CE1369).....</u>	<i>Pag.</i> 162
<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 380/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2024/688] (24CE1370).....</u>	<i>Pag.</i> 163
<u>La Decisione del Comitato misto SEE n. 401/2021 (24CE1371).....</u>	<i>Pag.</i> 165
<u>La decisione del Comitato misto SEE n. 399/2021 (24CE1372).....</u>	<i>Pag.</i> 166
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 394/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/691] (24CE1373).....</u>	<i>Pag.</i> 167

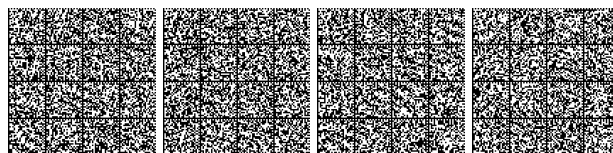


<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 381/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2024/692] (24CE1374).....</u>	<i>Pag.</i> 169
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 395/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/693] (24CE1375).....</u>	<i>Pag.</i> 172
<u>La Decisione del Comitato misto SEE n. 392/2021 (24CE1376).....</u>	<i>Pag.</i> 173
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 388/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/695] (24CE1377).....</u>	<i>Pag.</i> 174
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 332/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/696] (24CE1378).....</u>	<i>Pag.</i> 176
<u>La Decisione del Comitato misto SEE n. 389/2021 (24CE1379).....</u>	<i>Pag.</i> 178
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 350/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/701] (24CE1380).....</u>	<i>Pag.</i> 179
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 352/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/702] (24CE1381).....</u>	<i>Pag.</i> 180
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 351/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/703] (24CE1382).....</u>	<i>Pag.</i> 181
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 353/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2024/704] (24CE1383).....</u>	<i>Pag.</i> 182
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 354/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2024/705] (24CE1384).....</u>	<i>Pag.</i> 184
<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 357/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2024/706] (24CE1385).....</u>	<i>Pag.</i> 185
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 358/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2024/707] (24CE1386).....</u>	<i>Pag.</i> 186
<u>La Decisione del Comitato misto SEE n. 363/2021 (24CE1387).....</u>	<i>Pag.</i> 187
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 361/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/709] (24CE1388).....</u>	<i>Pag.</i> 188
<u>La Decisione del Comitato misto SEE n. 360/2021 (24CE1389).....</u>	<i>Pag.</i> 190
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 371/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE [2024/711] (24CE1390).....</u>	<i>Pag.</i> 191
<u>La Decisione del Comitato misto SEE n. 376/2021 (24CE1391).....</u>	<i>Pag.</i> 195
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 373/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/713] (24CE1392).....</u>	<i>Pag.</i> 196
<u>La Decisione del Comitato misto SEE n. 374/2021 (24CE1393).....</u>	<i>Pag.</i> 197



<u>La Decisione del Comitato misto SEE n. 377/2021 (24CE1394).....</u>	<i>Pag.</i> 198
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 329/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/716] (24CE1395).....</u>	<i>Pag.</i> 199
<u>La Decisione del Comitato misto SEE n. 378/2021 (24CE1396).....</u>	<i>Pag.</i> 201
<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 382/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/718] (24CE1397).....</u>	<i>Pag.</i> 202
<u>La Decisione del Comitato misto SEE n. 379/2021 (24CE1398).....</u>	<i>Pag.</i> 203
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 390/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2024/720] (24CE1399).....</u>	<i>Pag.</i> 204
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 384/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/722] (24CE1400).....</u>	<i>Pag.</i> 205
<u>La Decisione del Comitato misto SEE n. 397/2021 (24CE1401).....</u>	<i>Pag.</i> 206
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 323/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/724] (24CE1402).....</u>	<i>Pag.</i> 207
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 321/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/725] (24CE1403).....</u>	<i>Pag.</i> 210
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 325/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/726] (24CE1404).....</u>	<i>Pag.</i> 212
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 326/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/727] (24CE1405).....</u>	<i>Pag.</i> 214
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 327/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/728] (24CE1406).....</u>	<i>Pag.</i> 216
<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 324/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/729] (24CE1407).....</u>	<i>Pag.</i> 218
<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 328/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/730] (24CE1408).....</u>	<i>Pag.</i> 220

Pubblicati il 14 marzo 2024



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/844 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2024

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

- (1) Il 16 febbraio 2023 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di diossidi di manganese elettrolitici («EMD») originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «paese interessato») a norma dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 3 gennaio 2023 da Autlan EMD SL («denunciante» o «Autlan»). La denuncia è stata sostenuta da Tosoh Hellas Single Member S.A. («Tosoh»). La Commissione ha constatato che la denuncia è stata presentata dall'industria dell'Unione di EMD a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2. Distorsioni relative alle materie prime

- (3) Il 7 settembre 2023 il denunciante ha presentato una domanda a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base volta a includere l'esame delle presunte distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato per quanto riguarda il prodotto oggetto dell'inchiesta al fine di valutare, se del caso, se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio. Il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti in merito al fatto che non si effettuano rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto («IVA») sulle esportazioni di minerale di manganese nel paese interessato. La riduzione o la revoca del rimborso dell'IVA sono espressamente menzionate all'articolo 7, paragrafo 2 bis, secondo comma, come distorsioni relative alle materie prime.
- (4) Al fine di esaminare le distorsioni relative alle materie prime e valutare se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio nella fase definitiva, la Commissione ha modificato l'avviso di apertura del 16 febbraio 2023 in conformità all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base per esaminare le distorsioni relative alle materie prime e valutare, laddove pertinente, se un dazio inferiore al margine di dumping sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio. L'avviso che modifica l'avviso di apertura è stato pubblicato il 13 settembre 2023 ⁽³⁾ («avviso di modifica»).
- (5) In seguito alla modifica, la Commissione ha invitato le parti interessate e, ove pertinente, ha inviato loro questionari, chiedendo loro di fornire informazioni sulle capacità inutilizzate nel paese interessato, sulla concorrenza per le materie prime e sugli effetti sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione. La Commissione ha anche inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della Cina») un questionario concernente le distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di diossido di manganese originari della Repubblica popolare cinese (GU C 57 del 16.2.2023, pag. 11).

⁽³⁾ GU C 323 del 13.9.2023, pag. 10.



- (6) Due utilizzatori che hanno collaborato (Duracell International Operations Sàrl («Duracell») e VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA («Varta»)) hanno risposto alle parti pertinenti del questionario. I due produttori dell'Unione (Tosoh e Autlan), i produttori esportatori inseriti nel campione (Guangxi Guiliu New Material Co., Ltd («Guiliu»), Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd («Xiangtan») e Guangxi Daxin Huiyuan New Energy Technology Co., Ltd («Daxin»)) e le associazioni Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («CCCMC») e Associazione delle industrie di manganese di Guangxi («GMIA») hanno presentato le loro osservazioni. La Commissione ha tenuto conto delle informazioni e osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie, come illustrato nelle sezioni pertinenti che seguono.

1.3. Registrazione

- (7) In assenza di osservazioni, si confermano i considerando 3 e 4 del regolamento provvisorio.

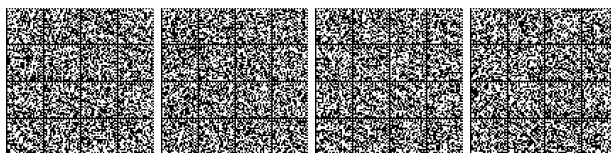
1.4. Misure provvisorie

- (8) In conformità dell'articolo 19 bis del regolamento di base, il 15 settembre 2023 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Le osservazioni di uno dei produttori esportatori inseriti nel campione e dei due produttori dell'Unione sono pervenute il 20 settembre 2023.
- (9) Il produttore esportatore Daxin ha sostenuto che il margine di dumping dovrebbe essere calcolato utilizzando i prezzi di vendita all'esportazione e il valore normale al netto dell'IVA. Tosoh, un produttore dell'Unione, ha sollevato un problema per quanto riguarda il calcolo del profitto di riferimento. Autlan, il denunciante, ha chiesto di riesaminare e di confermare l'accuratezza del calcolo del margine di dumping di Daxin, nonché la divulgazione delle informazioni relative ai dati dei tre esportatori contrassegnati come sensibili nella divulgazione delle informazioni. Poiché le osservazioni non riguardavano l'accuratezza dei calcoli, la Commissione ha concluso che le avrebbe esaminate unitamente a tutte le altre osservazioni presentate dopo la pubblicazione delle misure provvisorie.
- (10) Il 13 ottobre 2023 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di EMD originari della Cina mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120 della Commissione ^(*) («il regolamento provvisorio»).

1.5. Fase successiva della procedura

- (11) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione provvisoria delle informazioni»), i tre produttori esportatori inseriti nel campione, CCCMC e GMIA, i due produttori dell'Unione e uno degli utilizzatori (Duracell) hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie entro il termine stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.
- (12) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Hanno avuto luogo le audizioni seguenti: con Duracell il 23 giugno e il 28 novembre 2023; con Autlan il 30 giugno 2023; con Varta il 4 luglio 2023; con Xiangtan il 25 ottobre 2023; con CCCMC il 16 novembre 2023; oltre a un'audizione congiunta con Autlan e Tosoh tenutasi il 15 novembre 2023.
- (13) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
- (14) La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di EMD della Cina («la divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Autlan, Tosoh, CCCMC e GMIA (congiuntamente), Xiangtan e Daxin hanno presentato le loro osservazioni entro i termini previsti.

^(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120 della Commissione, del 12 ottobre 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica popolare cinese (GU L, 2023/2120, 13.10.2023? ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2120/oj).



1.6. Argomentazioni relative all'apertura

- (15) In assenza di osservazioni, si confermano i considerando 1 e 2 del regolamento provvisorio.

1.7. Argomentazioni concernenti le distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis

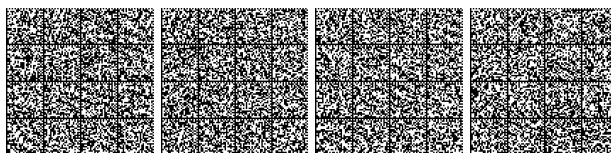
- (16) CCCMC e GMIA hanno contestato il termine di quindici giorni previsto per la presentazione di osservazioni ad opera di tutte le parti sulla valutazione dell'interesse dell'Unione di cui all'avviso di modifica ⁽⁶⁾, poiché le questioni economiche e relative alla catena di approvvigionamento sollevate dalle nuove inchieste sono complesse e richiedono ricerche e scambi di informazioni con le società interessate. Entrambi questi soggetti hanno chiesto alla Commissione di modificare nuovamente l'avviso di apertura e di concedere alle parti interessate almeno trenta giorni per presentare osservazioni.
- (17) La Commissione ha osservato che tutte le parti che hanno richiesto una proroga dei termini, fornendo motivi specifici a sostegno della stessa, hanno ottenuto la proroga in questione. Ha inoltre sottolineato che l'avviso di apertura ⁽⁶⁾ del 16 febbraio 2023 dava comunque alle parti la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite dalle altre parti interessate entro sette giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, per cui tutte le parti potevano avvalersi di tale possibilità, se necessario. In considerazione di ciò, la Commissione ha ritenuto che il tempo concesso alle parti interessate per formulare osservazioni e fornire il loro punto di vista sulla questione fosse adeguato.
- (18) Guiliu ha sostenuto che una nuova asserzione presentata dal denunciante sette mesi dopo l'apertura dell'inchiesta (e non «all'apertura») derogava al diritto di difesa delle parti interessate. Guiliu ha inoltre sostenuto che la Commissione dovrebbe seguire la sua prassi passata ⁽⁷⁾, nel contesto della quale l'argomentazione del denunciante che richiedeva l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base era stata respinta, perché la denuncia non aveva fornito elementi di prova dell'esistenza di alcuna delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, secondo comma, del regolamento di base al momento dell'apertura, e nemmeno la Commissione aveva riscontrato l'esistenza di tali elementi di prova nella fase di apertura. Inoltre Guiliu ha asserito che il denunciante aveva ostacolato l'inchiesta presentando le nuove asserzioni in ritardo nel procedimento.
- (19) La Commissione ha osservato innanzitutto che nel caso citato da Guiliu la richiesta era stata presentata in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni. Nel caso di specie, la richiesta contenente elementi di prova sufficienti sulle presunte distorsioni relative alle materie prime è stata presentata tempestivamente, prima dell'istituzione di misure provvisorie, consentendo così alla Commissione di avere tempo sufficiente per indagare in maniera efficace sulla questione nel corso dell'inchiesta. Inoltre la Commissione ha ritenuto che i diritti di difesa delle parti siano stati rispettati. In effetti, la sezione 5.5.1 dell'avviso di apertura, come modificata dall'avviso di modifica, informava tutti gli operatori economici interessati dei loro diritti e obblighi procedurali e descriveva il processo che la Commissione intendeva seguire per raccogliere le informazioni necessarie per trarre le sue risultanze in merito alla questione delle presunte distorsioni relative alle materie prime e giungere alle sue conclusioni. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito agli elementi di prova forniti nella richiesta presentata dal denunciante per quanto riguarda la presunta esistenza di distorsioni relative alle materie prime e a qualsiasi altro aspetto relativo all'inchiesta sulle presunte distorsioni relative alle materie prime. Le argomentazioni di Guiliu sono state pertanto respinte. Infine, in considerazione di quanto precede, non è chiaro in che modo l'inchiesta sarebbe stata presumibilmente ostacolata dalla denuncia. Guiliu non ha fornito delucidazioni in merito. La Commissione ha ritenuto che la richiesta, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, di includere l'esame delle presunte distorsioni relative alle materie prime fosse tempestiva e non impedisse alla Commissione di condurre un esame adeguato di tale questione.
- (20) Duracell ha sostenuto che la Commissione non può introdurre una nuova base giuridica nel quadro di un'inchiesta in corso e modificare l'ambito metodologico di tale inchiesta, dato che nulla nel regolamento di base la autorizza a prendere in considerazione elementi di prova supplementari che non esistevano al momento dell'apertura. Detta parte ha fatto riferimento per analogia alla sentenza della Corte nella causa T-126/21, *Azot/Commissione* ⁽⁸⁾, nella quale la Corte ha ritenuto che la condizione relativa al carattere sufficiente degli elementi di prova contenuti in una domanda di riesame presentata da produttori dell'Unione o da loro rappresentanti, ai sensi dell'articolo 11,

⁽⁶⁾ Avviso che modifica l'avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di diossido di manganese originari della Repubblica popolare cinese pubblicato il 16 febbraio 2023 (GU C 323 del 13.9.2023, pag. 10).

⁽⁷⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di diossido di manganese originari della Repubblica popolare cinese (GU C 57 del 16.2.2023, pag. 11).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59).

⁽⁹⁾ Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2023, *Azot/Commissione*, T-126/21, ECLI:EU:T:2023:376.



paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di base, è soddisfatta qualora tali elementi siano presentati non oltre il termine. Inoltre Duracell ha sostenuto che la Commissione aveva respinto richieste analoghe nella sua prassi e che il medesimo ragionamento dovrebbe essere applicato per analogia ⁽⁹⁾.

- (21) La Commissione ha avviato l'inchiesta conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, al fine di includere l'esame delle presunte distorsioni relative alle materie prime conformemente al criterio giuridico applicabile alla richiesta presentata da produttori dell'Unione o da loro rappresentanti, sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. Il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti, ai sensi dell'articolo 5, dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base e pertanto la Commissione ha modificato l'avviso di apertura iniziale affinché, come previsto dal regolamento di base, l'inchiesta riguardasse anche tali distorsioni relative alle materie prime. Di conseguenza la Commissione non ha violato alcun criterio giuridico individuato al momento dell'apertura dell'inchiesta. Inoltre, per quanto riguarda il riferimento alla sentenza del Tribunale nella causa T-126/21 citata da Duracell, la Commissione ha osservato che tale sentenza non è definitiva in quanto era in fase di appello. In ogni caso tale sentenza fa riferimento a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e alle informazioni necessarie per aprire un tale procedimento. La sentenza non tratta il ricorso all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, che riguarda un elemento di un'inchiesta piuttosto che la sua ragione d'essere. Inoltre, anche seguendo il ragionamento di cui alla sentenza T-126/21, a differenza dell'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 5 non contiene alcuna limitazione particolare riguardo al momento in cui i produttori dell'Unione possono chiedere l'apertura di un'inchiesta. Di conseguenza l'analogia sollevata da Duracell non sussiste. Le argomentazioni di Duracell sono state pertanto respinte.

1.8. Campionamento

- (22) In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 8 a 15 del regolamento provvisorio.

1.9. Esame individuale

- (23) Come previsto dal considerando 16 del regolamento provvisorio, la Commissione ha preso in considerazione la richiesta di concedere un esame individuale per un produttore esportatore cinese. La richiesta di esame individuale presentava notevoli carenze. Ne consegue che il richiedente non ha «present[ato] le informazioni necessarie entro i termini fissati dal [regolamento di base]» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, di tale regolamento. In ogni caso, dalle informazioni fornite è emerso che diverse altre società avrebbero dovuto essere oggetto di inchiesta, il che sarebbe stato indebitamente gravoso e, tenuto conto della complessità del caso di specie, avrebbe impedito la tempestiva conclusione dell'inchiesta ⁽¹⁰⁾. Di conseguenza tale richiesta è stata respinta.

1.10. Risposte al questionario e visite di verifica

- (24) In assenza di osservazioni, si confermano i considerando 17 e 21 del regolamento provvisorio.

1.11. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (25) In assenza di osservazioni, si conferma il considerando 22 del regolamento provvisorio.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

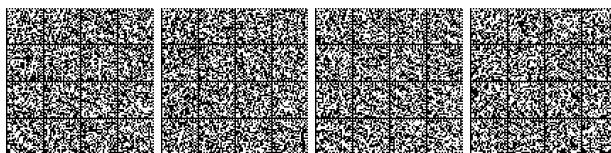
- (26) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 23 e 36 del regolamento provvisorio.

3. DUMPING

- (27) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, CCCMC, i produttori esportatori che hanno collaborato e i produttori dell'Unione che hanno collaborato hanno presentato osservazioni sulle risultanze provvisorie relative al dumping.

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1° aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.



3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

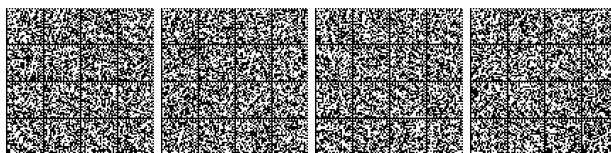
- (28) In assenza di osservazioni, si confermano i considerando 37 e 43 del regolamento provvisorio.

3.2. Valore normale

3.2.1. Sussistenza di distorsioni significative

- (29) Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, Daxin, Xiangtan, CCCMC e GMIA hanno presentato numerose osservazioni in merito all'esistenza di distorsioni significative.
- (30) Innanzitutto Daxin, CCCMC e GMIA hanno affermato che la relazione non è più aggiornata, in particolare considerando gli sviluppi economici sostanziali registrati nell'UE e in Cina dalla sua pubblicazione, tra cui l'erogazione di sovvenzioni alle industrie dell'UE per promuovere la loro adesione ai nuovi obiettivi di politica industriale dell'UE o gli interventi negli investimenti e nel processo decisionale delle imprese. Inoltre Daxin, CCCMC e GMIA hanno sostenuto che la Commissione sostituisce le inchieste con relazioni e che, basandosi sulla relazione, la Commissione ha continuato ad asserire in modo reiterato e sterile che gli esportatori devono confutare le asserzioni contenute nella relazione. Daxin, CCCMC e GMIA hanno quindi ricordato che l'onere della prova spetta all'autorità inquirente.
- (31) L'argomentazione concernente il presunto carattere obsoleto della relazione è stata respinta. La Commissione ha osservato che la relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dalle autorità cinesi, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti indipendenti attendibili. Benché la relazione sia stata resa pubblicamente disponibile nel dicembre 2017, le sue risultanze restano ampiamente valide e in ogni caso sono state integrate da ulteriori elementi di prova raccolti nel corso della presente inchiesta, come illustrato nella sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio. Inoltre qualsiasi parte interessata ha avuto ampia opportunità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione o sugli elementi di prova su cui essa si basa, e nessuna parte interessata ha presentato argomentazioni o elementi di prova atti a confutare le fonti e le informazioni incluse nella relazione. Per quanto riguarda le argomentazioni concernenti le politiche industriali dell'UE e le sovvenzioni, la Commissione ha osservato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la possibile incidenza di uno o più dei fattori distorsivi elencati in tale disposizione è analizzata per quanto riguarda i prezzi e i costi nel paese esportatore. La struttura dei costi e i meccanismi di formazione dei prezzi in altri mercati, come l'UE, non hanno alcuna rilevanza nel contesto della determinazione del valore normale. Anche questa argomentazione è stata pertanto respinta.
- (32) Riguardo all'argomentazione secondo cui la pubblicazione di una relazione per paese avrebbe sostituito l'inchiesta vera e propria, la Commissione ha ricordato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, qualora la Commissione rilevi che gli elementi di prova presentati dal denunciante in merito a distorsioni significative siano sufficienti, può avviare l'inchiesta su tali basi. Tuttavia la determinazione dell'effettiva sussistenza e incidenza di distorsioni significative e il conseguente ricorso al metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avvengono solo al momento della divulgazione provvisoria e/o definitiva delle informazioni a seguito di un'inchiesta. Nella presente inchiesta, la relazione, inclusi gli elementi di prova contenuti al suo interno, rientra tra gli elementi di prova nel fascicolo che giustificano l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ha ricordato che la sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio contiene la valutazione completa della Commissione in merito all'esistenza di distorsioni significative. La Commissione ha utilizzato i sostanziali elementi di prova aggiuntivi specifici dell'inchiesta e le argomentazioni addotte dalle parti non incluse nella relazione. Ciò che conta ai fini dell'applicazione del metodo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sono le risultanze attestanti che le distorsioni significative sono pertinenti nel caso di specie, come avviene nella presente inchiesta ⁽¹⁾. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (33) In secondo luogo, Daxin, CCCMC e GMIA hanno affermato che la Commissione ha interpretato erroneamente la natura della dottrina cinese dell'economia di mercato socialista, omettendo anche di effettuare un'analisi generale della struttura dell'economia cinese e del rapporto tra libero mercato e leadership del partito comunista cinese (PCC). Daxin, CCCMC e GMIA hanno sostenuto le proprie argomentazioni affermando che *il parere formulato a maggio 2020 dal comitato centrale del PCC e dal consiglio di Stato sull'accelerazione del miglioramento del sistema dell'economia di mercato socialista nella nuova era* ribadiva, tra l'altro, che la riforma dell'economia di mercato socialista

⁽¹⁾ Cfr. sentenza del Tribunale del 21 giugno 2023, *Guangdong Haomei New Materials e Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commissione*, T-326/21, ECLI:EU:T:2023:347, punto 104.



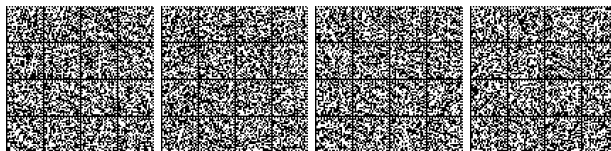
dovrebbe mostrare grande rispetto per le regole generali dell'economia di mercato, ridurre al minimo l'assegnazione diretta delle risorse di mercato da parte del governo e l'intervento diretto nelle attività microeconomiche, sfruttare appieno il ruolo decisivo del mercato nell'assegnazione delle risorse e rafforzare il ruolo del governo nell'affrontare con efficacia il fallimento del mercato.

- (34) Tale argomentazione ha dovuto essere respinta. Il concetto di economia di mercato socialista permea l'intera struttura legislativa ed economica della Cina e conferisce di fatto al PCC la leadership in tutte le questioni economiche materiali, compreso il controllo del sistema finanziario e delle risorse di capitale, la designazione dei settori dell'economia in funzione della loro importanza strategica, il controllo delle questioni relative al personale, comprese tutte le nomine essenziali, il coordinamento delle politiche economiche attraverso una rete formale di soggetti/comitati del partito in tutte le autorità statali e nell'economia, ecc. Le citazioni fuori contesto di documenti strategici selezionati non possono modificare la conclusione secondo cui il partito/lo Stato domina pienamente l'economia del paese, come risulta non soltanto dagli elementi di prova di cui alla sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio, ma anche dagli stessi documenti strategici che fanno riferimento al rispetto delle forze di mercato subordinandole agli obiettivi strategici del PCC ⁽¹²⁾.
- (35) In terzo luogo, Daxin, CCCMC e GMIA hanno contestato la risultanza della Commissione secondo cui l'economia cinese sarebbe soggetta a un controllo amministrativo generale attraverso un sistema di pianificazione industriale. I produttori esportatori hanno osservato che i piani sono solo degli orientamenti privi di effetti vincolanti sulle società cinesi. In questo contesto, Daxin, CCCMC e GMIA hanno aggiunto che anche all'interno dell'UE e degli Stati membri esistono iniziative di sviluppo analoghe ai piani quinquennali cinesi, quali le nuove alleanze industriali intra-UE e gli enormi programmi di sovvenzioni statali.
- (36) In risposta all'argomentazione concernente la natura dei documenti di pianificazione della Cina, la Commissione ha rilevato che l'economia cinese di fatto è governata da una complessa rete di piani quinquennali che guidano le decisioni delle amministrazioni pubbliche a tutti i livelli. Contrariamente a quanto sostenuto dai produttori esportatori, la Commissione considera i piani quinquennali come documenti vincolanti. Questo risulta evidente dalla legislazione applicabile, di cui alla sezione 4.3 della relazione, nonché dagli stessi documenti di pianificazione. Il quattordicesimo piano quinquennale nazionale ad esempio contiene una sezione dedicata sul miglioramento del meccanismo di attuazione della pianificazione che afferma quanto segue: «[p]er quanto riguarda gli indicatori vincolanti, gli importanti progetti di ingegneria e i compiti in materia di servizi pubblici, protezione dell'ambiente, sicurezza e altri campi stabiliti nel presente piano, è necessario chiarire le responsabilità delle parti e le prescrizioni in materia di calendario, al fine di allocare le risorse pubbliche, guidare e controllare le risorse sociali e garantire il completamento secondo le previsioni. Per quanto concerne gli indicatori e i compiti attesi nei settori dello sviluppo industriale e dell'adeguamento strutturale previsti dal presente piano, è necessario affidarsi principalmente al ruolo degli operatori del mercato per realizzarli. I governi a tutti i livelli devono creare un ambiente politico, istituzionale e giuridico favorevole» ⁽¹³⁾.
- (37) Per quanto riguarda il riferimento fatto da Daxin, CCCMC e GMIA a regimi di sostegno analoghi presumibilmente esistenti nell'UE e negli Stati membri, la Commissione ha osservato, come già indicato nella sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio ai considerando 47 e 121, che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, l'impatto potenziale di uno o più degli elementi distorsivi elencati in tale disposizione è analizzato in relazione ai prezzi e ai costi nel paese esportatore, mentre la struttura dei costi e i meccanismi di formazione dei prezzi in altri mercati non sono pertinenti nel contesto del presente procedimento ⁽¹⁴⁾. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (38) In quarto luogo, Daxin, CCCMC e GMIA hanno sostenuto che non tutti i produttori di EMD sono imprese di proprietà dello Stato e che, anche se vi sono alcune società di proprietà dello Stato o a partecipazione statale, ciò non prova l'intervento del governo nelle operazioni di tali società. I produttori esportatori hanno aggiunto inoltre, facendo riferimento all'articolo 11 della legge sulle società (diritto societario) cinese, che i collegamenti tra il PCC e le società interessate non sono necessariamente un'indicazione del controllo del governo sul funzionamento di una società.

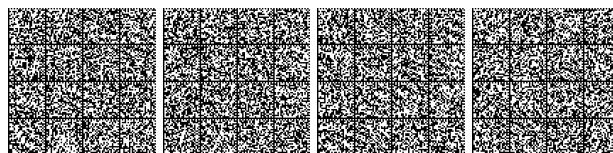
⁽¹²⁾ Cfr. ad esempio i capitoli 2-3, 8-9, 58-60 del quattordicesimo piano quinquennale nazionale.

⁽¹³⁾ Cfr. capitolo 65 del quattordicesimo piano quinquennale nazionale.

⁽¹⁴⁾ Cfr. sentenza del Tribunale del 21 giugno 2023, *Guangdong Haomei New Materials e Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commissione*, T-326/21, ECLI:EU:T:2023:347, punto 107.



- (39) La Commissione ha ricordato che a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, il fatto che il mercato in questione sia in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione è uno degli elementi di cui occorre considerare l'impatto nel valutare la sussistenza di distorsioni significative. Nel contempo, anche se in un determinato settore non esiste una predominanza di imprese di proprietà dello Stato, la proprietà statale è solo uno degli indicatori di distorsioni significative. L'intervento pubblico può assumere altre forme, in linea con gli indicatori elencati nell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, che sono state descritte nella sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio. Benché la pertinenza dell'articolo 11 della legge sulle società (diritto societario) cinese non sia completamente chiara nel presente contesto, la Commissione ha rilevato che anche l'articolo 1 di detta legge sulle società fa riferimento all'obiettivo di salvaguardare l'ordine sociale ed economico e promuovere lo sviluppo dell'economia di mercato socialista. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
- (40) In quinto luogo, Daxin, CCCMC e GMIA hanno asserito che la Commissione non ha fornito elementi di prova sufficienti per giustificare eventuali risultanze circa l'inadeguatezza dell'attuazione delle leggi in materia societaria, immobiliare e fallimentare in Cina. I produttori esportatori hanno affermato in particolare che la Cina ha condotto una regolare supervisione dell'applicazione del diritto fallimentare, compresi i processi nei casi di fallimento e suggerimenti su modifiche, per cui non ha omesso di applicare correttamente e far rispettare la legge. Inoltre Daxin, CCCMC e GMIA hanno asserito che non sono stati citati casi che dimostrino un accesso al capitale e agli investimenti soggetto a distorsioni. Analogamente, Daxin, CCCMC e GMIA hanno contestato la conclusione della Commissione in merito alle distorsioni significative relative ai salari. Tali soggetti hanno sostenuto che a questo proposito la Commissione non ha condotto un'analisi specifica per settore che dimostrasse che i lavoratori del settore degli EMD sarebbero stati messi in una posizione occupazionale vulnerabile e avrebbero ricevuto salari soggetti a distorsioni.
- (41) Queste argomentazioni non hanno potuto essere accolte. Per quanto riguarda l'applicazione del diritto fallimentare, la Commissione ha rilevato che, anche se la Cina ha intrapreso alcune riforme delle procedure d'insolvenza, le informazioni disponibili suggeriscono un persistente intervento statale e altre questioni che indicano un'applicazione inadeguata del diritto fallimentare. Il numero relativamente basso di casi di insolvenza di per sé è indicativo del fatto che alle forze del mercato non è consentito di eliminare gli operatori economici non solvibili, mentre l'intervento pubblico è esemplificato con particolare evidenza da varie azioni interpretative del tribunale supremo del popolo, che sottolineano la continuità economica e la stabilità sociale quali priorità di cui i tribunali di livello inferiore dovrebbero tenere conto nel contesto delle procedure fallimentari.
- (42) Per quanto concerne le distorsioni relative ai salari la Commissione ha ricordato che, come indicato alla sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio, al considerando 105, i salari in Cina sono distorti, tra l'altro, dalle restrizioni alla mobilità dovute al sistema di registrazione dei nuclei familiari (*hukou*), nonché a causa dell'assenza di sindacati indipendenti e della contrattazione collettiva. Non vi sono elementi nel fascicolo che consentano di accertare positivamente che i costi salariali interni dei produttori di EMD, quali Daxin e i produttori rappresentati da CCCMC o GMIA, non siano stati influenzati da tali distorsioni; inoltre Daxin e i produttori rappresentati da CCCMC o GMIA non hanno fornito alcun elemento di prova capace di dimostrare che le distorsioni di cui alla sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio non avrebbero inciso sui loro costi del lavoro.
- (43) Osservazioni analoghe valgono anche per il sistema finanziario cinese. Come indicato nella sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio al considerando 108, le banche cinesi sono guidate da politiche pubbliche quando concedono l'accesso ai finanziamenti, anche per quanto riguarda la valutazione del rischio dei mutuatari. Poiché né Daxin né CCCMC/GMIA hanno fornito ulteriori informazioni che dimostrino che le distorsioni descritte nella sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio non inciderebbero sull'accesso al capitale per i produttori di EMD, questa argomentazione è stata respinta.
- (44) In sesto luogo, Daxin, CCCMC GMIA hanno affermato che il metodo d'inchiesta e il ragionamento della Commissione devono soddisfare le norme stabilite dai principi e dalle pratiche cristallizzati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). I produttori esportatori hanno sostenuto che l'onere della prova a carico della Commissione deve essere maggiore in relazione alla determinazione di un mercato distortivo, in particolare quando si tratta di spiegare in che modo i poteri o il mandato governativo si traducono in distorsioni effettive e dimostrabili del costo di produzione.



- (45) Le argomentazioni addotte da Daxin, CCCMC e GMIA sono state respinte. La Commissione ritiene che il metodo a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sia pienamente coerente con gli obblighi dell'Unione europea nei confronti dell'OMC e osserva che i produttori esportatori non hanno dimostrato quali principi e pratiche non sono stati asseritamente rispettati dalla Commissione. In ogni caso, la sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio contiene una spiegazione dettagliata di come vari tipi di distorsioni, trasversali e quindi pertinenti per l'intera economia cinese o presenti specificamente nel settore degli EMD, incidano sul funzionamento del mercato e pertanto anche sui costi di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (46) La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni di Daxin, CCCMC e GMIA.
- (47) Xiangtan ha sostenuto innanzitutto che ancora una volta la Commissione non aveva fornito spiegazioni più articolate riguardo all'esatta base giuridica né aveva addotto argomenti a sostegno del suo ragionamento in relazione alla compatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con il protocollo di adesione all'OMC e con l'accordo antidumping della Cina dell'OMC, nonché con le decisioni dell'organo di conciliazione, in particolare nella controversia DS473. Secondo Xiangtan il fatto che la Commissione si sia limitata a ribadire che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è pienamente coerente con gli obblighi dell'UE ai sensi della legislazione dell'OMC non ha fornito ulteriore chiarezza in merito a tale questione. Inoltre, facendo riferimento alla controversia DS473, Xiangtan ha affermato che la Commissione non aveva il diritto di scartare i suoi costi o prezzi sulla base della presunta esistenza di distorsioni significative, dato che l'esistenza di tali distorsioni in ogni caso non è sufficiente per concludere che i documenti contabili del produttore non esprimano adeguatamente i costi della materia prima per la produzione e la vendita del prodotto in esame. Infine Xiangtan ha asserito che la Commissione non aveva giustificato in misura sufficiente l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nella presente inchiesta.
- (48) La Commissione ha espresso disaccordo. Per quanto riguarda le argomentazioni di Xiangtan circa la presunta incompatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con la legislazione dell'OMC, in particolare con le disposizioni di cui agli articoli 2.2 e 2.2.1.1, dell'accordo antidumping, nonché con le risultanze nella controversia DS473, la Commissione ha ribadito il parere espresso nella prima nota, secondo cui l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è pienamente in linea con gli obblighi dell'UE ai sensi della legislazione dell'OMC, in particolare con le disposizioni di cui all'accordo antidumping. Inoltre, per quanto concerne la controversia DS473, la Commissione ha ricordato che tale caso non riguardava l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, bensì di una disposizione specifica dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Per quanto riguarda l'argomentazione di Xiangtan secondo cui l'onere della prova è a carico della Commissione, essa è fuori luogo. La Commissione ha ricordato che la legislazione dell'OMC, interpretata dall'organo d'appello dell'OMC nella controversia DS473, permette l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati laddove sia necessario e giustificato. La Commissione ha osservato che l'esistenza di distorsioni significative che danno luogo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è stabilita a livello nazionale e, laddove accertata, rende i costi e i prezzi nel paese esportatore inadeguati per la costruzione del valore normale. In tali circostanze l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede che i costi di produzione e di vendita siano calcolati sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. Inoltre la stessa disposizione del regolamento di base prevede l'utilizzo dei costi sul mercato interno nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni significative. Nel contesto della presente inchiesta, la Commissione ha dimostrato l'esistenza di distorsioni nell'industria degli EMD nella sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio, mentre nel caso di Xiangtan non è stata accertata l'assenza di distorsioni dei costi interni sulla base di elementi di prova precisi e adeguati.
- (49) In secondo luogo Xiangtan ha affermato che nel settore degli EMD in Cina non esistono distorsioni significative, in quanto: i) anche se Xiangtan è una società di proprietà dello Stato al 40 %, la partecipazione pubblica non implica necessariamente l'intervento pubblico nelle operazioni aziendali della società; né ciò può essere dedotto dal fatto che il presidente della società e il segretario del consiglio di amministrazione detengono contemporaneamente incarichi in seno al PCC; ii) la società è quotata in borsa e quindi soggetta a norme di governo societario moderne e orientate al mercato e al rispetto delle prescrizioni per la quotazione in borsa; iii) la Commissione non ha dimostrato che i presunti interventi trasversali del governo cinese determinino distorsioni significative dei fattori produttivi e, di conseguenza, incidano sui costi e sui prezzi delle operazioni di Xiangtan.
- (50) Queste argomentazioni non hanno potuto essere accolte. Innanzitutto, per quanto concerne l'intervento del governo, la Commissione ha ricordato che a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, il fatto che il mercato in questione sia in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione è uno degli elementi di cui occorre considerare l'impatto nel valutare la sussistenza di distorsioni significative. Nel contempo,



anche se in un determinato settore non esiste una predominanza di imprese di proprietà dello Stato, la proprietà statale è solo uno degli indicatori di distorsioni significative. Gli interventi pubblici possono assumere altre forme, in linea con gli indicatori elencati nell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, che sono state descritte nella sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio. In particolare, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, uno degli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'esistenza di distorsioni significative in un paese è la presenza statale nelle imprese che consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi. Il coinvolgimento di membri del partito nelle strutture dirigenziali di Xiangtan costituisce un chiaro indicatore del fatto che la società non è indipendente dallo Stato ed è tenuta ad agire secondo la politica del PCC piuttosto che secondo le forze di mercato, indipendentemente dal fatto che lo Stato fissi direttamente i prezzi dei beni venduti o dall'eventualità che i legami tra la società e il PCC possano incidere sui suoi costi e prezzi in modo più indiretto, ad esempio attraverso un trattamento più favorevole e il sostegno da parte delle autorità.

- (51) In secondo luogo, per quanto concerne la presunta assenza di distorsioni significative malgrado la presenza di interventi pubblici, le argomentazioni di Xiangtan non hanno potuto essere accolte. Xiangtan non ha fornito alcuna informazione che metterebbe in discussione le osservazioni della Commissione (cfr. considerando da 87 a 100 del regolamento provvisorio) in merito al fatto che quello degli EMD sia considerato un settore incoraggiato e quindi soggetto a un sostegno distorsivo da parte del governo. Lo stesso vale per le distorsioni riguardanti i fattori produttivi necessari per la fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta (cfr. in particolare i considerando 83, 85 e 106 del regolamento provvisorio). In terzo luogo, per quanto riguarda l'argomentazione di Xiangtan di essere una società privata con un governo societario moderno, la Commissione ha descritto nella sezione 3.2.1 del regolamento provvisorio gli interventi pubblici sostanziali in Cina che falsano l'efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato. Tali distorsioni incidono sugli operatori commerciali a prescindere dalla struttura proprietaria o dall'assetto manageriale.
- (52) In considerazione di quanto sopra, tali argomentazioni di Xiangtan sono state respinte.

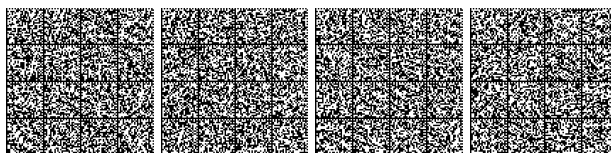
3.2.2. Paese rappresentativo

- (53) Nel regolamento provvisorio la Commissione ha selezionato la Colombia come paese rappresentativo e ha utilizzato i dati finanziari della società Quimpac de Colombia per stabilire il valore normale costruito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. I dettagli sul metodo utilizzato per la selezione sono stati illustrati nella prima e nella seconda nota, messe a disposizione delle parti nel fascicolo pubblico rispettivamente il 12 giugno 2023 e il 4 luglio 2023 («prima nota» e «seconda nota»).
- (54) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, Xiangtan ha ribadito che la Colombia non era un paese rappresentativo appropriato, basandosi sulle stesse argomentazioni già presentate ai considerando 144 e 145 del regolamento provvisorio.
- (55) La Commissione aveva già esaminato queste osservazioni ai considerando 147 e 148 del regolamento provvisorio. Inoltre Xiangtan non ha fornito nuove informazioni né ha proposto un paese rappresentativo alternativo. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (56) Daxin, CCCMC e GMIA hanno ribadito nuovamente che il prezzo dell'energia in Colombia era influenzato da diversi fattori e variava notevolmente anche tra paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. In alternativa, CCCMC, GMIA e Daxin hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe utilizzare i dati degli esportatori cinesi. Tale argomentazione era già stata esaminata e respinta ai considerando 151 e 152 del regolamento provvisorio.

3.2.3. Fonti per stabilire i costi esenti da distorsioni per i fattori produttivi

Minerale di manganese

- (57) Xiangtan ha asserito che la Commissione dovrebbe utilizzare il costo effettivo del minerale di manganese, tanto di produzione propria quanto di importazione, anziché applicare i prezzi di riferimento. Xiangtan ha sostenuto tale argomentazione adducendo un tenore inferiore di manganese dei minerali estratti a livello locale, una circostanza questa che avrebbe fatto sì che tali minerali locali non fossero interessati dalle distorsioni. Per quanto concerne i minerali importati, Xiangtan ha asserito che, essendo disponibili la concentrazione di manganese, i rapporti di ispezione e le informazioni sull'origine, non si sarebbe dovuto applicare il valore di riferimento.



- (58) La Commissione ha respinto entrambe le argomentazioni. Xiangtan non ha spiegato in che modo le distorsioni non si applicherebbero anche ai minerali di manganese nazionali con concentrazioni inferiori, utilizzati insieme ai minerali importati con concentrazioni più elevate nel processo di produzione degli EMD.
- (59) Il motivo per cui la Commissione ha applicato i valori di riferimento per i minerali importati risiede nel fatto che nessuno dei produttori ha fornito elementi di prova precisi e adeguati capaci di dimostrare l'assenza di distorsioni. Ciò è dovuto principalmente al fatto che tutti gli acquisti di minerale sono stati effettuati attraverso un intermediario cinese, situato in Cina o altrove.
- (60) Xiangtan ha ribadito l'argomentazione secondo cui la metodologia utilizzata dalla Commissione per il calcolo del valore di riferimento del minerale di manganese non era appropriata e ha suggerito di utilizzare nuovamente una delle due metodologie alternative presentate nelle sue osservazioni relative alla seconda nota in merito ai fattori produttivi. La Commissione aveva già esaminato questa contestazione ai considerando 170 e 171 del regolamento provvisorio. Xiangtan non ha presentato alcun fatto o ragionamento nuovo né alcuna metodologia alternativa valida per stabilire in modo affidabile una differenza di prezzo derivante dalla diversa concentrazione del manganese presente nel minerale.
- (61) Anche Daxin, CCCMC e GMIA hanno contestato nuovamente il fatto che il valore di riferimento adottato dalla Commissione si riferisse a un minerale con una concentrazione di manganese significativamente più elevata rispetto al minerale di manganese di origine locale e hanno asserito che la Commissione avrebbe dovuto adeguare il valore di riferimento al fine di rispecchiare i costi degli esportatori cinesi.
- (62) La Commissione ha analizzato in modo approfondito tutte le fonti fornite dalle parti interessate, compresi i dati delle piattaforme cinesi Asian Metal e ferroalloy.net.com. Da tale analisi è emerso che non è possibile stabilire una differenza di prezzo coerente in base al tenore di manganese. Al contrario, dai dati di fastmarkets.com è emerso che due concentrazioni di minerale pari al 37 % e al 44 % hanno fatto registrare differenze di prezzo incoerenti, in quanto in alcuni mesi il prezzo unitario per tonnellata per la concentrazione più elevata era addirittura inferiore a quello per la concentrazione inferiore. Lo stesso vale per i dati di Asian Metal, dai quali è emerso che il prezzo unitario per tonnellata di un minerale con una concentrazione pari al 13 % era più elevato in determinati mesi rispetto a quello di un minerale con una concentrazione pari al 37 %. Da tali risultanze si deduce chiaramente l'assenza di una correlazione coerente tra il tenore di manganese e la fissazione dei prezzi. Di conseguenza il valore di riferimento provvisorio per il minerale di manganese è stato confermato e l'argomentazione è stata respinta.
- (63) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xiangtan ha ribadito le sue due argomentazioni in merito al minerale di manganese. Innanzitutto ha sostenuto che si sarebbe dovuto utilizzare il costo effettivo del minerale di manganese estratto autonomamente anziché il prezzo di riferimento. In secondo luogo, tale società ha ribadito che la Commissione aveva calcolato in modo errato i prezzi di riferimento del minerale di manganese.
- (64) Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione ha già spiegato nel regolamento provvisorio i motivi per cui ha sostituito il costo effettivo del minerale di manganese di origine cinese con i valori di riferimento. In assenza di nuovi elementi, tale argomentazione è stata quindi respinta.
- (65) Nella seconda argomentazione concernente il valore di riferimento per il minerale di manganese, Xiangtan ha sostenuto che esiste un modello coerente di differenza di prezzo unitario per tonnellata metrica tra i valori di riferimento per il minerale con la concentrazione più elevata e quello con la concentrazione inferiore, senza fornire alcun dettaglio o elemento di prova riguardo a quale sarebbe questa presunta differenza di prezzo coerente, né in merito al modo in cui tale differenza di prezzo sarebbe applicabile agli altri minerali di manganese (di concentrazione inferiore) utilizzati dai produttori cinesi. La Commissione ha respinto tale argomentazione.
- (66) Xiangtan ha suggerito inoltre che la presentazione da parte della Commissione del fatto che, in alcuni casi, il prezzo unitario per tonnellata per il minerale con concentrazione più elevata era inferiore a quello per il minerale con concentrazione inferiore era di fatto errata. La Commissione ha espresso disaccordo in merito a tale argomentazione, in quanto, ad esempio, in quasi tutto il periodo di maggio 2020 il prezzo unitario in USD per tonnellata metrica di MB-MNO-0003 al 37 % CIF Tianjin era più elevato rispetto a quello di MB-MNO-0001 al 44 % CIF Tianjin ⁽¹³⁾. Come già illustrato al considerando 62, non esiste una differenza di prezzo coerente tra il prezzo del minerale di manganese e la rispettiva concentrazione di manganese. In ogni caso, anche nel caso in cui si riscontrasse una differenza coerente, la differenza tra le concentrazioni del 37 % e del 44 % non potrebbe essere applicata ai

⁽¹³⁾ Conformemente alle condizioni di utilizzo della banca dati fastmarkets.com la Commissione non è autorizzata a mostrare alle parti interessate estratti di dati mensili o settimanali in cui fosse visibile tale differenza di prezzi. Le parti hanno inoltre la possibilità di verificare l'accuratezza dei dati della Commissione acquistando esse stesse l'accesso a tale banca dati.



minerali locali cinesi aventi concentrazioni significativamente inferiori e per i quali non è disponibile alcun valore di riferimento. La Commissione ha quindi confermato l'approccio al calcolo del valore di riferimento per il manganese e ha respinto questa argomentazione. Xiangtan ha individuato un errore materiale nella formula utilizzata per il calcolo del prezzo di uno dei minerali di manganese utilizzati. Al prezzo di riferimento è stata applicata una concentrazione errata di manganese del minerale. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha corretto detto errore.

- (67) Xiangtan ha sostenuto che il fattore di adeguamento utilizzato dalla Commissione in relazione al tenore di manganese con valenza 2+ è stato applicato in modo errato. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha corretto detto adeguamento.
- (68) Xiangtan ha contestato l'adeguamento applicato dalla Commissione a un tipo di polvere di manganese. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha corretto il valore dell'adeguamento.

Altre materie prime e materiali di consumo

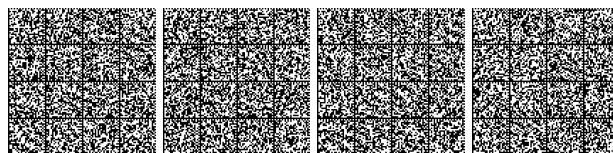
- (69) Tosoh ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare la Malaysia piuttosto che la Turchia come fonte dei prezzi all'importazione per i cinque fattori produttivi diversi dal minerale di manganese, dato che i prezzi all'importazione in Turchia dei prodotti carboniferi erano anormalmente bassi durante il periodo dell'inchiesta, a causa delle consistenti importazioni dalla Russia. La Commissione ha già affrontato questa argomentazione nel considerando 143 del regolamento provvisorio e ha scelto il Brasile per stabilire il costo non soggetto a distorsioni per il carbone bituminoso e il carbone di antracite.
- (70) Autlan ha chiesto alla Commissione di utilizzare i dati sui prezzi all'importazione della Malaysia per calcolare i valori di riferimento non distorti per i cinque fattori produttivi. La Commissione ha osservato che soltanto per uno dei cinque fattori produttivi, ossia la lignite, i volumi medi aggregati delle importazioni erano superiori a quelli della Turchia o del Brasile, pertanto la scelta della Malaysia non era giustificabile. Questa argomentazione è stata respinta.
- (71) Xiangtan ha contestato il metodo utilizzato per determinare i prezzi di due tipi di carbone. Ha invitato la Commissione a utilizzare le statistiche colombiane sulle esportazioni per il carbone bituminoso. Nello sviluppare la sua argomentazione, Xiangtan ha ipotizzato che il motivo alla base delle esigue basse importazioni in Colombia potrebbe essere dato da un'offerta abbondante nel paese. Ha inoltre esortato la Commissione a utilizzare le statistiche sulle importazioni in Turchia senza escludere le importazioni dalla Russia, in quanto la Commissione non avrebbe dimostrato a sufficienza l'esistenza di distorsioni in Russia che avrebbero causato prezzi anormalmente bassi e ha addotto altresì esempi di prodotti che da alcuni paesi sono stati importati a prezzi inferiori rispetto a quelli importati dalla Russia.
- (72) La Commissione ha esaminato l'approccio adottato ai considerando 142 e 143 del regolamento provvisorio. Nello stabilire i valori di riferimento, la Commissione non si basa sui prezzi all'esportazione, in quanto sono per definizione meno affidabili delle statistiche sulle importazioni. Si tratta di un'opinione generalmente accettata, basata su vari motivi, quali il fatto che le autorità doganali dispongono in genere di maggiori risorse e metodi per valutare e controllare i dati sulle importazioni rispetto a quelli sulle esportazioni. La documentazione richiesta per l'importazione è generalmente più completa e le merci all'importazione sono soggette a controlli e verifiche doganali. Inoltre i dati sulle esportazioni sono in genere comunicati come «franco a bordo» (*Free On Board* - FOB) (rispetto ai dati comunicati come «costo, assicurazione e nolo» (*Cost, Insurance and Freight* - CIF) in relazione alle importazioni), che la Commissione utilizza come livello rappresentativo da utilizzare come valore di riferimento. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (73) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xiangtan ha ribadito l'argomentazione formulata nella fase provvisoria, secondo cui la Commissione dovrebbe utilizzare le statistiche sulle esportazioni colombiane per stabilire il prezzo di riferimento del carbone bituminoso. Non sono state addotte argomentazioni nuove. La Commissione ha già spiegato il motivo per cui riteneva i prezzi all'importazione più affidabili rispetto a quelli all'esportazione nel considerando precedente e ha quindi respinto l'argomentazione.
- (74) Per quanto concerne le distorsioni in Russia, la Commissione ha osservato che gli elementi di prova che documentano il fatto che i produttori di carbone russi vendevano con forti sconti a seguito delle sanzioni dell'Unione sulle importazioni entrate in vigore nell'agosto del 2022 erano ampiamente disponibili nel fascicolo pubblico e Xiangtan non li aveva contestati. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione e ha confermato il proprio metodo di determinazione dei prezzi del carbone.



- (75) Guiliu ha chiesto alla Commissione di modificare il codice SA per uno dei suoi fattori produttivi, dal codice SA 2701 12 (carbone bituminoso) al codice SA 2702 10 (lignite) e di modificare di conseguenza il valore di riferimento. Guiliu ha sostenuto che, secondo la nomenclatura del sistema armonizzato, il codice SA 2701 12 si riferisce al carbone bituminoso, che deve avere un potere calorifico pari o superiore a 5 833 kcal/kg, mentre il carbone utilizzato dalla stessa presentava un valore inferiore a tale limite. A sostegno di tale richiesta, Guiliu ha fornito i risultati delle prove condotte per lotti di carbone dai quali risultava un potere calorifico inferiore al limite di cui sopra. La classificazione nel codice SA 2701 12 è stata fornita da Guiliu nelle risposte al questionario e non è stata messa in discussione durante il processo di verifica. La Commissione ha ritenuto che la richiesta non fosse accoglibile essendo giunta soltanto in seguito all'adozione delle misure provvisorie e in considerazione del fatto che la stessa non era in grado di verificare i nuovi elementi di prova presentati in relazione al valore calorifico del carbone presumibilmente utilizzato da Guiliu.
- (76) Nella prima e nella seconda nota e nel regolamento provvisorio, uno dei fattori produttivi, la pirite di ferro, era indicato con il codice SA 2601 11. In seguito a ulteriori verifiche, la Commissione ha accertato che la pirite di ferro utilizzata dai produttori esportatori era pirite di ferro non arrostita e doveva essere classificata con un codice diverso, ossia il codice SA 2502 00. La Commissione ha ricevuto conferma dai produttori esportatori in merito al tipo di materia prima utilizzata, ossia all'eventualità che si trattasse di pirite di ferro arrostita o non arrostita, così come in merito al codice di classificazione da utilizzare. La Commissione ha quindi modificato il valore di riferimento al fine di stabilire il prezzo non soggetto a distorsioni della pirite di ferro. Dato che nessuno dei paesi utilizzati per altri fattori nel caso di specie (Colombia, Turchia e Brasile) presentava quantitativi rappresentativi di importazioni di pirite (le importazioni totali in tali paesi variano dallo 0 % al 3 % del consumo di pirite dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione), la Commissione ha cercato un paese alternativo nell'elenco dei paesi aventi un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina e ha concluso che la Thailandia costituiva una fonte alternativa appropriata per prezzi all'importazione per la pirite non arrostita, in considerazione del fatto che i quantitativi importati erano significativamente più elevati (rappresentavano il 23 % del consumo totale di pirite dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione).
- (77) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xiangtan ha sostenuto che la Commissione dovrebbe basarsi sul prezzo all'esportazione turco della pirite non arrostita per stabilire il valore di riferimento, essendo la Turchia il principale paese esportatore di questa materia prima. La Commissione ha respinto tale argomentazione per i motivi illustrati al considerando 72 del presente regolamento.
- (78) Daxin ha sostenuto che stabilire il valore di riferimento per il vapore utilizzando gli altri produttori esportatori inseriti nel campione sarebbe stato incoerente con la prassi precedente e che la Commissione avrebbe dovuto piuttosto utilizzare il valore di riferimento per l'acqua. La Commissione ha ritenuto che non sarebbe stato appropriato utilizzare il valore di riferimento per l'acqua, dato che per la produzione di vapore sono necessari altri fattori che incidono in misura significativamente maggiore sul prezzo finale, quali i costi per l'energia e del lavoro. La Commissione ha calcolato una media dei consumi dei fattori produttivi utilizzati dagli altri produttori esportatori inseriti nel campione che producono vapore internamente e, ai fini della determinazione del prezzo del valore, ha applicato i valori di riferimento al consumo medio di ciascun fattore produttivo. Daxin non ha presentato alcuna metodologia alternativa per il calcolo del prezzo del vapore e l'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (79) Daxin ha contestato anche il fatto che la decisione della Commissione di utilizzare il costo di macinazione/molatura di altri produttori esportatori inseriti nel campione per adeguare il valore di riferimento per il minerale di manganese non fosse giustificata, in quanto il costo era irragionevolmente elevato. Daxin non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale argomentazione né ha proposto un'opzione alternativa. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

Energia elettrica

- (80) Xiangtan ha contestato la decisione della Commissione di cambiare la fonte dei dati per la determinazione del valore di riferimento per l'energia elettrica passando da ENEL S.A., originariamente proposta nella prima e nella seconda nota, a EMCALI, il fornitore di energia della regione di Cali, dove ha sede la società Quimpac. Innanzitutto, detto soggetto ha sostenuto che, non essendo Quimpac un produttore di EMD, la sua ubicazione era irrilevante. In secondo luogo, detta società ha sostenuto che le tariffe di EMCALI non includevano una tariffa applicabile per l'uso industriale. La Commissione ha respinto entrambe queste argomentazioni. Quimpac è stata scelta come società di riferimento in quanto utilizza il medesimo processo di elettrolisi di un produttore di EMD, una circostanza questa che la rende un rappresentante adatto per comprendere la struttura dei costi di un produttore di EMD in termini di approvvigionamento energetico. Per quanto concerne le tariffe energetiche applicate, i prezzi pubblicati nel listino



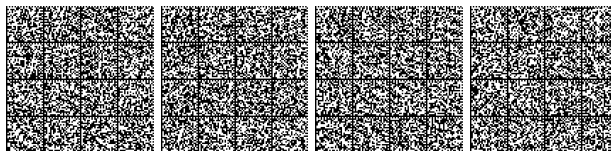
prezzi di EMCALI, accessibile a tutte le parti interessate, sono applicabili tanto agli utilizzatori commerciali quanto a quelli industriali. Questo approccio è ulteriormente sostenuto dall'utilizzo di livelli di tensione molto elevati (categoria 3), che esulano dalla portata delle tipiche attività residenziali o commerciali generali e sono indicativi di un consistente consumo industriale di energia elettrica. La decisione della Commissione di applicare la categoria del livello di tensione più elevata disponibile si basa sulla logica che essa serve a rappresentare in modo accurato un'utenza industriale che consuma ampie quantità di energia elettrica nei suoi processi produttivi.

Spese generali di produzione, SGAV e profitti

- (81) Xiangtan ha contestato l'uso delle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e dei profitti di Quimpac de Colombia nella costruzione del valore normale per tre motivi. Detto soggetto ha sostenuto innanzitutto che il risultato finanziario di Quimpac non offriva una buona approssimazione per la produzione di EMD. In secondo luogo, ha sostenuto che il livello di profitto era superiore a quello normalmente conseguibile da un produttore di EMD e ha proposto di utilizzare i profitti dei produttori dell'Unione o di Tosoh Japan. In terzo luogo, ha sostenuto che non erano disponibili dati finanziari dettagliati per la società e che quindi non era possibile verificare voci quali le spese di nolo, le spese di imballaggio, altri costi o le spese di ricerca e sviluppo e quindi non è possibile garantire che non vi sia una doppia contabilizzazione nel momento in cui si effettua un confronto tra i prezzi.
- (82) La Commissione ha respinto le argomentazioni formulate per i motivi che seguono. Innanzitutto Xiangtan non ha dimostrato il motivo per cui i prodotti fabbricati da Quimpac (prodotti a base di cloro e soda) non renderebbero tale impresa una buona approssimazione per i produttori di EMD. Xiangtan non contesta il fatto che Quimpac utilizzi immobilizzazioni comparabili (impianto di elettrolisi) e presenti un consumo elevato di energia elettrica. In secondo luogo, il ragionamento alla base della scelta di Quimpac e la descrizione del processo sono stati debitamente illustrati nel regolamento provvisorio (sezione 3.2.2.4). La Commissione non può quindi utilizzare i risultati finanziari dell'industria dell'Unione e della società giapponese né per calcolare il valore normale, né per confrontarlo con i risultati finanziari delle società selezionate. In terzo luogo, nonostante le limitazioni dei dati disponibili per Quimpac, la Commissione ritiene che, in assenza di bilanci più dettagliati, tali dati forniscano una rappresentazione ragionevolmente accurata delle SGAV e dei profitti della società. Infine Xiangtan non ha fornito alcuna alternativa. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

3.2.4. Altre osservazioni

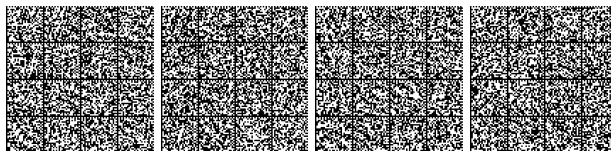
- (83) Xiangtan, Daxin, CCCMC e GMIA hanno sostenuto che il margine di dumping dovrebbe essere calcolato utilizzando il prezzo di vendita all'esportazione e il valore normale al netto dell'IVA. Nel contesto dell'inchiesta è stato dimostrato che, in base alla politica cinese di rimborso dell'IVA all'esportazione, i produttori esportatori che esportavano EMD non potevano beneficiare del rimborso dell'IVA. Ciò significava che i produttori di EMD dovevano sostenere un costo supplementare all'atto dell'esportazione. La Commissione ha quindi apportato un adeguamento al valore normale, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, al fine di rispecchiare il costo totale sostenuto in ragione del sistema di IVA adottato.
- (84) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Daxin ha ribadito l'argomentazione formulata nella fase provvisoria, secondo cui non era necessario effettuare alcun adeguamento dell'IVA al valore normale poiché Daxin effettuava le vendite all'esportazione verso l'Unione tramite operatori commerciali nazionali e quindi non sosteneva alcun costo aggiuntivo all'atto dell'esportazione. La Commissione ha rilevato che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), il fatto che Daxin avesse esportato direttamente nell'Unione o tramite un operatore commerciale situato in Cina non aveva rilevanza. L'adeguamento al valore normale di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), rimaneva giustificato dalla non applicabilità del rimborso dell'IVA sulle vendite all'esportazione di EMD. L'argomentazione è stata pertanto respinta. Xiangtan ha contestato la metodologia applicata dalla Commissione per estrapolare il costo dei materiali di consumo e delle spese generali di produzione come percentuale rispettivamente del costo delle materie prime e dei costi diretti. La medesima osservazione è stata formulata per quanto concerne l'estrapolazione del costo dei trasporti come percentuale del costo delle materie prime. Xiangtan ha sostenuto che si trattava di voci di costo a sé stanti, in nessun modo collegate al valore dei fattori produttivi, e che la Commissione avrebbe dovuto individuare valori di riferimento adeguati separatamente dagli altri fattori produttivi oppure utilizzare il costo effettivo dei produttori esportatori.



- (85) La Commissione ha inoltre osservato che, una volta accertata l'esistenza di distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, non sarebbe appropriato utilizzare i costi effettivi, a meno che non si sia accertato che sono esenti da distorsioni sulla base di elementi di prova precisi e adeguati. Tale circostanza non si è verificata in quanto non sono stati presentati elementi di prova di questo tipo. Dato che la Commissione ha ritenuto che tali vendite fossero distorte, è stato necessario trovare dei valori di riferimento adeguati. In linea di principio, qualora non sia possibile riscontrare valori di riferimento adeguati per un costo, la Commissione li stabilirà sotto forma di rapporto rispetto al gruppo di costi cui essi si riferiscono (che si tratti del costo di tutte le materie prime o dei costi di produzione). Una volta stabiliti i costi esenti da distorsioni delle materie prime o i costi di produzione, la Commissione applicherà il valore di riferimento per stimare il costo esente da distorsioni in questione, preservando in tal modo la struttura dei costi del produttore esportatore. Xiangtan non ha fornito un'alternativa più ragionevole a questo metodo.
- (86) Xiangtan ha contestato il fatto che la Commissione abbia utilizzato per il calcolo del margine di dumping una tabella COM PCN basata su una media annuale, anziché ricorrere alla tabella COM PCN originariamente presentata e basata sui documenti contabili relativi ai costi mensili, senza spiegare il motivo della sua decisione. Xiangtan ritiene che ciò non sia conforme all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo il quale i costi dovrebbero di norma essere calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all'inchiesta. Poiché la Commissione utilizza un valore normale medio annuo nelle sue inchieste, ha ritenuto opportuno utilizzare i costi generati annualmente, consentendo una verifica diretta rispetto ai bilanci annuali certificati della società, una circostanza questa che aumenta l'affidabilità e la trasparenza dei dati utilizzati. Inoltre il valore medio annuale è stato calcolato sulla base delle registrazioni tenute da Xiangtan e quindi l'articolo 2, paragrafo 5, non è stato violato. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (87) Autlan ha chiesto alla Commissione di adottare nella sua determinazione finale azioni appropriate nei confronti di un produttore di EMD di proprietà del gruppo South Manganese, il medesimo gruppo a cui apparteneva Daxin, al fine di evitare potenziali canalizzazioni aziendali. La Commissione ha sottolineato che soltanto i produttori che hanno esportato durante il periodo dell'inchiesta figurano nel dispositivo del regolamento, qualora si siano manifestati durante l'inchiesta. La società in questione non ha esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta e non può pertanto essere elencata nel regolamento. La richiesta è stata quindi respinta.

3.3. Prezzo all'esportazione

- (88) Xiangtan ha espresso disaccordo circa il metodo utilizzato dalla Commissione per correggere il costo del nolo marittimo impiegato per costruire il valore CIF. La Commissione ha utilizzato le tariffe dei cinque mesi in cui Xiangtan ha effettivamente sostenuto il costo del nolo per le vendite CIF e «rese al luogo di destinazione» (*Delivered At Place* - DAP) e quotazioni di altri esportatori inseriti nel campione per i restanti sette mesi. Successivamente la Commissione ha calcolato una tariffa media annua per costruire il valore CIF delle vendite per le quali non è stato effettuato il nolo marittimo. Xiangtan ha sostenuto che non era appropriato utilizzare la media annuale delle tariffe per il nolo marittimo, in quanto ciò non teneva conto della significativa fluttuazione dei noli marittimi verificatasi nel 2022, che hanno inciso in maniera sostanziale sul valore CIF da un mese all'altro. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha applicato tariffe mensili per il nolo marittimo al fine di costruire il valore CIF.
- (89) Xiangtan ha inoltre sostenuto che la Commissione ha calcolato l'assicurazione marittima in base a una percentuale sul valore della fattura, mentre avrebbe dovuto calcolarla in base al costo di assicurazione effettivamente pagato dalla società durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha rettificato il calcolo di conseguenza.
- (90) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xiangtan ha rilevato che la Commissione, pur accettando di calcolare il premio per l'assicurazione marittima sulla base del costo assicurativo effettivamente pagato dalla società, ha applicato una formula errata nel calcolo, in quanto non ha incorporato il differenziale abituale dell'1,1 utilizzato dalle compagnie assicurative per determinare le spese assicurative per il nolo marittimo. La Commissione ha concluso che l'applicazione di tale correzione non significativa non avrebbe inciso né sul margine di pregiudizio né su quello di dumping. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (91) In seguito alla pubblicazione delle misure provvisorie, Daxin ha presentato ulteriori informazioni in merito ai prezzi all'esportazione dell'operatore commerciale indipendente che vendeva EMD al suo cliente dell'Unione e ha chiesto alla Commissione di utilizzare tali dati sulle esportazioni ai fini del calcolo del prezzo CIF alla frontiera dell'Unione.



- (92) Autlan ha reagito alla presentazione del questionario da parte dell'operatore commerciale indipendente di Daxin sostenendo che era stato ricevuto diversi mesi dopo il termine stabilito nella sezione 5.3 dell'avviso di apertura.
- (93) Daxin ha ribattuto che, secondo l'avviso di apertura, le parti interessate avevano la facoltà di presentare nuove informazioni fattuali prima della scadenza del termine fissato per presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle risultanze provvisorie e che pertanto riteneva accettabili tali nuovi elementi di prova.
- (94) La Commissione ha rilevato che l'operatore commerciale indipendente non aveva collaborato all'inchiesta e la Commissione non era quindi in grado di verificare i suoi dati entro il termine previsto per l'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (95) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Daxin ha ribadito la propria argomentazione, avanzata nella fase provvisoria, secondo cui la Commissione dovrebbe utilizzare il prezzo all'esportazione dell'operatore commerciale indipendente per calcolare il margine di pregiudizio, senza la presentazione di ulteriori argomentazioni. Questa argomentazione è stata respinta per i motivi illustrati al considerando 94.

3.4. Confronto

- (96) Autlan ha sostenuto che i produttori esportatori cinesi stanno praticando un dumping mirato e ha chiesto alla Commissione di affrontare la questione. La Commissione ha analizzato la situazione e ha concluso che non vi sono elementi di prova di dumping mirato nel fascicolo. La variazione dei prezzi nel periodo dell'inchiesta è stata in linea con l'andamento del mercato e con le variazioni dei prezzi delle materie prime e dei prezzi in generale. Anche dall'analisi delle vendite di determinati produttori esportatori nelle diverse regioni non sono emerse differenze di prezzo significative e di conseguenza non sono state evidenziate pratiche di dumping mirate. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

3.5. Margini di dumping

- (97) In seguito alle argomentazioni delle parti interessate, come illustrato sopra, la Commissione ha riveduto i margini di dumping.
- (98) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping definitivo
Xiangtan	47,2 %
Guiliu	62,9 %
Daxin	18,3 %
Altre società che hanno collaborato	47,4 %
Tutte le altre società	100,9 %

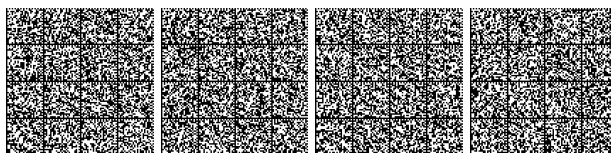
4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (99) In assenza di osservazioni riguardanti la determinazione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 204 a 206 del regolamento provvisorio.

4.2. Consumo dell'Unione

- (100) In assenza di osservazioni riguardanti il consumo dell'Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 207 a 209 del regolamento provvisorio.



4.3. Importazioni dal paese interessato

- (101) In assenza di osservazioni riguardanti le importazioni dal paese interessato, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 210 a 214 del regolamento provvisorio.

4.3.1. Prezzi delle importazioni dal paese interessato, undercutting e contrazione dei prezzi

- (102) In assenza di osservazioni riguardanti il prezzo delle importazioni dal paese interessato, l'undercutting e la contrazione dei prezzi, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 215 a 221 del regolamento provvisorio.

4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1. Osservazioni generali

- (103) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 222 a 225 del regolamento provvisorio.

4.4.2. Indicatori macroeconomici

4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (104) In assenza di osservazioni riguardanti la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 226 a 228 del regolamento provvisorio.

4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (105) In assenza di osservazioni riguardanti il volume delle vendite e la quota di mercato, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 229 a 231 del regolamento provvisorio.

4.4.2.3. Crescita

- (106) In assenza di osservazioni riguardanti la crescita, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 232 del regolamento provvisorio.

4.4.2.4. Occupazione e produttività

- (107) In assenza di osservazioni riguardanti l'occupazione e la produttività, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 233 a 235 del regolamento provvisorio.

4.4.2.5. Entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (108) In assenza di osservazioni riguardanti l'entità del margine di dumping e la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 236 e 237 del regolamento provvisorio.

4.4.3. Indicatori microeconomici

4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (109) In assenza di osservazioni riguardanti i prezzi e i fattori che incidono sui prezzi, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 238 a 241 del regolamento provvisorio.

4.4.3.2. Costo del lavoro

- (110) In assenza di osservazioni riguardanti il costo del lavoro, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 242 e 243 del regolamento provvisorio.



4.4.3.3. Scorte

- (111) In assenza di osservazioni riguardanti le scorte, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 244 e 245 del regolamento provvisorio.

4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

- (112) In assenza di osservazioni riguardanti la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitale, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 246 a 251 del regolamento provvisorio.

4.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (113) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, i produttori esportatori cinesi inseriti nel campione così come CCCMC e GMA hanno contestato il pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione di cui alle conclusioni, dimostrato dalla contrazione dei prezzi causata dai notevoli quantitativi di importazioni a basso prezzo provenienti dalla Cina, soprattutto nella seconda metà del periodo in esame (dal 2021 al periodo dell'inchiesta), per i motivi seguenti:

- nel periodo dell'inchiesta il prezzo medio cinese è aumentato più di quello dell'industria dell'Unione;
- la differenza di prezzo tra quello delle importazioni provenienti dalla Cina e quello praticato dall'industria dell'Unione è stata minore durante il periodo dell'inchiesta rispetto al 2019 ⁽¹⁶⁾, quando la redditività dell'industria dell'Unione era sana ⁽¹⁷⁾;
- gli aumenti del costo di produzione affrontati dai produttori dell'Unione sono stati causati dalla crisi energetica del 2021 e dalle perturbazioni della catena di approvvigionamento e della produzione derivanti dalle misure restrittive messe in atto dai governi di tutta Europa a causa della pandemia di COVID-19 (dal 2020 fino alla metà del 2022), con un impatto sui risultati finanziari delle società della maggior parte delle industrie europee.

- (114) Dall'inchiesta è emerso che le vendite dell'industria dell'Unione sono diminuite di [7-8,5] milioni di kg dal 2019 al periodo dell'inchiesta. Tali volumi di vendita persi, associati alla contrazione dei prezzi, sono stati penalizzanti per l'industria degli EMD ad alta intensità di capitale, che ha costi fissi elevati. La differenza tra il prezzo medio all'importazione dalla Cina e il prezzo praticato dall'industria dell'Unione, pur essendo più elevata nel 2019, ha avuto un effetto decisamente minore sulla redditività, dato che l'industria dell'Unione ha venduto [7-8,5] milioni di kg di EMD in più nel 2019 rispetto al periodo dell'inchiesta.

- (115) Come previsto dal regolamento provvisorio, la diminuzione dei volumi di vendita ai prezzi soggetti a contrazione ha comportato un deterioramento di tutti gli indicatori di prestazione finanziaria dell'industria dell'Unione. Il modesto livello di profitto conseguito dall'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta è stato ottenuto a costo di un flusso di cassa negativo e pertanto non è stato sostenibile.

- (116) Come ulteriormente riconosciuto nelle risultanze provvisorie, l'aumento del costo di produzione è stato dovuto a un marcato aumento dei prezzi dell'energia e di talune materie prime nella seconda metà del periodo in esame. Tuttavia l'incapacità dei produttori dell'Unione di aumentare i prezzi di vendita, associata alla significativa perdita di volumi di vendita in linea con l'aumento dei costi, è stata il risultato della contrazione dei prezzi esercitata dal picco di importazioni cinesi. Inoltre la pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione è stata più evidente nella seconda parte del periodo in esame ⁽¹⁸⁾.

- (117) Infine le restrizioni dovute alla COVID-19 non hanno inciso sui livelli di produzione dell'industria dell'Unione, dato che la produzione dell'Unione è aumentata nel 2020 e nel 2021 e gli impianti di produzione non hanno subito chiusure temporanee. I risultati finanziari dell'industria dell'Unione non avrebbero quindi potuto essere influenzati da tali restrizioni. Per questi motivi le argomentazioni sono state respinte.

⁽¹⁶⁾ Differenza di prezzo pari a circa il [5 %-7 %] nella seconda parte del periodo in esame e pari a circa l'[8 %-12 %] nel 2019.

⁽¹⁷⁾ La redditività è stata pari al [2 %-3 %] nel periodo dell'inchiesta e al [7 %-8 %] nel 2019.

⁽¹⁸⁾ I prezzi delle importazioni cinesi sono stati inferiori di circa il [10 %-15 %] rispetto al costo di produzione medio dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta, rispetto a una differenza di circa l'[1 %-2 %] nel 2019.



- (118) Daxin, CCCMC e GMIA hanno sostenuto che il considerando 220 del regolamento provvisorio, nel quale si afferma che «[t]uttavia, malgrado non sia stato riscontrato alcun undercutting sulle singole operazioni per due dei tre produttori esportatori inclusi nel campione, il prezzo medio delle importazioni cinesi totali nel mercato dell'Unione era del [5 %-9 %] circa inferiore al prezzo medio dell'industria dell'Unione per l'intero periodo in esame», non sarebbe sostenuto da elementi fattuali. Tali parti hanno sottolineato che i tre produttori esportatori cinesi inseriti nel campione rappresentavano quasi il 99 % del volume totale delle esportazioni cinesi di EMD verso l'Unione nel periodo dell'inchiesta, compresi tutti gli esportatori che hanno collaborato e altri produttori esportatori. Di conseguenza quasi il 99 % del totale degli EMD esportati dalla Cina nel periodo dell'inchiesta non presentava prezzi inferiori a quelli praticati dai produttori dell'Unione o presentava prezzi leggermente inferiori a questi ultimi.
- (119) La Commissione sottolinea la conclusione di cui al considerando 202 del regolamento provvisorio secondo la quale le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano il 65 % circa delle esportazioni totali cinesi nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Si rileva pertanto che l'assenza di undercutting riscontrata a livello di singola transazione per due dei tre produttori esportatori inseriti nel campione rappresentava meno della metà delle importazioni cinesi totali. Come affermato al considerando 215 del regolamento provvisorio, i prezzi delle importazioni sono stati stimati in base ai dati Eurostat, dividendo i valori totali delle importazioni cinesi per il volume totale di tali importazioni. Di conseguenza il prezzo medio delle importazioni cinesi totali nel mercato dell'Unione è risultato essere del [5 %-9 %] circa inferiore al prezzo medio dell'industria dell'Unione per l'intero periodo in esame. Le argomentazioni delle parti sono state pertanto respinte.
- (120) Daxin, CCCMC e GMIA hanno sostenuto altresì che la Commissione non ha valutato adeguatamente le differenze di prezzo tra i diversi tipi di EMD, in particolare il fatto che l'analisi del pregiudizio provvisoria si fosse basata sulla presunta contrazione dei prezzi dell'Unione causata dalle importazioni a prezzi inferiori provenienti dalla Cina, legate principalmente alle esportazioni cinesi di tipi di EMD di qualità inferiore, che quindi presentano di norma prezzi inferiori.
- (121) Come indicato al considerando 221 del regolamento provvisorio, la contrazione dei prezzi è stata accertata sulla base del prezzo medio delle importazioni totali dalla Cina, di conseguenza sono stati presi in considerazione tutti i tipi di EMD. L'argomentazione delle parti è stata pertanto respinta.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (122) In assenza di altre osservazioni riguardanti gli effetti delle importazioni oggetto di dumping, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando da 257 a 263 del regolamento provvisorio.

5.2. Effetti di altri fattori

5.2.1. Importazioni da paesi terzi

- (123) In assenza di osservazioni riguardanti le importazioni da paesi terzi, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando da 264 a 266 del regolamento provvisorio.

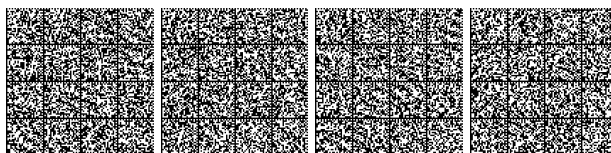
5.2.2. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

- (124) In assenza di altre osservazioni riguardanti l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando da 267 a 269 del regolamento provvisorio.

5.2.3. Altri fattori

- (125) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Daxin, CCCMC e GMIA hanno asserito che la perdita di vendite e di quota di mercato da parte dell'industria dell'Unione è stata causata da altri fattori, in particolare dall'incapacità di quest'ultima di fornire agli utilizzatori dell'Unione EMD di elevata qualità ^(*) in volumi sufficienti, in particolare nella seconda metà del periodo in esame, e di conseguenza gli utilizzatori hanno dovuto ricorrere alle

^(*) La produzione di batterie ad alte prestazioni (circa 1/2 dell'attività delle imprese produttrici di batterie) necessita di un tipo di EMD ad alto assorbimento di energia.



importazioni cinesi. Dette parti hanno sostenuto che uno dei due produttori dell'Unione (Autlan) non produceva EMD di elevata qualità e non mostrava l'intenzione di fabbricarne in futuro. Di conseguenza la mancanza di certificazione è stata la ragione per cui l'industria dell'Unione ha perso le vendite di EMD di elevata qualità e/o per motivi di capacità non ha potuto beneficiare appieno della nuova e crescente domanda di EMD di elevata qualità.

- (126) I due utilizzatori che hanno collaborato (Duracell e Varta) hanno sostenuto l'argomentazione di cui sopra, aggiungendo che l'industria dell'Unione non era in grado di soddisfare la domanda di EMD dell'Unione, mentre le importazioni da altri paesi terzi erano estremamente limitate e non costituivano una valida alternativa. Gli utilizzatori a valle non avevano quindi altra scelta se non quella di affidarsi alle importazioni provenienti dalla Cina.
- (127) L'inchiesta ha confermato che gli utilizzatori dell'Unione (produttori di batterie) necessitavano di una qualità variata di EMD ⁽²⁰⁾ per la loro produzione di batterie a secco, in base a parametri specifici per ciascun utilizzatore. Come stabilito al considerando 316 del regolamento provvisorio, tutti i tipi di EMD seguono il medesimo processo di produzione, mentre, come stabilito al considerando 25 del regolamento provvisorio, tanto gli EMD del tipo zinco-carbonio quanto quelli alcalini presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono utilizzati per le medesime finalità (produzione di batterie a secco). Lo stesso vale per gli EMD alcalini, indipendentemente dalla qualità asserita. Inoltre nessuno dei produttori cinesi o dell'Unione inseriti nel campione ha riferito o dimostrato differenze tra i tassi di consumo dei fattori di produzione tra quelli che vengono definiti tipi diversi di qualità di EMD nel periodo dell'inchiesta. La Commissione non ha quindi potuto stabilire una linea di demarcazione universale tra gli EMD alcalini di qualità «elevata» e «standard», ma tale distinzione è piuttosto specifica per ciascun utilizzatore. Nella sua analisi, la Commissione fa quindi riferimento agli EMD «di qualità standard» e «di elevata qualità» quando uno degli utilizzatori che hanno collaborato ritiene che gli EMD acquistati siano di elevata qualità o meno.
- (128) Tramite l'inchiesta è stato confermato che l'industria dell'Unione ha fornito agli utilizzatori tutte e tre le diverse qualità di EMD durante il periodo in esame. Nella loro produzione i due utilizzatori che hanno collaborato hanno utilizzato soltanto EMD alcalini, di qualità standard ed elevata. Nel periodo dell'inchiesta la quota di EMD che gli utilizzatori che hanno collaborato hanno acquistato dall'industria dell'Unione (nel suo complesso) ha rappresentato circa il [55 %-65 %] del totale degli EMD acquistati in tale periodo, tra cui EMD di tipo alcalino di elevata qualità per circa il [25 %-35 %] dei loro acquisti totali dall'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta. Autlan ha fornito a due dei tre principali utilizzatori dell'Unione EMD di qualità standard durante il periodo in esame ⁽²¹⁾ e disponeva di una certificazione rimasta in vigore per la fornitura del terzo utilizzatore. Nel medesimo periodo il secondo produttore dell'Unione (Tosoh) ha fornito ai tre principali utilizzatori dell'Unione (compresi i due che hanno collaborato) EMD di qualità standard e a due di essi EMD di elevata qualità. Tosoh disponeva di una certificazione rimasta in vigore per la fornitura di EMD di elevata qualità al terzo utilizzatore.
- (129) L'industria dell'Unione ha aumentato il livello di EMD di tipo alcalino di elevata qualità di [0,8-1,8] milioni di kg rispetto al 2019, ma ha perso l'[11 %-16 %] dei suoi volumi di EMD di tipo alcalino di elevata qualità dal 2021 al periodo dell'inchiesta a vantaggio delle importazioni dalla Cina, una circostanza questa che conferma che né la certificazione né i motivi relativi alla capacità hanno ostacolato l'industria dell'Unione nel fornire EMD di elevata qualità. Si osserva inoltre che l'industria dell'Unione ha dimezzato il livello dei propri investimenti, con un calo del 45 % durante il periodo in esame, rendendo impossibile qualsiasi investimento potenziale per aumentare la qualità o la capacità. L'istituzione di misure antidumping definitive in relazione agli EMD provenienti dalla Cina consentirebbe all'industria dell'Unione di investire in EMD di elevata qualità, investimenti attualmente ostacolati dalle importazioni oggetto di dumping, dalla perdita di quote di mercato e dalla scarsa redditività. Per questi motivi le argomentazioni sono state respinte.
- (130) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, CCCMC e GMIA hanno espresso il loro disaccordo con la Commissione, ribadendo che il presunto pregiudizio non è stato causato dalle importazioni di EMD dalla Cina, quanto piuttosto dall'incapacità dell'industria dell'Unione di fornirli o di fornire quantitativi sufficienti di EMD di tipo alcalino di elevata qualità. Tali soggetti hanno asserito altresì che la valutazione della Commissione era incompleta, come illustrato di seguito.

⁽²⁰⁾ EMD di bassa qualità (tipo zinco-carbonio), di tipo alcalino standard e di tipo alcalino di elevata qualità.

⁽²¹⁾ Nel periodo dell'inchiesta tali due utilizzatori hanno rappresentato il 70 % circa del consumo dell'Unione e uno di essi ha collaborato con l'inchiesta.



- (131) CCCMC e GMIA hanno sostenuto che la Commissione non ha distinto correttamente quali produttori di EMD sono in grado di produrre EMD di elevata qualità, definiti nelle loro osservazioni «EMD ad alto assorbimento di energia», sostenendo che sono gli utilizzatori a determinare il tipo di qualità e non i produttori. A questo proposito, la Commissione ha ribadito la propria spiegazione di cui al considerando 127, chiarendo che la distinzione è stata effettuata proprio secondo la definizione di qualità degli EMD data dagli utilizzatori e non su quella data dai produttori. In particolare la Commissione ha considerato come EMD di «elevata qualità» soltanto gli EMD alcalini qualificati come ad alto assorbimento di energia da parte di uno dei due utilizzatori. Per semplicità, tutti gli altri EMD alcalini sono stati considerati e indicati come EMD di qualità «standard».
- (132) CCCMC e GMIA hanno inoltre richiesto l'identificazione delle caratteristiche chimiche, tecniche, fisiche e di trasformabilità degli EMD di qualità elevata e standard, nonché l'identificazione delle caratteristiche critiche per la produzione delle batterie, osservando che tali caratteristiche non sono le stesse e che il mercato distingue chiaramente le batterie alcaline etichettate come premium (a lunga durata). La Commissione ha chiarito che, come indicato al considerando 127, gli EMD di tipo zinco-carbonio e di tipo alcalino di diverse qualità «condividono» le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base ed erano utilizzati per le medesime finalità (produzione di batterie a secco). Ciò non implicava che i parametri di ciascuna caratteristica fisica, chimica e tecnica fossero identici, piuttosto, come indicato nello stesso considerando, tali parametri erano specifici per ciascun utilizzatore. Le specifiche relative a tali parametri erano pertanto riservate e specifiche di una data società. Tali informazioni non potevano quindi essere divulgate. La Commissione ha inoltre rilevato che se alcune delle batterie alcaline presenti sul mercato erano etichettate come «premium» (a lunga durata), ciò non implicava che per la loro produzione venissero utilizzati soltanto EMD di elevata qualità, mentre le parti non hanno fornito alcun elemento di prova del contrario.
- (133) CCCMC e GMIA hanno criticato la Commissione per non aver riconosciuto che Autlan non era riuscita a soddisfare in modo persistente la certificazione degli utilizzatori per gli EMD di elevata qualità. La Commissione ha fatto riferimento al considerando 127 nel quale aveva rilevato che Autlan aveva fornito a due dei tre principali utilizzatori dell'Unione EMD di qualità standard durante il periodo in esame ⁽²⁾ e disponeva di una certificazione rimasta in vigore per la fornitura del terzo utilizzatore. Tale affermazione ha riconosciuto in realtà che Autlan non aveva fornito EMD di elevata qualità nel periodo in esame, mentre, come rilevato all'ulteriore considerando 128, l'industria dell'Unione (nel suo complesso) aveva fornito agli utilizzatori tutte e tre le diverse qualità di EMD durante il periodo in esame.
- (134) CCCMC e GMIA hanno infine aggiunto di non aver ricevuto alcuna adeguata divulgazione delle informazioni che consentisse loro di verificare i dati sugli EMD di tipo alcalino di elevata qualità dell'industria dell'Unione. La Commissione ha rilevato che i dati concernenti i tipi di prodotto fabbricati e venduti erano riservati e specifici per le singole società, in quanto contenevano volumi e valori individuali dei produttori dell'Unione (o dei produttori esportatori cinesi). Di conseguenza tali dati non potevano essere divulgati. Le argomentazioni delle parti sono state pertanto respinte.

5.3. Conclusioni relative al nesso di causalità

- (135) Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, la Commissione ha concluso che nessuno degli altri fattori esaminati nella fase provvisoria né nella fase definitiva era in grado di incidere in maniera rilevante sulla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione. Di conseguenza nessun fattore, analizzato individualmente o collettivamente, ha ridotto il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione al punto da compromettere la genuinità e la sostanzialità di tale nesso, e ciò conferma la conclusione di cui al considerando da 277 a 279 del regolamento provvisorio.

6. LIVELLO DELLE MISURE

- (136) Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha pertanto esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping.

⁽²⁾ Nel periodo dell'inchiesta tali due utilizzatori hanno rappresentato il 70 % circa del consumo dell'Unione e uno di essi ha collaborato con l'inchiesta.



- (137) Il denunciante ha sostenuto l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Al fine di effettuare una valutazione del livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in assenza di distorsioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Ha poi esaminato se il margine di dumping dei produttori esportatori inseriti nel campione, la cui principale materia prima è risultata soggetta a distorsioni, fosse superiore al loro margine di underselling.

6.1. Calcolo del margine di underselling

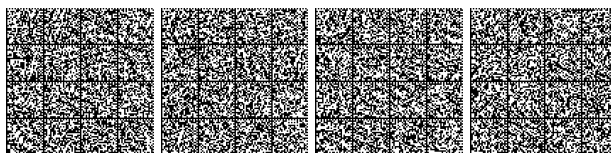
- (138) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, e dato che la Commissione non ha registrato importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, essa ha esaminato l'andamento dei volumi delle importazioni per stabilire se si era verificato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto dell'inchiesta durante il periodo di comunicazione preventiva e per riflettere quindi il pregiudizio aggiuntivo derivante da tale aumento nella determinazione del margine di underselling.
- (139) In base ai dati della banca dati Surveillance 3 ⁽²³⁾, nel periodo di comunicazione preventiva di quattro settimane i volumi delle importazioni dalla Cina sono stati inferiori del 45 % rispetto ai volumi medi delle importazioni nel periodo dell'inchiesta su una base di quattro settimane. La Commissione ha pertanto concluso che non vi era stato un sostanziale aumento delle importazioni oggetto dell'inchiesta nel periodo di comunicazione preventiva.
- (140) La Commissione pertanto non ha adeguato il margine di underselling a tale riguardo.

Profitto di riferimento

- (141) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, i produttori dell'Unione hanno contestato il livello del profitto di base [6 %-8 %] utilizzato per il calcolo del prezzo non pregiudizievole ⁽²⁴⁾, sostenendo che:
- era insufficiente per un'industria ad alta intensità di capitale e non consentiva continui investimenti in ricerca e sviluppo;
 - le importazioni cinesi a basso prezzo avevano avuto ripercussioni sul mercato dell'Unione per tutto il periodo in esame, in quanto hanno abbassato i prezzi e la redditività dei produttori dell'Unione per tutto il periodo in esame;
 - Tosoh ha ribadito che gli anni 1997-2001 non sono stati interessati da pratiche di dumping e sono indicativi del profitto di riferimento che l'industria dell'Unione potrebbe conseguire;
 - Tosoh ha asserito che, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, a ciascun produttore facente parte dell'industria dell'Unione deve essere applicato un margine di profitto non inferiore al 6 %;
 - Tosoh ha sostenuto che Tosoh Japan ha dimostrato il livello di profitto [11 %-20 %] applicabile all'industria degli EMD nell'inchiesta antidumping in corso in Giappone;
 - Autlan ha asserito che la redditività effettiva di Tosoh non aveva conseguito i livelli abituali per questo settore nel periodo 2018-2020 a causa dell'esiguo utilizzo degli impianti; di contro, Tosoh non ha affrontato la questione della sua capacità produttiva, ma ha affermato che le sue attività hanno subito ripercussioni negative nel 2020 dovute a circostanze specifiche interne alla società.

⁽²³⁾ Banca dati istituita a norma dell'articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo: https://taxation-customs.ec.europa.eu/online-services/online-services-and-databases-customs/surveillance-system_en?preLang=it.

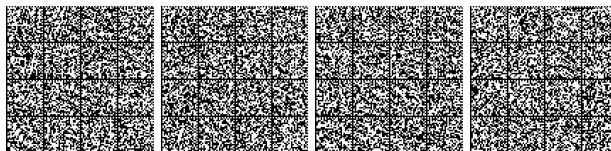
⁽²⁴⁾ La Commissione ha considerato i profitti conseguiti dai due produttori dell'Unione prima dell'aumento delle importazioni dalla Cina durante il periodo in esame, in particolare l'effettivo profitto ottenuto nel 2020, quando le importazioni oggetto di dumping avevano l'incidenza più bassa. Nel 2020 le importazioni cinesi hanno rappresentato la quota di mercato più esigua (10 %-20 %) durante il periodo in esame, mentre nell'anno in questione gli altri indicatori finanziari dell'industria dell'Unione avevano registrato l'andamento più positivo (l'importo più elevato per quanto riguarda il flusso di cassa e l'utile conseguito sul capitale investito).



- (142) Innanzitutto la Commissione ha rilevato che le argomentazioni ribadite dall'industria dell'Unione, concernenti l'utilizzo del livello di profitto del 15 % applicabile all'industria chimica, nonché i livelli di profitto conseguiti nel periodo 1997-2001 (prima dell'istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni di EMD dal Sudafrica ⁽²³⁾), erano già state respinte nel regolamento provvisorio e non erano state messe ulteriormente in discussione da nuovi elementi di prova. In secondo luogo, i produttori dell'Unione non hanno dimostrato che i livelli di profitto conseguibili da Tosoh Japan sul mercato giapponese fossero raggiungibili dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. In terzo luogo, la Commissione ha ritenuto che le circostanze comunicate da Tosoh nel 2020 fossero decisioni commerciali e non mettessero in discussione il livello di profitto conseguito in quell'anno.
- (143) La Commissione ha confermato che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, essa ha stabilito il profitto di base tenendo conto di fattori quali il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese interessato, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha ritenuto che il profitto conseguito dall'industria dell'Unione nel 2019 fosse più adeguato rispetto a quello realizzato nel 2020, stabilito nella fase provvisoria. In effetti, nel 2019, il prezzo delle importazioni cinesi era più elevato rispetto a quello applicato nel 2020 e i corrispondenti volumi erano ancora significativamente inferiori a quelli del periodo dell'inchiesta e l'industria dell'Unione ha effettuato investimenti decisamente più elevati rispetto agli anni successivi, quando tanto il livello degli investimenti quanto il livello di redditività dell'industria dell'Unione hanno iniziato a diminuire. La Commissione ritiene pertanto che il profitto conseguito dall'industria dell'Unione nel 2019 rispecchi il livello di redditività che ci si può attendere in condizioni di concorrenza normali e ha quindi utilizzato tale livello di profitto di base [7 %-9 %] per il calcolo del prezzo non pregiudizievole, mentre le argomentazioni delle parti sono state respinte.
- (144) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, entrambi i produttori dell'Unione hanno contestato le conclusioni della Commissione in merito al profitto di base utilizzato per calcolare il margine di underselling, sostenendo che fosse inadeguato per l'industria degli EMD. Autlan e Tosoh hanno sostenuto che la Commissione disponeva di elementi di prova sufficienti per concludere che Tosoh era stata influenzata da circostanze eccezionali nel periodo 2018-2020 e che il suo profitto non avrebbe dovuto essere utilizzato ai fini del calcolo del profitto di base ⁽²⁴⁾. Autlan ha inoltre sostenuto che la Commissione non avrebbe potuto stabilire un profitto di base del [7 %-9 %] per l'industria dell'Unione se avesse tenuto adeguatamente conto del livello di redditività necessario per coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo, facendo riferimento ai propri indicatori finanziari a tale riguardo. Tosoh ha inoltre aggiunto che la Commissione dovrebbe piuttosto utilizzare la redditività del periodo 1997-2001, essendo rappresentativa dell'ultimo periodo non soggetto a ripercussioni dovute alle pratiche di dumping, dal momento che dal 2002 al 2019 le importazioni oggetto di dumping di EMD dal Sudafrica hanno ridotto la redditività dell'industria dell'Unione degli EMD, sostituite poi dalle importazioni cinesi oggetto di dumping. Infine Autlan ha espresso disaccordo in merito alla risultanza della Commissione secondo cui i produttori dell'Unione non avevano dimostrato che i livelli di profitto conseguibili da Tosoh Japan sul mercato giapponese fossero raggiungibili dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione.
- (145) Innanzitutto la Commissione ha ricordato che il livello del profitto di base è stabilito a livello dell'industria dell'Unione nel suo complesso, ossia tenendo conto dei livelli di profitto di tutti i produttori dell'Unione, fatto salvo il caso in cui si possano dimostrare circostanze eccezionali che abbiano influito sul margine di profitto di un determinato produttore. La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati da Tosoh e ha concluso che le circostanze divulgate da Tosoh che hanno inciso sulle operazioni della società nel periodo 2018-2020 erano imputabili a decisioni aziendali e hanno portato al livello di profitto conseguito in ciascun anno. La Commissione ha pertanto proceduto a stabilire un livello di profitto di base per l'industria dell'Unione nel suo complesso, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. Dato che il profitto di base è stato stabilito per l'industria dell'Unione nel suo complesso, il livello di profitto di Autlan è stato quindi adeguatamente preso in considerazione. Inoltre, come indicato ai considerando 154 e 155, le spese per investimenti, R&S e innovazione in condizioni di concorrenza normali, come stabilito nel regolamento provvisorio (considerando 289), sono state aggiunte al profitto di base, portando a un profitto di riferimento pari all'[8 %-11 %].

⁽²³⁾ Regolamento (CE) n. 221/2008 del Consiglio, del 10 marzo 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di biossido di manganese originari del Sudafrica (GU L 69 del 13.3.2008, pag. 1).

⁽²⁴⁾ Autlan ha fatto riferimento alle risultanze cui è giunta la Corte di giustizia nella sua sentenza dell'8 giugno 2023, *Severstal/Commissione*, C-747/21 P (cause riunite C-747/21 P, C-748/21 P), ECLI:EU:C:2023:459, punti 76 e 79, e alle conclusioni dell'avvocato generale in tale causa (punti 33, 56 e 57).



- (146) Come si legge nella giurisprudenza evidenziata da Autlan nelle sue osservazioni, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in merito alla scelta del metodo di calcolo del margine di pregiudizio, a condizione che tale potere discrezionale sia esercitato rispettando le garanzie conferite dall'ordinamento giuridico dell'Unione nei procedimenti amministrativi e assicurandosi che la sua scelta conduca a risultati plausibili ⁽²⁷⁾. La Corte di giustizia precisa altresì che «la Commissione dispone altresì di un potere discrezionale per determinare [il] margine [di profitto di riferimento]» ⁽²⁸⁾. È proprio nell'ambito di tale discrezionalità che la Commissione ha già concluso che i livelli di profitto conseguiti nel periodo 1997-2001 non potevano essere considerati rappresentativi della situazione odierna dell'industria dell'Unione, a più di vent'anni di distanza, e quindi non erano considerati adeguati. Questa conclusione non è stata messa in discussione da nuovi elementi di prova e le argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (147) Analogamente, né Autlan né Tosoh hanno presentato nuove argomentazioni in grado di modificare la conclusione della Commissione secondo cui i produttori dell'Unione non avevano dimostrato che i livelli di profitto conseguibili da Tosoh Japan sul mercato giapponese fossero raggiungibili anche dall'industria dell'Unione, nel suo complesso, sul mercato dell'Unione.
- (148) Infine la Commissione ha espresso disaccordo in merito all'asserzione secondo cui il periodo 1997-2001 sarebbe stato l'ultimo non interessato da pratiche di dumping, dato che le misure antidumping contro le importazioni di EMD dal Sudafrica sono rimaste in vigore ininterrottamente tra il 2002 e il 2019, ripristinando la parità di condizioni sul mercato dell'Unione. Ciò nonostante, sulla base degli elementi di prova presentati dai denunciatori, l'industria dell'Unione ha conseguito comunque il livello più alto di redditività nel 2019.
- (149) Di contro, Daxin, CCCMC e GMIA hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il 2020 come anno più appropriato per stabilire il profitto di base, dato che diversi indicatori finanziari erano migliori in quell'anno, in particolare in considerazione dell'assenza di pressioni sui volumi e sui prezzi delle importazioni. La Commissione ha già riconosciuto tali fattori al considerando 143. Ciò non pregiudica tuttavia il fatto che l'industria dell'Unione abbia conseguito una redditività più elevata nel 2019 rispetto al 2020, ancora prima che le condizioni di mercato subissero una brusca svolta negativa. Poiché si trattava di un livello di redditività effettivamente conseguito, è stato considerato come un «livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali».
- (150) La Commissione ha quindi ribadito la propria conclusione secondo cui il livello di profitto conseguito dall'industria dell'Unione nel 2019 fosse il più appropriato da utilizzare come profitto di riferimento.

Spese per investimenti, ricerca e sviluppo («R&S») e innovazione

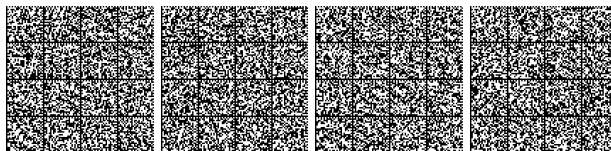
- (151) Xiangtan ha contestato il calcolo della differenza tra spese per investimenti, R&S e innovazione, dato che secondo le dichiarazioni rilasciate da Autlan a livello di gruppo ⁽²⁹⁾, durante l'anno in questione è stato completato un numero record di 93 progetti di investimento e la società ha soddisfatto in modo efficiente tutti gli impegni finanziari e le esigenze operative e di investimento. Xiangtan ha anche aggiunto che nel febbraio 2020 Autlan ha acquisito Cegasa Portable Energy e il suo stabilimento per la fabbricazione di diossidi di manganese elettrolitici, che la società è diventata Autlan EMD, e che un investimento di capitale così ingente ha inciso sulla capacità del gruppo di effettuare investimenti in R&S. Analogamente Xiangtan ha asserito che i bilanci di Tosoh ⁽³⁰⁾ hanno registrato un aumento su base annuale delle spese di R&S dal 31 marzo 2021 al 31 marzo 2023. Pertanto Tosoh è in grado altresì di effettuare investimenti a sostegno del cambiamento delle attrezzature e delle attività di R&S.
- (152) Autlan ha risposto all'osservazione asserendo che la stessa relazione annuale indicava che la società disponeva di quattro rami aziendali: Autlan Manganese, Autlan EMD, Autlan Energy e Autlan Metallorum. Di conseguenza i 93 progetti di investimento non si riferivano al ramo aziendale degli EMD, bensì ad Autlan Manganese, come indicato nella relazione stessa. Inoltre il ramo aziendale degli EMD aveva rappresentato il 3,63 % del fatturato totale delle vendite del gruppo.

⁽²⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'8 giugno 2023, *Severstal/Commissione*, C-747/21 P (cause riunite C-747/21 P, C-748/21 P), ECLI:EU:C:2023:459, punto 76.

⁽²⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'8 giugno 2023, *Severstal/Commissione*, C-747/21 P (cause riunite C-747/21 P, C-748/21 P), ECLI:EU:C:2023:459, punto 78.

⁽²⁹⁾ Relazione annuale 2022 di Autlan, https://www.autlan.com.mx/wp-content/uploads/2019/09/Informe_Anual_2022-ING.pdf.

⁽³⁰⁾ <https://www.tosoh.com/investors/audited-financial-statements>.



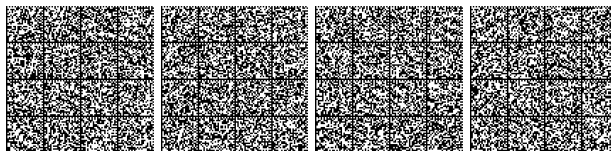
- (153) In effetti, come affermato al considerando 289 del regolamento provvisorio, la Commissione ha verificato i piani di investimento, i progetti respinti e rinviati, gli ordini di acquisto dei due produttori dell'Unione infine non eseguiti, che dimostravano la reale pianificazione degli investimenti. Le informazioni verificate facevano riferimento esclusivamente ad Autlan EMD, S.L. con sede a Oñati (Guipuzcoa), Spagna e a Tosoh Hellas Single Member S.A. con sede a Sindos, Grecia. L'argomentazione di tale parte è risultata essere infondata in quanto non sostenuta da elementi di prova concreti ed è stata pertanto respinta.
- (154) La Commissione ha pertanto ribadito la differenza tra le spese per investimenti, R&S e innovazione in condizioni di concorrenza normali, come stabilito nel regolamento provvisorio (considerando 289). Tale differenza, espressa in percentuale del fatturato, era pari all'[1 %-2 %].
- (155) Tale percentuale è stata aggiunta al profitto di base del [7 %-9 %] indicato al considerando 143, il che ha portato a un profitto di riferimento dell'[8 %-11 %].

Costi ambientali futuri

- (156) Xiangtan, CCCMC e GMIA hanno asserito che i futuri costi ambientali non dovrebbero essere aggiunti al calcolo del prezzo indicativo per i motivi che seguono:
- i produttori dell'Unione hanno ricevuto quote gratuite del sistema di scambio delle quote di emissioni («ETS») per il periodo in esame. Di conseguenza il profitto di base del [7 %-9 %] comprendeva già il beneficio di tali quote;
 - la Cina aveva un proprio meccanismo di scambio di emissioni di carbonio, pertanto i costi futuri cinesi dovrebbero essere soggetti a un raffronto adeguato;
 - il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) dell'UE imporrebbe i medesimi costi ai produttori esportatori cinesi, quindi tali costi dovrebbero compensare i costi di conformità al sistema ETS per l'industria dell'Unione.
- (157) Come indicato nella nota al fascicolo in merito al calcolo dei costi ambientali futuri ⁽²¹⁾, nel caso di specie non sono stati stabiliti costi futuri diretti legati all'ETS connessi al costo di acquisto di autorizzazioni per le emissioni. Gli unici costi futuri indiretti accertati legati all'ETS sono stati quelli legati al costo di acquisto dell'energia elettrica. Di conseguenza le quote ETS ricevute direttamente dai produttori dell'Unione non hanno contribuito all'ulteriore calcolo del prezzo indicativo. Per quanto riguarda i costi del carbonio cinesi, tali costi sono stati irrilevanti in quanto per il calcolo del margine di pregiudizio la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato nel periodo dell'inchiesta è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli dell'industria dell'Unione. Infine non vi erano elementi di prova secondo cui il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere si applicherebbe alle importazioni di EMD. Per questi motivi le argomentazioni sono state respinte.
- (158) Daxin, CCCMC e GMIA hanno asserito che la nota della Commissione al fascicolo ⁽²²⁾ riguardante i costi di conformità futuri indiretti non ha fornito una spiegazione ed elementi di prova essenziali ai fini dell'adeguamento (ad esempio, non ha specificato se i produttori dell'Unione hanno beneficiato di quote di emissioni gratuite o a pagamento nel periodo dell'inchiesta, o se questa situazione cambierà nel prossimo periodo 2024-2028), né ha fornito i calcoli effettivi pertinenti (ad esempio, il calcolo del fattore di CO₂ per l'energia elettrica). Le parti interessate non disponevano quindi alcuna base per controllare e verificare i calcoli/le conclusioni di cui alla sezione 2.2 della nota al fascicolo. Tutte queste informazioni devono essere divulgate.
- (159) La Commissione ha osservato che, come spiegato nella nota al fascicolo di cui sopra, i costi di conformità futuri indiretti legati al sistema ETS erano legati al costo di acquisto dell'energia elettrica, quindi non si riferivano a quote di emissioni gratuite o pagate. Il metodo di calcolo dei costi di conformità futuri indiretti, comprese le sue tre fasi, è stato spiegato nella nota al fascicolo e il risultato di ogni fase è stato fornito esprimendolo come un intervallo di valori. I dati dei produttori dell'Unione erano riservati e specifici delle singole società, in quanto contenevano i tassi e i costi individuali di consumo dell'energia elettrica. Di conseguenza tali dati non potevano essere divulgati e l'argomentazione delle parti è stata respinta.
- (160) Daxin, CCCMC e GMIA hanno chiesto alla Commissione di giustificare il suo uso dei dati di Bloomberg per il prezzo di proiezione delle quote in EUR/tCO₂ utilizzato per il calcolo dei costi ambientali futuri e hanno suggerito un'altra fonte (Statista) senza addurre i motivi per cui i dati di Bloomberg sarebbero meno affidabili.

⁽²¹⁾ Nota al fascicolo sul calcolo dei costi ambientali futuri t23.004660 dell'11.10.2023.

⁽²²⁾ Nota al fascicolo sul calcolo dei costi ambientali futuri t23.004660 dell'11.10.2023.



- (161) La Commissione ha osservato che la fonte suggerita dalle parti basava le previsioni relative al prezzo medio del carbonio sulla relazione «GHG Market Sentiment Survey» preparata per l'International Emissions Trading Association («IETA») da PwC. Tale relazione conteneva informazioni derivate da una varietà di fonti e PwC e IETA non hanno cercato di stabilire l'affidabilità di tali fonti o verificato le informazioni così fornite, come indicato nella relazione stessa ⁽³³⁾. La fonte utilizzata dalla Commissione si basa su Bloomberg (Bloomberg New Energy Finance) e include le proiezioni medie di diversi soggetti ⁽³⁴⁾, verificate e continuamente aggiornate dal servizio di Bloomberg. Per questo motivo, il prezzo medio ricavato da diverse fonti è stato considerato più affidabile rispetto a quello ricavato dalla fonte suggerita dalle parti. La Commissione ha quindi mantenuto la fonte stabilita e ha aggiornato il calcolo con i dati più recenti disponibili.
- (162) Tosoh ha sostenuto che il costo futuro dell'acquisto di quote di emissioni di CO₂ non era rispecchiato nei calcoli provvisori, in quanto nel periodo in esame la società aveva effettuato investimenti per ridurre il fabbisogno futuro di quote ETS.
- (163) La Commissione ha confermato che, come comunicato a Tosoh nella sua divulgazione delle informazioni individuale e nella nota al fascicolo ⁽³⁵⁾ sui calcoli dei costi ambientali futuri, la Commissione ha esaminato i costi ETS sostenuti durante il periodo dell'inchiesta, nonché l'ammontare delle quote ETS che dovranno essere acquistate nel periodo 2024-2028 e comunicate dai due produttori dell'Unione, se del caso. La Commissione ha tenuto conto, tra l'altro, delle quote ETS ricevute gratuitamente per il periodo dell'inchiesta e delle quote ETS riportate dagli anni precedenti, nonché del fabbisogno previsto di quote ETS. La Commissione ha calcolato i costi futuri diretti legati al sistema ETS (quote da acquistare moltiplicate per il loro prezzo). Dopo aver stabilito i prezzi delle quote ETS previste, la Commissione ha confrontato un costo medio per il periodo 2024-2028 con i costi rilevati durante il periodo dell'inchiesta. Poiché non è stata riscontrata alcuna differenza positiva tra i due valori, non sono stati stabiliti costi futuri diretti. La Commissione ha osservato inoltre che gli investimenti sostenuti nel periodo in esame per ridurre il fabbisogno di quote ETS sono stati presi in considerazione per stabilire il costo di produzione durante il periodo dell'inchiesta e tale costo di produzione è stato utilizzato per determinare il prezzo indicativo. L'argomentazione di tale parte è stata pertanto respinta.

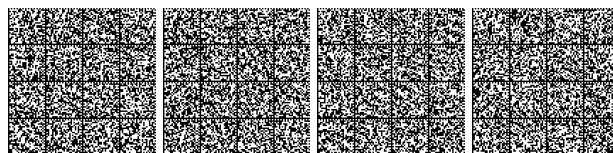
Comparabilità dei prodotti

- (164) Daxin ha chiesto un adeguamento tra il tipo di prodotto A (alcalino) e il tipo di prodotto C (zinco-carbonio) ai fini del calcolo del margine di pregiudizio, dato che il tipo A richiedeva più energia elettrica, vapore, agente di risciacquo e manodopera. Tuttavia, come indicato al considerando 127, né Daxin né altri produttori cinesi inseriti nel campione hanno segnalato alcuna differenza tra i tassi di consumo dei fattori di produzione per questi due tipi di prodotto. L'adeguamento non era quindi giustificato.
- (165) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Daxin ha sostenuto che il rifiuto dell'adeguamento tra i tipi di prodotto A e C non era giustificato e che i produttori cinesi non avevano l'obbligo di dimostrare che i due tipi di prodotto erano diversi. Daxin ha ribadito che il margine di pregiudizio dovrebbe essere valutato e calcolato sulla base dello stesso tipo di prodotti e che pertanto non è equo utilizzare il tipo di prodotto A per confrontare il tipo di prodotto C nel contesto del calcolo del margine di pregiudizio.
- (166) La Commissione ha ritenuto che, poiché nessuno dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato ha fornito dati relativi alle differenze in termini di produzione dei due tipi di prodotti, la Commissione non potesse applicare tale adeguamento. Per questo motivo, e in assenza di elementi di prova contrari, la Commissione ha concluso che non era giustificato alcun adeguamento.
- (167) Alla luce delle suddette modifiche dei calcoli dell'underselling e delle modifiche dei margini di dumping di cui alla precedente sezione 3.5, la tabella di cui al considerando 297 del regolamento provvisorio è aggiornata come segue:

⁽³³⁾ <https://www.ietat.org/resources/ghg-sentiment-survey/2023-survey/> (ultima consultazione: 31 gennaio 2024).

⁽³⁴⁾ Bloomberg NEF, Commerzbank AG, Banco Santander SA, Intesa Sanpaolo SpA, MUFG Bank.

⁽³⁵⁾ Nota al fascicolo sul calcolo dei costi ambientali futuri t23.004660 dell'11.10.2023.



Paese	Società	Margine di dumping (in %)	Margine di underselling (in %)
Repubblica popolare cinese	Xiangtan	47,2	8,6
	Guiliu	62,9	0
	Daxin	18,3	17,1
	Altre società che hanno collaborato	47,4	10,1
	Tutte le altre società	100,9	35,0

6.2. Esame del margine adeguato per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione in relazione alla Cina

- (168) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che era necessario valutare se esistessero distorsioni per quanto riguarda il prodotto oggetto dell'inchiesta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, secondo cui un dazio inferiore al margine di dumping sarebbe insufficiente per eliminare il pregiudizio causato da importazioni oggetto di dumping del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (169) Come spiegato nell'avviso di modifica, il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime in Cina in relazione al prodotto oggetto dell'inchiesta. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato le distorsioni asserite al fine di stabilire se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio.
- (170) L'inchiesta ha portato a confermare che non si effettuano rimborsi dell'IVA sulle esportazioni di minerale di manganese nel paese interessato. Tale circostanza è stata accertata durante le visite di verifica in Cina e mediante controllo incrociato operando un confronto con l'elenco ufficiale delle tasse imposte dal governo. La riduzione o la revoca del rimborso dell'IVA rientrano tra le distorsioni relative alle materie prime elencate all'articolo 7, paragrafo 2 bis, secondo comma, del regolamento di base.
- (171) Grazie all'inchiesta è stato altresì accertato che il minerale di manganese rappresentava più del 17 % del costo di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta nel paese interessato, soglia indicata all'articolo 7, paragrafo 2 bis, quinto comma, del regolamento di base, tanto a livello di paese quanto di singola società inserita nel campione.
- (172) Dall'analisi dei minerali di provenienza nazionale è emerso che i prezzi dei produttori esportatori che hanno collaborato erano inferiori rispetto al valore di riferimento, con sconti comprese tra il 10 % e il 63 %.
- (173) Di conseguenza la Commissione ha concluso che il minerale di manganese era soggetto a distorsioni significative ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.
- (174) Xiangtan, CCCMC e GMIA hanno sostenuto che la distorsione causata dal mancato rimborso dell'IVA sull'esportazione di minerale di manganese era infondata, in quanto tale circostanza è in vigore dal 2004 e pertanto i mercati si sarebbero riequilibrati negli ultimi vent'anni. La Commissione ha ritenuto che gli effetti della distorsione non fossero compromessi dalla loro durata. Dato che esistevano elementi di prova oggettivi dell'esistenza di tale distorsione, l'argomentazione è stata respinta.
- (175) Xiangtan ha asserito inoltre che la Cina era un importatore netto di minerale di manganese dato che il minerale locale era di scarsa qualità e quindi non vi era un valore di riferimento internazionale per detto minerale. Xiangtan ha sostenuto altresì che il minerale a bassa concentrazione estratto in Cina presentava una concentrazione di manganese inferiore al 20 % e non rientrava quindi nello stesso codice SA 2602 00 del minerale di manganese utilizzato per il valore di riferimento. La Commissione ha rilevato che Xiangtan non ha presentato alcun elemento



di prova che dimostri l'assenza di un mercato per il minerale con concentrazione inferiore al di fuori della Cina. Poiché il minerale estratto a livello nazionale, pur non rientrando nello stesso codice NC, era stato utilizzato dai produttori cinesi di EMD unitamente a minerali importati aventi concentrazioni più elevate, la Commissione ha ritenuto che l'impatto della distorsione riguardasse il mercato cinese di tutti i tipi di minerali di manganese e pertanto l'argomentazione di Xiangtan è stata respinta.

- (176) Xiangtan, CCCMC, GMIA e Guiliu hanno sostenuto che la soglia del 17 % stabilita nel regolamento di base non fosse stata raggiunta per il minerale di manganese, asserendo che i diversi tipi di minerale di manganese dovrebbero essere valutati separatamente. La Commissione ha tuttavia respinto tale argomentazione. Essa ha stabilito che, data la sostanziale variabilità in termini di tenore, il fattore principale è il tenore di manganese nel minerale. Pertanto ha concluso che tutti i minerali di manganese dovrebbero essere trattati come un'unica materia prima.
- (177) Guiliu ha sostenuto che, poiché importava la maggior parte dei suoi minerali, l'utilizzo di un prezzo medio ponderato sarebbe stato più appropriato per confrontare i prezzi con quelli internazionali. La Commissione ha ritenuto che Guiliu beneficiasse comunque di una distorsione legata alla fissazione dei prezzi dovuta al minerale di provenienza nazionale, ottenuto a prezzi inferiori al valore di riferimento, e tale circostanza rendeva quindi inadatto l'approccio della media ponderata. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
- (178) Autlan e Tosoh hanno sostenuto che le distorsioni relative alle materie prime non riguardavano soltanto il minerale di manganese, ma anche i fattori produttivi energetici utilizzati dai produttori esportatori cinesi e hanno chiesto alla Commissione di estendere l'ambito della sua inchiesta. Come illustrato al considerando 170, la Commissione ha stabilito distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base in relazione al minerale di manganese, applicabili a tutti i produttori esportatori inseriti nel campione. Di conseguenza non ha ritenuto necessario indagare ulteriormente sull'esistenza di altre distorsioni relative alle materie prime. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

6.2.1. Interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base

- (179) Avendo constatato l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime in Cina, quali definite all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se potesse concludere che era nell'interesse dell'Unione adottare determinare l'ammontare dei dazi definitivi in conformità all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutte le informazioni pertinenti alla presente inchiesta, comprendendo le capacità inutilizzate in Cina, la concorrenza per le materie prime e l'effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base. Per effettuare tale valutazione, la Commissione ha aggiunto domande specifiche nei questionari inviati a tutte le parti interessate. I due produttori dell'Unione e i due utilizzatori che hanno collaborato hanno risposto a tali domande.

6.2.1.1. Capacità inutilizzate nel paese esportatore

- (180) Sulla base delle informazioni fornite da Tosoh ⁽³⁶⁾, la capacità produttiva di EMD inutilizzata in Cina è stata stimata ammontare a circa [190 000 000-205 000 000 kg] ⁽³⁷⁾. Il mercato dell'Unione aveva invece una dimensione pari a [36 000 000-38 000 000] kg. In termini relativi, le capacità inutilizzate in Cina sono quindi estremamente elevate.
- (181) La Commissione ha pertanto concluso che in Cina esisteva una notevole capacità inutilizzata e che, se utilizzata, tale capacità aveva il potenziale di aumentare l'offerta globale del prodotto oggetto dell'inchiesta, di abbassare i prezzi e, di conseguenza, di compromettere l'efficacia della misura, se non era stabilita al livello di dumping.

6.2.1.2. Concorrenza per le materie prime

- (182) Per quanto riguarda la concorrenza per le materie prime, la Commissione ha stabilito che nel paese interessato non vi è alcun rimborso dell'imposta sul valore aggiunto sulle esportazioni di minerale di manganese e che il prezzo di tale minerale in Cina è significativamente inferiore al suo prezzo nei mercati internazionali rappresentativi (cfr. considerando 169 e 171). Come illustrato al considerando 172, il mercato cinese delle materie prime di minerale di manganese è stato considerato essere soggetto a distorsioni.

⁽³⁶⁾ Fonte: International Manganese Institute.

⁽³⁷⁾ Capacità totale di [470 000 000-490 000 000 kg] e produzione pari a [260 000 000-280 000 000 kg].



- (183) Di conseguenza la revoca del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto sulle esportazioni di minerale di manganese in Cina limita le esportazioni di tale minerale estratto in Cina. Aumentando artificialmente il livello dell'offerta di materie prime, il governo della Cina esercita una pressione al ribasso sui prezzi del minerale di manganese nazionale. I produttori cinesi di EMD corrispondono per il minerale di manganese nazionale un prezzo inferiore a quello che avrebbero dovuto corrispondere in assenza di tale restrizione all'esportazione. Per l'industria dell'Unione ne risulta uno svantaggio comparativo rispetto ai produttori esportatori cinesi.
- (184) Inoltre, secondo la fonte fornita da Autlan ⁽³⁸⁾, la Cina dispone della quarta maggiore produzione mineraria di minerale di manganese al mondo dopo Sudafrica, Gabon e Australia e può ancora contare su vaste riserve di tale minerale; due dei produttori esportatori cinesi di EMD inseriti nel campione possiedono miniere di minerale di manganese, ossia sono integrati verticalmente ⁽³⁹⁾ e utilizzano i minerali di manganese nazionali per produrre il prodotto oggetto dell'inchiesta. Allo stesso tempo, i produttori di EMD dell'Unione dipendono dalle forniture di minerale di manganese provenienti da mercati terzi. La Commissione ha pertanto concluso che il minerale di manganese, pur essendo disponibile per l'industria dell'Unione, ha un prezzo superiore a quello dei suoi concorrenti cinesi. L'industria dell'Unione si trova quindi in una posizione di svantaggio rispetto ai produttori esportatori cinesi.
- (185) Guiliu ha asserito che, secondo la fonte fornita ⁽⁴⁰⁾, il mercato cinese del minerale di manganese comprende oltre l'80 %-95 % di importazioni, quindi il mercato del minerale di manganese in Cina non è soggetto a distorsioni. Inoltre la produzione e l'estrazione interne di minerali di manganese in Cina riguardano principalmente minerali di manganese di basso livello, mentre la maggior parte del consumo e della domanda riguarda minerali di manganese di qualità elevata.
- (186) Come indicato al considerando 183, i produttori cinesi di EMD, compresi due dei produttori inseriti nel campione, utilizzano minerali di manganese nazionali per produrre il prodotto oggetto dell'inchiesta, nonostante l'asserito basso tenore di manganese. I produttori esportatori cinesi godono di un vantaggio sleale in quanto hanno accesso a prezzi artificialmente bassi del minerale di manganese nazionale in ragione delle normative interne illustrate nei considerando da 170 a 173. L'argomentazione di tale parte è stata pertanto respinta.

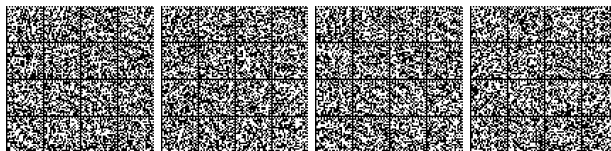
6.2.1.3. Effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione

- (187) Come spiegato al considerando 306 del regolamento provvisorio, gli EMD vengono utilizzati principalmente per la produzione di batterie a secco di tipo carbonio-zinco e alcaline, che rappresentano oltre il 90 % del loro utilizzo. I principali (ma non gli unici) utilizzatori sono i tre maggiori produttori di batterie dell'Unione. Due di questi produttori di batterie, Varta e Duracell, che rappresentano il [67 %-73 %] del consumo dell'Unione di EMD, hanno collaborato all'inchiesta. Come rilevato al considerando 179, entrambi gli utilizzatori che hanno collaborato hanno risposto alle domande sull'interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base.
- (188) Entrambi gli utilizzatori che hanno collaborato si sono dichiarati contrari alle misure più elevate, sostenendo che queste ultime inciderebbero in maniera sproporzionata sulla loro produzione di batterie a secco destinate ai consumatori, altamente dipendente dalle importazioni dal paese interessato, in particolare per quanto riguarda gli EMD di elevata qualità, come descritto al considerando 127; tali soggetti hanno asserito altresì che non disponevano di un'alternativa valida. Duracell ha sostenuto che la capacità degli utilizzatori di cambiare fornitore e di diversificare le loro fonti di approvvigionamento è una considerazione essenziale per valutare se le misure antidumping possono essere istituite con un margine di dumping più elevato: ribadendo che i) l'industria dell'Unione non era attualmente in grado di offrire agli utilizzatori dell'Unione un'alternativa valida; ii) le forniture di EMD da paesi terzi erano molto limitate in termini di quantitativi disponibili, erano costose e non erano ancora certificate presso i due utilizzatori che hanno collaborato. Si ricorda che, in ragione delle prescrizioni in materia di trasformabilità per l'utilizzo degli EMD da parte degli utilizzatori dell'Unione nella produzione di batterie, gli EMD devono passare attraverso prove rigorose e procedure di approvazione interna, prima di ottenere la certificazione per l'uso industriale. La certificazione di una nuova fonte di approvvigionamento di EMD costituisce quindi un processo lungo, senza alcuna garanzia di successo.

⁽³⁸⁾ Fonte: U.S. Geological Survey, *Mineral Commodity Summaries*, gennaio 2022, <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/mcs2022-manganese.pdf>.

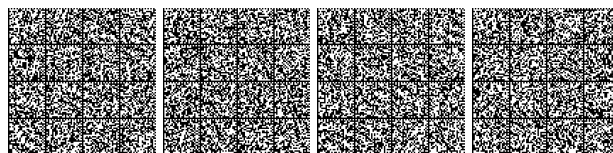
⁽³⁹⁾ Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd e Guangxi Daxin Huiyuan New Energy Technology Co. Ltd (fonte: allegato 2, t23.004362, 28.9.2023).

⁽⁴⁰⁾ <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1772377473207861712&wfr=spider&for=pc>.



- (189) Entrambi gli utilizzatori che hanno collaborato hanno sostenuto che qualora vengano istituite misure antidumping con un margine di dumping più elevato gli utilizzatori dell'Unione andrebbero in perdita. Tali soggetti hanno aggiunto che l'industria manifatturiera delle batterie dell'Unione nel suo complesso stava già affrontando una crescente pressione per rimanere redditizia in ragione dell'aumento dei costi di altre materie prime utilizzate nella produzione dei loro prodotti, quali l'aumento dei costi dell'energia, e che disponevano di una capacità molto limitata di trasferire l'importante aumento dei costi ai loro clienti finali, dal momento che il mercato delle batterie era fortemente guidato dai prezzi e l'uso di batterie di marche diverse era intercambiabile, nonostante il riconoscimento del marchio. La pressione sulla redditività dovuta all'aumento dei costi di produzione è stata ulteriormente intensificata dal contemporaneo aumento della concorrenza sui mercati delle batterie dell'UE e globali, da parte di concorrenti extra-UE e in particolare cinesi. Infine, gli impatti estremamente negativi sugli utilizzatori causati dalla mancata applicazione della regola del dazio inferiore sono stati più gravi dei potenziali effetti negativi di dazi antidumping inferiori sull'intera industria dell'Unione. Inoltre non vi sarebbe alcuna indicazione del fatto che le misure antidumping incentiverebbero l'industria dell'Unione a effettuare i necessari investimenti per migliorare la qualità, ma rafforzerebbero piuttosto l'attuale duopolio dei produttori di EMD dell'Unione, consentendo loro di fissare i prezzi senza investire nell'innovazione.
- (190) Innanzitutto la Commissione ha effettuato simulazioni sulla redditività di entrambi gli utilizzatori che hanno collaborato sulla base dei margini di dumping e di pregiudizio definitivi, ipotizzando che le fonti e i volumi degli acquisti di EMD e il fatturato realizzato sui prodotti a valle rimangano uguali a quelli del periodo dell'inchiesta. I costi delle materie prime, dell'energia elettrica e della manodopera sono stati adeguati, ove disponibili, al fine di rispecchiare i cambiamenti occorsi nel periodo successivo a quello dell'inchiesta. In considerazione dei risultati delle simulazioni è stato accertato che il profitto annuo complessivo di un utilizzatore in particolare sarebbe seriamente influenzato in modo negativo (l'utilizzatore sarebbe in perdita) se venissero istituiti dazi sulle importazioni dalla Cina a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Tale utilizzatore non sarebbe in grado di assorbire il costo di un dazio antidumping di livello superiore all'interno delle sue altre attività a livello di gruppo. Anche il profitto annuo complessivo dell'altro utilizzatore ne risentirebbe, ma in misura minore. Allo stesso tempo, anche se si prevede che grazie al sollievo offerto dalle misure più elevate l'industria dell'Unione sarà in grado di vendere volumi maggiori agli utilizzatori a prezzi competitivi, qualora uno degli utilizzatori dovesse cessare le proprie attività nell'Unione, i produttori di EMD dell'Unione perderebbero a loro volta direttamente più di un terzo del loro volume di vendite. Ciò andrebbe a scapito dell'industria dell'Unione, data l'importanza dei volumi venduti agli utilizzatori in questione che, come illustrato al considerando 306 del regolamento provvisorio, sono i suoi clienti principali.
- (191) In secondo luogo, la Commissione ha effettuato una simulazione dinamica della redditività di entrambi gli utilizzatori che hanno collaborato sulla base dei margini di dumping definitivi, ipotizzando che gli utilizzatori aumentino il prezzo di vendita delle pile alcaline del 3 % ⁽⁴¹⁾. Dal risultato di tale simulazione è emerso che un utilizzatore sarebbe comunque in perdita. Il profitto annuo complessivo dell'altro utilizzatore continuerebbe a essere influenzato negativamente, ma in misura decisamente minore. Tuttavia Duracell ha sostenuto che gli utilizzatori non erano stati in grado di trasferire completamente gli aumenti dei costi ai loro clienti finali in ragione dell'intensa concorrenza. Ogni precedente aumento di prezzo era sostenuto da miglioramenti delle prestazioni delle batterie. Inoltre gli utilizzatori non hanno mai potuto trasferire completamente i loro costi delle materie prime, in marcato aumento, in ragione delle crescenti importazioni di batterie cinesi di qualità comparabile. L'istituzione di misure antidumping al livello del margine di dumping più elevato renderebbe ancora più difficile la concorrenza sui prezzi tra l'Unione e i produttori cinesi di batterie destinate ai consumatori, considerando lo svantaggio che ciò arrecherebbe agli utilizzatori dell'Unione nei confronti dei loro concorrenti cinesi che si riforniscono di fattori produttivi per gli EMD da fornitori non soggetti a dazi.
- (192) In terzo luogo la Commissione ha altresì effettuato una simulazione dinamica sulla redditività di entrambi gli utilizzatori che hanno collaborato sulla base dei margini di dumping definitivi, ipotizzando che l'utilizzatore potenzialmente in perdita trasferisca tutte le sue forniture di EMD cinesi al suo produttore esportatore certificato e inserito nel campione, per il quale era stato stabilito un dazio antidumping inferiore. In considerazione dell'esito di tale simulazione è stato constatato che tale utilizzatore sarebbe comunque in perdita.
- (193) In quarto luogo, la Commissione ha preso in considerazione una simulazione ipotetica in cui gli utilizzatori sostituirebbero tutte le loro importazioni di EMD dalla Cina con importazioni dalla Colombia e dal Giappone, ai prezzi medi delle importazioni da tali paesi nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. In realtà Tosoh ha asserito che anche il Giappone, la Corea del Sud e la Russia erano importanti paesi esportatori e Autlan ha sostenuto che uno degli stabilimenti all'estero degli utilizzatori stava già importando EMD dalla Colombia. Come stabilito nelle sezioni 4.3.1 e 5.2.1 del regolamento provvisorio, tra i paesi citati soltanto la Colombia e il Giappone esportavano EMD nell'UE e per questo motivo sono stati gli unici paesi presi in considerazione nella simulazione in questione.

⁽⁴¹⁾ Un aumento analogo dei prezzi delle batterie era stato registrato dal 2021 al periodo dell'inchiesta nell'Unione.



Ciò nonostante la Commissione ha ritenuto che questo scenario nel quale gli utilizzatori passerebbero a importare EMD da qualsiasi paese terzo sarebbe molto improbabile, dato che: i) non ci sono capacità inutilizzate in tali paesi terzi che storicamente servono i loro mercati o quelli limitrofi; ii) non è mai stato conveniente in termini di costi per gli utilizzatori dell'Unione importare da mercati terzi diversi dalla Colombia, mentre dalle statistiche emerge che queste ultime importazioni sono state storicamente molto esigue; iii) i due utilizzatori dell'Unione che hanno collaborato non hanno certificato la qualità degli EMD provenienti da tali fonti, il che rende questa soluzione nel migliore dei casi una soluzione a lungo termine, se in qualche misura plausibile.

- (194) In quinto luogo, la Commissione ha preso in considerazione una simulazione ipotetica in cui i produttori di EMD dell'Unione avrebbero aumentato le loro capacità produttive in seguito all'istituzione delle misure antidumping. Tuttavia l'effetto immediato del dazio al livello del margine di dumping su un particolare utilizzatore renderebbe impossibile tale ipotesi, in quanto l'industria dell'Unione degli EMD potrebbe perdere più di un terzo delle proprie vendite, nel caso in cui tale utilizzatore diventasse in perdita e cessasse la propria attività. Pertanto, in caso di istituzione del dazio secondo il livello del margine di dumping, non sarebbe possibile un aumento delle capacità produttive da parte dell'industria dell'Unione degli EMD.
- (195) Infine l'industria a valle degli utilizzatori (produttori di batterie destinate ai consumatori) aveva circa 1 850 dipendenti nel periodo dell'inchiesta, un dato che superava in ampia misura il numero di [130-142] dipendenti dell'industria dell'Unione degli EMD. Di conseguenza, qualora venisse istituito un dazio antidumping al livello dei margini di dumping, un numero significativo di posti di lavoro verrebbe messo a rischio dai potenziali risultati finanziari negativi degli utilizzatori a valle.

6.2.1.4. Altri fattori

- (196) Tosoh ha asserito che qualora le misure antidumping venissero istituite in relazione al pregiudizio, data la natura dell'economia cinese e la capacità del governo cinese di dirigere e indirizzare le esportazioni attraverso particolari operatori di mercato, esiste un rischio significativo che le esportazioni possano essere incanalate attraverso l'esportatore soggetto a un dazio pari a zero. Di contro, i dazi istituiti sarebbero molto più uniformi se non si tenesse conto del margine di pregiudizio, una circostanza questa che diminuirebbe il rischio di elusione.
- (197) La Commissione ha rilevato che un'aliquota del dazio pari a zero può difficilmente comportare un rischio di canalizzazione delle esportazioni, dato il numero decisamente esiguo di operatori sul mercato e la necessità degli utilizzatori di disporre di materiale certificato. In ogni caso, come illustrato al considerando 228, la Commissione ha previsto altresì misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi individuali. In questo modo, eventuali cambiamenti in relazione ai modelli commerciali potrebbero individuati e affrontati facilmente dai servizi pertinenti della Commissione.
- (198) Tosoh ha rilevato altresì che le importazioni cinesi del prodotto oggetto dell'inchiesta beneficerebbero di un vantaggio competitivo in ragione della diversa regolamentazione in materia di emissioni di gas a effetto serra tra la Cina e l'Unione, dal momento che il prodotto oggetto dell'inchiesta non è stato incluso nell'elenco preliminare del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Al contrario, l'istituzione di misure sul prodotto oggetto dell'inchiesta promuoverebbe un trattamento equo e condizioni commerciali paritarie.
- (199) La Commissione ha rilevato che l'obiettivo delle misure antidumping era quello di ripristinare un commercio equo tra l'Unione e i suoi partner commerciali, mentre gli effetti del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere non rientravano nell'ambito della presente inchiesta.
- (200) Il medesimo produttore dell'Unione ha inoltre affermato che dazi antidumping istituiti al livello del margine di dumping salvaguarderebbero l'esistenza stessa dell'industria dell'Unione degli EMD, la sicurezza dell'approvvigionamento di EMD e, di conseguenza, la produzione di batterie a secco nell'Unione. Un dazio antidumping sulle importazioni dalla Cina, compreso tra il 18 % e il 50 %, inciderebbe sul costo di produzione dei produttori di batterie a secco dell'Unione soltanto per una percentuale compresa tra meno del 3 % e il 7,5 %. Inoltre, dati i livelli di pregiudizio e la pressione concorrenziale derivante da altre fonti di approvvigionamento di EMD, sarebbe sbagliato ipotizzare che i prezzi degli EMD di origine UE aumenterebbero in misura prossima all'intero valore equivalente ai dazi di dumping istituiti.
- (201) In seguito al ricalcolo dei dazi antidumping definitivi (considerando 98) e all'analisi degli effetti sulle catene di approvvigionamento delle società dell'Unione (considerando da 190 a 195), dazi antidumping istituiti al livello di margine di dumping più elevato minaccerebbero direttamente l'industria dell'Unione degli EMD con una perdita potenziale del [35 %-40 %] dei suoi volumi di vendita. L'argomentazione di tale parte è stata pertanto respinta.



6.2.1.5. Osservazioni delle parti successive alla divulgazione finale delle informazioni

- (202) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Autlan e Tosoh hanno contestato l'analisi della Commissione di cui alla sezione 6.2.1.3.
- (203) Tosoh ha sottolineato che uno dei tre principali utilizzatori, Advanced Power Solutions NV («APS»), non aveva collaborato all'inchiesta. Tosoh ha quindi citato l'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, il quale stabilisce che «[i]n assenza di cooperazione la Commissione può concludere che è conforme all'interesse dell'Unione applicare il paragrafo 2 bis del presente articolo», sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto dedurre da tale omessa collaborazione che l'istituzione di dazi al livello più elevato (margine di dumping) non sarebbe stata contraria al suo interesse o quanto meno, nella sua analisi, avrebbe dovuto analizzare le relazioni finanziarie pubblicamente disponibili di APS.
- (204) La Commissione osserva che la conclusione di cui al considerando 214, relativa al probabile effetto sproporzionatamente negativo del dazio pari al livello più elevato di dumping sulle catene di approvvigionamento delle società dell'Unione, si è basata sulle informazioni disponibili sui due utilizzatori che hanno collaborato e che rappresentano il [67 %-73 %] del consumo dell'Unione di EMD, nonché sulla stessa industria dell'Unione degli EMD. La rilevanza dell'utilizzatore che non ha collaborato rispetto al consumo dell'Unione era inferiore a un terzo e nel fascicolo non vi erano informazioni comprovate capaci di ribaltare la conclusione della Commissione di cui al considerando 214. L'argomentazione di tale parte è stata pertanto respinta.
- (205) Tosoh e Autlan hanno inoltre sostenuto che le simulazioni delle redditività effettuate dalla Commissione erano errate in quanto tenevano conto degli effetti degli elevati aumenti dei costi nel periodo successivo a quello dell'inchiesta in relazione ai costi di produzione (o ad alcuni di essi) delle batterie, mentre non rispecchiavano aumenti realistici dei prezzi delle batterie, in particolare alla luce degli aumenti dei prezzi al consumo nell'Unione. Tosoh ha sostenuto altresì che la Commissione non aveva fornito informazioni concrete sul motivo per cui aveva limitato la sua simulazione «dinamica» ad aumenti del 3 % nel 2022. Inoltre Tosoh ha asserito che la Commissione non aveva specificato in che modo i dati relativi al periodo successivo a quello dell'inchiesta renderebbero tale conclusione «manifestamente [sic] infondat[a]», né se tali dati utilizzati siano «palesi, incontrovertibili, duraturi e non passibili di manipolazioni, né [siano] la conseguenza di un'azione deliberata delle parti interessate», citando le conclusioni della Commissione in casi precedenti ⁽⁴²⁾.
- (206) A questo proposito la Commissione ha rilevato che, al fine di rendere le simulazioni di redditività il più possibile pertinenti alle attuali realtà di mercato, ha in effetti adeguato soltanto i costi riferiti delle materie prime ⁽⁴³⁾, dell'energia elettrica ⁽⁴⁴⁾ e del costo del lavoro ⁽⁴⁵⁾ degli utilizzatori dell'Unione, poiché tali adeguamenti potevano essere effettuati sulla base delle informazioni verificate presentate dalle parti o dei dati pubblicamente disponibili, proprio al fine di garantire l'affidabilità dei dati utilizzati. La Commissione ha inoltre osservato che le parti non avevano dimostrato il motivo per cui l'aumento del prezzo delle batterie del 3 % incluso nella simulazione di cui al considerando 191 non fosse realistico. Come osservato al considerando 191, tale aumento è avvenuto anche in passato, era basato sui dati verificati degli utilizzatori che hanno collaborato ed era specifico per le batterie destinate ai consumatori, contrariamente all'indice dei prezzi al consumo che comprende un paniere di mercato di vari beni e servizi di consumo. L'argomentazione delle parti è stata pertanto respinta.
- (207) Tanto Autlan quanto Tosoh hanno affermato che la conclusione della Commissione di cui al considerando 194 significa che l'effetto immediato dei dazi istituiti al livello del margine di dumping comporterebbe la cessazione della produzione di uno degli utilizzatori. La Commissione ha chiarito che questa non era l'interpretazione corretta della conclusione presentata in tale considerando. L'effetto immediato che tali dazi più elevati avrebbero sull'utilizzatore è che porterebbero a un aumento del suo costo di produzione, una circostanza questa che a sua volta, come recita il considerando 194, «potrebbe» comportare la cessazione di questa attività in ragione delle perdite.

⁽⁴²⁾ Cfr. rispettivamente regolamento (CE) n. 215/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 35 del 6.2.2002, pag. 1), considerando 14, e regolamento (CE) n. 437/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trotte grosse arcobaleno originarie della Norvegia e delle Isole Farøer (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 23), considerando 26.

⁽⁴³⁾ Variazione del prezzo del minerale di manganese dal periodo dell'inchiesta al 2023 in base ai dati di fastmarkets.com.

⁽⁴⁴⁾ Prezzi dell'energia elettrica per uso non domestico nell'UE-27 nella prima metà del 2023 rispetto al periodo dell'inchiesta (fonte: Eurostat - https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_pc_205/default/table?lang=en, pagina consultata il 22 dicembre 2023).

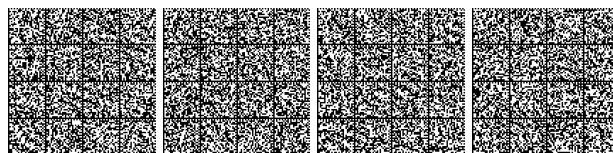
⁽⁴⁵⁾ Le retribuzioni di Duracell sono state adeguate secondo il tasso di indicizzazione dei salari per il 2023 stabilito dal comitato paritetico industriale (Joint Industrial Committee - JIC 200) in Belgio. I costi del lavoro di Varta sono stati adeguati sulla base degli elementi di prova presentati da Varta sulle retribuzioni rinegoziate.



- (208) Tosoh ha inoltre contestato la conclusione della Commissione secondo cui l'aumento dei costi di produzione degli utilizzatori, se i dazi fossero istituiti al livello del margine di dumping, non potrebbe essere trasferito ai consumatori, soprattutto perché la Commissione ha rilevato al considerando 311 del regolamento provvisorio che esiste la possibilità di «trasferire parte di questo aumento dei costi sui consumatori». La Commissione ha rilevato a questo proposito che si trattava di un delicato esercizio di bilanciamento al fine di determinare quale livello di aumento dei costi potesse essere trasferito sui consumatori e, quindi, quale livello di aumento dei costi fosse fattibile per gli utilizzatori che hanno collaborato. Come già stabilito al considerando 311 del regolamento provvisorio, soltanto una parte degli aumenti dei costi causati dall'istituzione di dazi al livello dei margini di underselling (che sono più bassi) può essere trasferita sui consumatori. Qualora i dazi venissero istituiti al livello dei margini di dumping (che sono più elevati) i costi aumenterebbero ulteriormente, rendendo naturalmente ancora più difficile trasferire tale aumento dei costi sui consumatori. L'argomentazione di tale parte è stata pertanto respinta.
- (209) Autlan ha inoltre illustrato come le dichiarazioni formulate da Varta nel suo comunicato stampa del 14 novembre 2023, in cui quest'ultima sostiene di aver migliorato la propria attività ⁽⁴⁶⁾, contraddicono le conclusioni della Commissione sulla redditività negativa degli utilizzatori. La Commissione ha osservato a questo proposito che, sebbene tali dichiarazioni presentino un quadro positivo, non mostrano una situazione finanziaria quantificabile rilevante ai fini della valutazione della redditività dell'utilizzatore. Nei suoi scenari ipotetici, invece, la Commissione si è basata sui dati granulari verificati forniti nel corso dell'inchiesta dagli utilizzatori che hanno collaborato. L'argomentazione di tale parte è stata pertanto respinta in quanto non motivata.
- (210) Autlan ha inoltre sostenuto che la causa principale della precaria situazione degli utilizzatori dell'Unione sono le importazioni oggetto di dumping di batterie a secco destinate ai consumatori provenienti dalla Cina, piuttosto che il costo di approvvigionamento degli EMD. Tosoh, al contrario, ha sostenuto che prendere in considerazione le importazioni di batterie a secco destinate ai consumatori cinesi come fattore nell'analisi di cui al considerando 191 equivale a sollevare la questione di potenziali pratiche di dumping in prodotti (batterie a secco destinate ai consumatori) che non sono correlati alla presente inchiesta. La Commissione ha osservato che in effetti non rientrava nell'ambito della presente procedura stimare le presunte pratiche di dumping concernenti le batterie a secco destinate ai consumatori. Tale osservazione formulata da Autlan ha quindi dovuto essere respinta. Allo stesso tempo, contrariamente a quanto asserito da Tosoh, la Commissione non ha sollevato una questione in merito a pratiche di dumping relative alle importazioni di batterie a secco destinate ai consumatori provenienti dalla Cina, ma ha semplicemente riconosciuto la realtà che tali importazioni sono presenti sul mercato dell'Unione in concorrenza rispetto alle batterie prodotte dagli utilizzatori dell'Unione. L'argomentazione di tale parte è stata pertanto respinta.
- (211) Autlan ha sostenuto che la Commissione non aveva analizzato a sufficienza gli effetti sulle catene di approvvigionamento degli utilizzatori asserendo, in sostanza, che se i dazi fossero stati istituiti al livello del margine di underselling, l'industria dell'Unione non sarebbe stata sufficientemente protetta e non avrebbe potuto riprendersi dal dumping pregiudizievole. Ciò sarebbe inoltre contrario all'interesse dell'Unione alla luce dell'iniziativa della Commissione sulle materie prime critiche ⁽⁴⁷⁾, che annovera il manganese del tipo per batterie tra le materie prime strategiche. La Commissione ha ricordato che le misure antidumping servivano a ripristinare un commercio equo e a valutare quale livello di dazi sia sufficiente per eliminare il pregiudizio cagionato all'industria dell'Unione, come indicato nel considerando 282 e concluso nei considerando da 295 a 297 del regolamento provvisorio. Allo stesso tempo, come indicato al considerando 179, l'analisi dell'effetto che i diversi dazi avrebbero sull'Unione nel suo complesso viene effettuata nel contesto della verifica dell'interesse dell'Unione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, in cui si tiene conto degli effetti sull'industria dell'Unione e sugli utilizzatori del prodotto oggetto dell'inchiesta. L'argomentazione di tale parte è stata pertanto respinta.
- (212) Tosoh e Autlan hanno poi contestato le simulazioni ipotetiche presentate dalla Commissione ai considerando 192 e 193, sostenendo che gli utilizzatori diversificherebbero realisticamente il più possibile le loro fonti di approvvigionamento, anche aumentando gli acquisti dall'industria dell'Unione. A questo proposito, la Commissione ha rilevato che in entrambe le simulazioni ha preso in considerazione gli scenari più ottimistici, in cui la totalità delle forniture interessate dai margini di dumping più elevati era sostituita dalle alternative più competitive in termini di costi (all'interno della Cina al considerando 192 o interamente da altri mercati terzi al considerando 193). Tali scenari consideravano quindi già i migliori esiti che gli utilizzatori potevano teoricamente conseguire. A questo

⁽⁴⁶⁾ Disponibile all'indirizzo: <https://www.varta-ag.com/en/about-varta/news/details/varta-ag-achieves-best-quarter-of-the-current-financial-year-to-date> (ultima consultazione: 31 gennaio 2024).

⁽⁴⁷⁾ Cfr. proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, articolo 1, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52023PC0160> (ultima consultazione: 31 gennaio 2024).



riguardo, la Commissione ha aggiunto altresì che, attraverso le cinque simulazioni di cui ai considerando da 190 a 194, ha valutato, sulla base dei dati a sua disposizione, la probabilità che gli utilizzatori che hanno collaborato possano far fronte ai costi più elevati degli EMD attualmente acquistati dai loro fornitori in Cina, così come i probabili effetti che tali costi avrebbero sulla loro redditività. L'analisi di tali simulazioni dovrebbe quindi essere considerata nel suo complesso, piuttosto che considerare le simulazioni singolarmente. Dato che pressoché da nessuna delle simulazioni sono emersi risultati positivi per gli utilizzatori che hanno collaborato, la Commissione ha concluso che, nel complesso, gli utilizzatori avrebbero molto probabilmente subito ripercussioni negative dall'istituzione di dazi al livello dei margini di dumping e il loro margine di manovra era limitato. Le argomentazioni delle parti sono state pertanto respinte.

(213) Infine Tosoh ha sostenuto di essere stata privata dei suoi diritti procedurali a causa della mancata divulgazione delle informazioni nel corso dell'inchiesta, con conseguenti limitazioni nella verifica delle origini dei dati e delle metodologie impiegati nella valutazione della Commissione dell'effetto dei dazi di dumping sull'industria utilizzatrice. La Commissione ha osservato che le informazioni presentate dagli utilizzatori che hanno collaborato, sulle quali ha basato le proprie conclusioni dopo averle verificate, sono state disponibili nel fascicolo dell'inchiesta per tutta la durata dell'inchiesta. Tale argomento è stato quindi respinto.

6.2.1.6. Conclusioni in merito all'interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base

(214) Su questa base, la Commissione ha valutato attentamente tutti gli elementi e non ha potuto concludere che sia nell'interesse dell'Unione determinare l'importo dei dazi in conformità all'articolo 7, paragrafo 2 bis, in particolare non è nell'interesse dell'Unione fissare il livello delle misure al livello del dumping in considerazione dell'effetto sproporzionatamente negativo che ciò potrebbe avere sulle catene di approvvigionamento delle società dell'Unione. La Commissione ha quindi confermato che le misure dovrebbero essere fissate in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, sulla base dei margini di underselling.

6.3. Conclusioni sul livello delle misure

(215) In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:

Paese	Società	Dazio antidumping definitivo (in %)
Repubblica popolare cinese	Xiangtan	8,6
	Guiliu	0
	Daxin	17,1
	Altre società che hanno collaborato	10,1
	Tutte le altre società	35,0

7. INTERESSE DELL'UNIONE

7.1. Interesse dell'industria dell'Unione

(216) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, CCCMC e GMIA hanno sostenuto che il mercato dell'Unione degli EMD prima del 2020 non era competitivo (duopolio), essendovi soltanto due produttori le cui capacità potevano storicamente soddisfare la domanda dell'Unione che erano redditizi in quanto potevano trasferire tutti gli aumenti dei costi ai loro clienti. Pertanto non si possono giustificare né i prezzi in eccesso del produttore dell'Unione, né i dati relativi al profitto di riferimento/margine di pregiudizio, né il calo dei prezzi del produttore dell'Unione, una volta ripristinata l'effettiva concorrenza sul mercato dell'Unione degli EMD nella seconda metà del periodo in esame attraverso le importazioni dalla Cina. Se le misure antidumping ripristinassero il duopolio, ciò danneggerebbe la concorrenza sul mercato dell'Unione e, a lungo termine, inciderebbe negativamente sui produttori a valle.



- (217) Come osservato dalla Commissione al considerando 286 del regolamento provvisorio, soltanto un numero limitato di produttori di sostanze chimiche al mondo era coinvolto nel processo di produzione degli EMD. Il fatto che soltanto due produttori dell'Unione siano riusciti a conseguire profitti nella prima metà del periodo in esame non costituisce una situazione di non concorrenza sul mercato dell'Unione, dato che il consumo sul mercato dell'Unione è stato rifornito dai produttori dell'Unione e da tutti i paesi importatori disponibili che producono EMD, compresa la Cina. Inoltre i dazi antidumping non creano una situazione di non concorrenza sul mercato dell'Unione, ma garantiscono una concorrenza leale tra l'Unione e i produttori esportatori del paese interessato. L'argomentazione della parte è stata pertanto respinta.
- (218) In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 301 a 303 del regolamento provvisorio.

7.2. Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti

- (219) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 304 e 305 del regolamento provvisorio.

7.3. Interesse degli utilizzatori

- (220) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Duracell ha affermato che l'impatto dei costi delle misure antidumping sugli utilizzatori dell'Unione è stato sottostimato nelle risultanze provvisorie, mentre la redditività degli utilizzatori dell'Unione non è stata suffragata da alcun elemento di prova. Infine entrambi gli utilizzatori che hanno collaborato hanno asserito che in caso di non applicazione della regola del dazio inferiore, gli utilizzatori dell'Unione diventerebbero non redditizi, una circostanza questa che metterebbe a rischio la sopravvivenza delle loro attività nell'Unione.
- (221) Come indicato nelle risultanze provvisorie, l'analisi dei dati degli utilizzatori si è basata sulle risposte verificate al questionario fornite da questi ultimi, tenendo conto dei dati relativi alle fonti, ai volumi e ai prezzi prima dell'applicazione dei dazi sugli acquisti e al fatturato conseguito sui prodotti a valle, compreso il livello di redditività raggiunto nel periodo 2021-2022. In effetti in tali anni è stata registrata una tendenza al ribasso della redditività degli utilizzatori. Tuttavia la Commissione ha stimato che se le misure antidumping definitive fossero rimaste al livello del margine di pregiudizio, gli utilizzatori avrebbero mantenuto comunque una redditività positiva anche tenendo conto del livello dei dazi antidumping e ipotizzando che l'aumento dei costi non verrebbe trasferito ai rispettivi clienti.
- (222) In assenza di altre osservazioni riguardanti l'interesse degli utilizzatori, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando 319 del regolamento provvisorio. Le osservazioni che riguardano l'interesse degli utilizzatori nel contesto dell'effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, sono state trattate alla sezione 6.2.1.3 del presente regolamento.

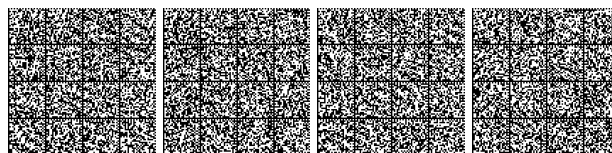
7.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (223) In base alle considerazioni esposte, le conclusioni di cui al considerando 320 del regolamento provvisorio vengono confermate.

8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

8.1. Misure definitive

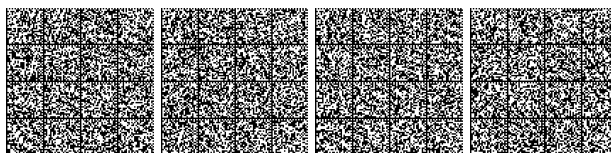
- (224) Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive per evitare che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (225) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo CIF, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:



Paese	Società	Margine di dumping (in %)	Margine di pregiudizio (in %)	Dazio antidumping definitivo (in %)
Repubblica popolare cinese	Xiangtan	47,2	8,6	8,6
	Guiliu	62,9	0	0
	Daxin	18,3	17,1	17,1
	Altre società che hanno collaborato	47,4	10,1	10,1
	Tutte le altre società	100,9	35,0	35,0

- (226) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (227) Una società può richiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria ragione sociale. La relativa domanda deve essere presentata alla Commissione ⁽⁴⁸⁾. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (228) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio sono necessarie misure speciali atte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
- (229) Anche se la presentazione di tale fattura è necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
- (230) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze può essere aperta un'inchiesta antielusione, se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Nell'ambito dell'inchiesta si potrà fra l'altro esaminare la necessità di sopprimere la/e aliquota/e individuale/i dei dazi e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

⁽⁴⁸⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.



- (231) Per garantire una corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.
- (232) I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all'aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) durante il periodo dell'inchiesta non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che durante il periodo dell'inchiesta ha esportato il prodotto in esame nell'Unione; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un momento successivo o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione.
- (233) Un esportatore o un produttore che non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo utilizzato per fissare il livello dei dazi attualmente applicabile alle sue esportazioni può chiedere alla Commissione di essere soggetto all'aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta, a condizione che siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo utilizzato per stabilire il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni; ii) non è collegato a una società che lo ha fatto e che pertanto è soggetta ai dazi antidumping; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un momento successivo o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione.

8.2. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

- (234) In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, si dovrebbero riscuotere definitivamente, fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio.

9. DISPOSIZIONI FINALI

- (235) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁹⁾, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
- (236) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici (ossia diossidi di manganese ottenuti mediante un processo elettrolitico) non sottoposti a successivo trattamento termico, attualmente classificati con il codice NC ex 2820 10 00 (codice TARIC 2820 10 00 10), originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

⁽⁴⁹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).



Paese	Società	Dazio antidumping definitivo (in %)	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd Jingxi Xiangtan electrochemical scientific ltd	8,6	899N
	Guangxi Guiliu New Material Co., Ltd Guangxi Xiatian Manganese Mine Co. LTD	0	899O
	Guangxi Daxin Huiyuan New Energy Technology Co., Ltd	17,1	899P
	Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	10,1	
	Tutte le altre società	35,0	C999

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figurì una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che l'ha emessa, identificato con nome e funzione, formulata come segue: *«Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte»*. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente per la determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽⁹⁰⁾, l'importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale che corrisponde al calcolo proporzionale del prezzo realmente pagato o pagabile.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

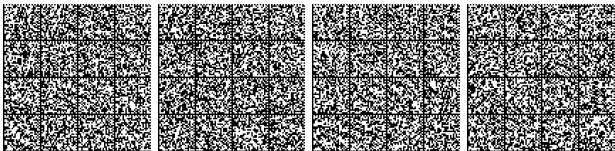
Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

Articolo 3

L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori dalla Repubblica popolare cinese e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:

- a) non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022);
- b) non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all'inchiesta iniziale; e

⁽⁹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).



- c) ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

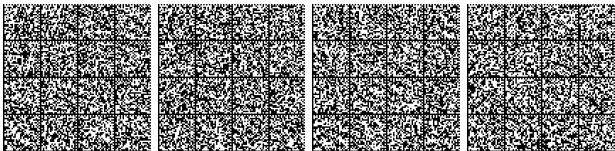


ALLEGATO

Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

Paese	Nome	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	Guizhou Redstar Developing Dalong Manganese Industry Co., Ltd.	899Q
	Guizhou Manganese Mineral Group Co., Ltd.	899R
	Prince Minerals China Ltd	899S
	Hunan Qingchong New Materials Co., Ltd.	899T

24CE1324



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/870 DELLA COMMISSIONE**del 13 marzo 2024****recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II di tale regolamento (gli Stati membri interessati). L'allegato I del suddetto regolamento di esecuzione elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito della comparsa di focolai della malattia. Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione.
- (3) L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è stato modificato da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2024/808 della Commissione ⁽³⁾ a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Croazia e Polonia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia si è evoluta in Grecia.
- (4) Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, come pure sui principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana stabiliti negli orientamenti sulla febbre suina africana elaborati dalla Commissione e dagli Stati membri ⁽⁴⁾. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri ⁽⁵⁾ dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.
- (5) Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/808 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è stato registrato un nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico in Grecia.

⁽¹⁾ GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65, , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/594/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/808 della Commissione, del 29 febbraio 2024, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (GU L, 2024/808, 1.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/808/oj).

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione («orientamenti sulla PSA») (GU C, C/2023/1504, 18.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/1504/oj>).

⁽⁵⁾ Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 29ª edizione, 2021, ISBN dei volumi I e II: 978-92-95115-40-8; <https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/>.



- (6) A seguito di tale recente focolaio di peste suina africana in un suino selvatico in Grecia e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tale Stato membro è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate le misure di gestione del rischio in vigore. Anche tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
- (7) Nel febbraio 2024 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione della Macedonia centrale in Grecia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio, che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Grecia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio.
- (8) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Grecia ed elencarle come zone soggette a restrizioni I e II. Poiché nell'Unione la situazione relativa alla peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti.
- (9) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il presente regolamento prendano effetto il prima possibile.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono sostituiti dai seguenti:

«ALLEGATO I

ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI I, II E III

PARTE I

1. **Germania**

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:

Bundesland Brandenburg:

— Landkreis Dahme-Spreewald:

— Gemeinde Jamlitz,

— Gemeinde Lieberose,

— Landkreis Märkisch-Oderland:

— Gemeinde Bleyen-Genschmar,

— Gemeinde Neuhardenberg,

— Gemeinde Golzow,

— Gemeinde Küstriner Vorland,

— Gemeinde Alt Tuchebrand,

— Gemeinde Reitwein,

— Gemeinde Podelzig,

— Gemeinde Gusow-Platkow,

— Gemeinde Seelow,

— Gemeinde Vierlinden,

— Gemeinde Lindendorf,

— Gemeinde Fichtenhöhe,

— Gemeinde Lietzen,

— Gemeinde Falkenhagen (Mark),

— Gemeinde Zeschdorf,

— Gemeinde Treplin,

— Gemeinde Lebus,

— Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

— Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

— Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemarkung Bliesdorf – östlich der B167 und Kunersdorf – östlich der B167,

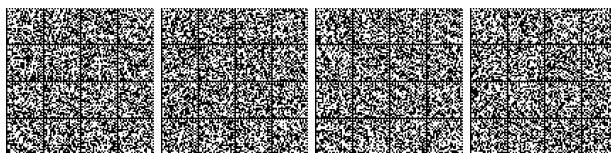
— Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

— Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

— Gemeinde Oderaue,

— Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

— Gemeinde Neulewin,



- Gemeinde Neutrebbin,
- Gemeinde Letschin,
- Gemeinde Zechin,
- Landkreis Barnim:
 - Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,
 - Gemeinde Parsteinsee,
 - Gemeinde Oderberg,
 - Gemeinde Liepe,
 - Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),
 - Gemeinde Niederfinow,
 - Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,
 - Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Buchholz, Sandkrug östlich der L200,
 - Gemeinde Ziethen,
- Landkreis Uckermark:
 - Stadt Schwedt/Oder mit den Gemarkungen Briest, Passow, Schönow, Grünow, Schönermark, Landin nördlich der B2,
 - Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,
 - Gemeinde Zichow,
 - Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,
 - Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,
 - Gemeinde Tantow,
 - Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Radekow, der Gemarkung Rosow südlich der K 7311 und der Gemarkung Neurochlitz westlich der B2,
 - Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,
 - Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,
- Landkreis Oder-Spree:
 - Gemeinde Berkenbrück mit Teilen der Gemarkung Berkenbrück (nördlich der BAB12),
 - Gemeinde Briesen (Mark) mit den Gemarkungen Alt Madlitz, Biegen, Briesen, Falkenberg b. Briesen, Teile der Gemarkung Kersdorf (nördlich der BAB12), Madlitz Forst, Teile der Gemarkung Neubrück Forst (östlich des ASP-Schutzzauns), Wilmersdorf b. Briesen,
 - Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,



- Stadt Eisenhüttenstadt mit der Gemarkungen Diehlo,
- Stadt Friedland mit den Gemarkungen Chossewitz, Groß Muckrow, Klein Muckrow,
- Stadt Fürstenwalde/Spree mit Teilen der Gemarkung Fürstenwalde/Spree (östlich der B168 und L36),
- Gemeinde Groß Lindow,
- Gemeinde Grunow-Dammendorf,
- Gemeinde Jacobsdorf,
- Gemeinde Langewahl mit Teilen der Gemarkung Langewahl (nördlich der A12),
- Gemeinde Lawitz,
- Gemeinde Mixdorf,
- Gemeinde Müllrose mit Teilen der Gemarkung Müllrose (nördlich des Oder-Spree-Kanals),
- Gemeinde Neißemünde,
- Gemeinde Neuzelle,
- Gemeinde Rietz-Neuendorf mit Teilen der Gemarkung Neubrück (östlich des ASP-Schutzzauns),
- Gemeinde Schlaubetal,
- Gemeinde Siehdichum,
- Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf, Demnitz, Teile der Gemarkung Hasenfelde (östlich der L36), Teile der Gemarkung Heinersdorf (östlich der L36), Teile der Gemarkung Neuendorf im Sande (südlich der L36), Teile der Gemarkung Steinhöfel (östlich der L36),
- Gemeinde Vogelsang,
- Gemeinde Wiesenau,
- Gemeinde Ziltendorf,
- kreisfreie Stadt Frankfurt/Oder,
- Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,
 - Gemeinde Drachhausen,
 - Gemeinde Schmogrow-Fehrow,
 - Gemeinde Drehnow,
 - Gemeinde Guhrow,
 - Gemeinde Werben,
 - Gemeinde Dissen-Striesow,
 - Gemeinde Briesen,
 - Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Babow, Eichow und Milkersdorf,
 - Gemeinde Burg (Spreewald),
- Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
 - Gemeinde Lauchhammer,
 - Gemeinde Schwarzeiche westlich der BAB 13,
 - Gemeinde Schipkau mit den Gemarkungen Annahütte, Drochow und den Gemarkungen Klettwitz und Schipkau westlich der BAB 13,



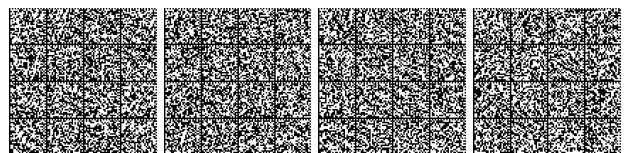
- Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Wormlage, Saalhausen, Barzig, Freienhufen, Großräschen,
- Gemeinde Vetschau/Spreewald mit den Gemarkungen: Naundorf, Fleißdorf, Suschow, Stradow, Göritz, Koßwig, Vetschau, Repten, Tornitz, Missen und Orgosen,
- Gemeinde Calau mit den Gemarkungen: Kalkwitz, Mlode, Saßleben, Reuden, Bolschwitz, Säritz, Calau, Kemmen, Werchow und Gollnitz,
- Gemeinde Luckaitztal,
- Gemeinde Bronkow,
- Gemeinde Altdöbern mit der Gemarkung Altdöbern westlich der Bahnlinie,
- Gemeinde Tettau,
- Landkreis Elbe-Elster:
 - Gemeinde Sallgast mit den Gemarkungen Dollenchen, Zürchel und Sallgast,
 - Gemeinde Lichterfeld-Schacksdorf mit der Gemarkung Bergheide,
 - Gemeinde Finsterwalde mit der Gemarkung Finsterwalde östlich der L60,
 - Gemeinde Großthiemig,
 - Gemeinde Hirschfeld,
 - Gemeinde Gröden,
 - Gemeinde Schraden,
 - Gemeinde Merzdorf,
 - Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Präsen, Stolzenhain a.d. Röder,
 - Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,

Bundesland Sachsen:

- Stadt Dresden:
 - Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Landkreis Meißen:
 - Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Hirschstein,
 - Gemeinde Käbschütztal,
 - Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Lommatzsch,
 - Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Nossen,
 - Gemeinde Stadt Riesa,
 - Gemeinde Stadt Strehla,



- Gemeinde Stauchitz,
- Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Zeithain,
- Landkreis Mittelsachsen:
 - Gemeinde Großweitzschen mit den Ortsteilen Döschütz, Gadewitz, Niederranschütz, Redemitz,
 - Gemeinde Ostrau mit den Ortsteilen Auerschütz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Merschütz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Pulsitz, Rittnitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Trebanitz, Zschochau,
 - Gemeinde Reinsberg,
 - Gemeinde Stadt Döbeln mit den Ortsteilen Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln, Dreißig, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Lüttewitz, Maltitz, Markritz, Meila, Mochau, Nelkanitz, Oberranschütz, Petersberg, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweimnitz, Simselwitz, Theeschütz, Zschackwitz, Zschäschtz,
 - Gemeinde Stadt Großschirma mit den Ortsteilen Obergruna, Siebenlehn,
 - Gemeinde Stadt Roßwein mit den Ortsteilen Gleisberg, Haßlau, Klinge, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Ossig, Roßwein, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz,
 - Gemeinde Striegistal mit den Ortsteilen Gersdorf, Kummersheim, Marbach,
 - Gemeinde Zschaitz-Ottewig,
- Landkreis Nordsachsen:
 - Gemeinde Arzberg mit den Ortsteilen Stehla, Tauschwitz,
 - Gemeinde Cavertitz mit den Ortsteilen Außig, Cavertitz, Klingenhain, Schirmenitz, Treptitz,
 - Gemeinde Liebschützberg mit den Ortsteilen Borna, Bornitz, Clanzschwitz, Ganzig, Kleinragewitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Sahlassan, Schönewitz, Terptitz östlich der Querung am Käferberg, Wadewitz, Zaußwitz,
 - Gemeinde Naundorf mit den Ortsteilen Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Raitzen, Reppen, Salbitz, Stennschütz, Zeicha,
 - Gemeinde Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Ammelgoßwitz, Dröschkau, Liebersee östlich der B182, Oelzschau, Seydewitz, Staritz, Wohlau,
 - Gemeinde Stadt Mügeln mit den Ortsteilen Mahris, Schweta südlich der K8908, Zschannewitz,
 - Gemeinde Stadt Oschatz mit den Ortsteilen Lonnewitz östlich des Sandbaches und nördlich der B6, Oschatz östlich des Schmorkauer Wegs und nördlich der S28, Rechau, Schmorkau, Zöschau,
- Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:
 - Gemeinde Bannewitz,
 - Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,
 - Gemeinde Kreischa,
 - Gemeinde Lohmen,
 - Gemeinde Mügglitztal,
 - Gemeinde Stadt Dohna,
 - Gemeinde Stadt Freital,



- Gemeinde Stadt Heidenau,
- Gemeinde Stadt Hohnstein,
- Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,
- Gemeinde Stadt Pirna,
- Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,
- Gemeinde Stadt Stolpen,
- Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großpitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,
- Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

- Landkreis Vorpommern Greifswald
 - Gemeinde Penkun,
 - Gemeinde Nadrensee,
 - Gemeinde Krackow,
 - Gemeinde Glasow,
 - Gemeinde Grambow
- Gemeinde Ramin mit der Gemarkung Bismark östlich der B113 bis Ortslage Linken, nordwestlich der Ortslage Linken nördlich der B104 (Flur 6) und nördlich Flur 6 in 500 m Abstand zur deutsch-polnischen Grenze auf Flur 102 sowie 103 bis Gemeindegrenze Ramin-Blankensee,
- Gemeinde Blankensee mit der Gemarkung Blankensee nördlich der Gemeindegrenze Ramin-Blankensee in 1000 m Abstand zur deutsch-polnischen Grenze über die Fluren 5, 6 und 3 bis einschließlich Ortslage Blankensee sowie nördlich der Ortslage Blankensee zwischen der deutsch-polnischen Grenze bis 10 m westlich der Kreisstraße K81 bis Gemarkungsgrenze Blankensee-Pampow und der Gemarkung Pampow nördlich der Gemarkungsgrenze Blankensee-Pampow von der deutsch-polnischen Grenze bis 10 m westlich der Kreisstraße K81 bis einschließlich Ortslage Pampow sowie nordwestlich der Ortslage Pampow nördlich der Kreisstraße K80 mit den Fluren 8, 9, 101, 102, 103, 104, 106 sowie 7 (Ost),
- Gemeinde Hintersee mit der Gemarkung Hintersee mit den Fluren 1, 4 und 10,
- Gemeinde Luckow mit der Gemarkung Luckow mit den Fluren 2 und 6, mit der Gemarkung Rieth mit den Fluren 1, 2 und 3 sowie mit der Gemarkung Riether Werder mit der Flur 1,
- Gemeinde Altwarp-Fischerdorf mit der Gemarkung Altwarp mit den Fluren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10,
- Gemeinde Vogelsang-Warsin mit der Gemarkung Vogelsang mit den Fluren 1, 2, 3 und 5.

2. **Estonia**

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:

- Hiiu maakond.

3. **Lettonia**

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:

- Dienvidkurzemes novads, Nīcas pagasts daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļš V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts,
- Ropažu novads Stopiņu pagasts daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļš V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes.



4. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:

- Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951950, 952050, 952150, 952250, 952550, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953650, 953660, 953750, 953850, 953950, 953960, 954050, 954060, 954150, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150, 956160, 956250, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Bács-Kiskun megye 600150, 600850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
- Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,
- 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 751350, 751360, 751750, 751850, 751950, 753650, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754360, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754850 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:

w województwie kujawsko - pomorskim:

- powiat rypiński,
- powiat brodnicki,
- część powiatu grudziądzkiego niewymieniona w części II załącznika I,
- powiat miejski Grudziądz,
- powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

- gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,



- powiat łomżyński,
 - gminy Turośl, Mały Płock w powiecie kolneńskim,
 - powiat zambrowski,
 - powiat miejski Łomża,
- w województwie mazowieckim:
- powiat ostrołęcki,
 - powiat miejski Ostrołęka,
 - gminy Bodzanów, Bulkowo, Gąbin, Mała Wieś, Słubice, Słupno, Wyszogród w powiecie płockim,
 - powiat ciechanowski,
 - powiat płoński,
 - powiat pułtowski,
 - gminy Rościszewo i Szczutowo w powiecie sierpeckim,
 - gminy Nowa Sucha, Teresin, Sochaczew z miastem Sochaczew w powiecie sochaczewskim,
 - część powiatu żyrardowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu grodzkiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodzkim
 - gmina Biezuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,
 - część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,
 - gmina Nowe Miasto nad Pilicą w powiecie grójeckim,
 - powiat przysuski,
 - część powiatu przasnyskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu makowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu siedleckiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu mińskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
 - gminy Pacyna, Sanniki w powiecie gostyńskim,
 - gmina Gózd, część gminy Skaryszew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 733, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 733 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy, w powiecie radomskim,
 - gminy Ciepiałów, Lipsko, Rzecznów, Sienno w powiecie lipskim,
 - gminy Kazanów, Policzna, Tczów, Zwoleń w powiecie zwoleńskim,
- w województwie podkarpackim:
- gminy Brzyska, Kołaczyce, Tarnowiec, część gminy Nowy Żmigród położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 993, część gminy wiejskiej Jasło położona na południowy wschód od miasta Jasło w powiecie jasielskim,



- gmina Grodzisko Dolne w powiecie leżajskim,
 - gmina Ostrów, część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie ropczycko – sędziszowskim,
 - gminy Chłopice, Pawłosiów, Jarosław z miastem Jarosław w powiecie jarosławskim,
 - gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywca, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
 - powiat miejski Przemyśl,
 - gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Mlecza w powiecie przeworskim,
 - gminy Rakszawa, Żołynia w powiecie łańcuckim,
 - gminy Trzebownik, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
 - gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,
 - część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,
 - gminy Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne gminy w powiecie krośnieńskim,
 - powiat miejski Krosno,
 - gminy Bukowsko, Zagórz, część gminy Zarszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej do wschodniej granicy gminy, część gminy wiejskiej Sanok położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 886 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy gminy miejskiej Sanok oraz na południe od granicy miasta Sanok, część gminy Komańcza położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 889 oraz na północ od drogi nr 889 biegnącej od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie sanockim,
 - gmina Cisna w powiecie leskim,
 - gminy Lutowska, Czarna, Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim,
 - gmina Haczów, część gminy Brzozów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 886 biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie brzozowskim,
 - gminy Radomyśl Wielki, Wadowice Górne w powiecie mieleckim,
- w województwie świętokrzyskim:
- gmina Pacanów w powiecie buskim,
 - powiat skarżyski,
 - część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów w powiecie staszowskim,
 - gminy Brody, część gminy Wąchock położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42, część gminy Mirzec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mirzec, łączącą miejscowości Gadka – Mirzec, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Mirzec do wschodniej granicy gminy w powiecie starachowickim,
 - powiat ostrowiecki,
 - gminy Gowarczów, Końskie, Stąporków w powiecie koneckim,



w województwie łódzkim:

- gminy Kocierzew Południowy, Kiernoż, Chąsno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,
- gminy Bolimów, Kowiesy w powiecie skierniewickim,
- gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowiec w powiecie rawskim,

w województwie pomorskim:

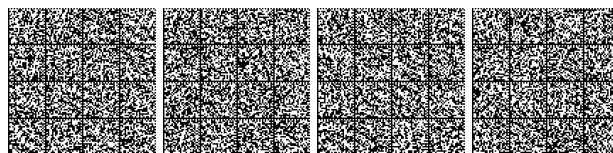
- powiat malborski,
- powiat nowodworski,
- gmina Sztum w powiecie sztumskim,
- gminy Gniew, Morzeszczyn, Pelplin w powiecie tczewskim,
- gmina Sadlinki, część gminy wiejskiej Kwidzyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy miejskiej Kwidzyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Ryjewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od północnej granicy gminy do południowej granicy gminy w powiecie kwidzyńskim,

w województwie lubuskim:

- gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,
- powiat strzelecko – drewneński,

w województwie dolnośląskim:

- gminy Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
- gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
- część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
- gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,
- gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,
- gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica, Szklarska Poręba w powiecie karkonoskim,
- część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,
- gminy Bolków, Paszowice, miasto Jawor, część gminy Męcinka położona na południe od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,
- gminy Dobromierz i Marcinowice w powiecie świdnickim,
- gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierzoniowskim,
- gminy Głuszycza, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,
- gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,
- gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,



w województwie wielkopolskim:

- gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew w powiecie krotoszyńskim,
- gminy Książ Wielkopolski, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, w powiecie śremskim,
- gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,
- gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Pobiedziska, w powiecie poznańskim,
- gmina Kiszkowo i część gminy Klecko położona na zachód od rzeki Mała Węlna w powiecie gnieźnieńskim,
- powiat czarnkowsko-trzcianecki,
- część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,
- gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,
- gminy Mieścisko, Wągrowiec z miastem Wągrowiec, część gminy Skoki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 197 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 196, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 196 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Skoki i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Skoki – Rościno – Grzybowo biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 196 do zachodniej granicy gminy w powiecie wągrowieckim,
- gmina Dobrzyca w powiecie pleszewskim,
- gminy Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sośnie, miasto Ostrów Wielkopolski, część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sulisław – Łąkociny – Wierzbno i na zachód od miasta Ostrów Wielkopolski oraz część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od miasta Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,
- gmina Kobyla Góra w powiecie ostrzeszowskim,
- gminy Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica, Łęka Opatowska w powiecie kępińskim,
- część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie opolskim:

- gmina Byczyna, część gminy Kluczbork położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości Kluczbork i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ulicę Fabryczną -Dzierżonia – Strzelecka w miejscowości Kluczbork do wschodniej granicy gminy, w powiecie kluczborskim,
- gminy Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Olesno, Zębówice, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,
- część gminy Grodków położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie brzeskim,
- gminy Łambinowice, Pakosławice, Skoroszyce, część gminy Korfantów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 w powiecie nyskim,
- część gminy Biała położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 414 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 414 biegnącą od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 409, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 409 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie prudnickim,



— gminy Chrzastowice, Ozimek, Komprachcice, Prószków, część gminy Łubniany położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle – Masów, ulicę Leśną w miejscowości Masów oraz na południe od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Turawa położona na południe od linii wyznaczonej przez ulice Powstańców Śląskich -Kolanowską -Opolską – Kotorską w miejscowości Węgry i dalej na południe od drogi łączącej miejscowości Węgry- Kotórz Mały – Turawa – Rzędów – Kadłub Turawski – Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie opolskim,

— powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

— gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, część gminy Myślibórz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 biegnącej od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 26, następnie na wschód od drogi nr 26 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 119 i dalej na wschód od drogi nr 119 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 26 do północnej granicy gminy, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

— gminy Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice w powiecie pyrzyckim,

— gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

— gminy Przybiemów, Osina, część gminy Maszewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 106 w powiecie goleniowskim,

— gminy Wolin, Międzyzdroje w powiecie kamieńskim,

— powiat miejski Świnoujście,

— gmina Kobylanka, część gminy wiejskiej Stargard położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez południową i zachodnią granicę miasta Stargard oraz część gminy położona na północ od miasta Stargard i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 106 w powiecie stargardzkim,

w województwie małopolskim:

— gminy Bobowa, Moszczenica, Łużna, Ropa, część gminy wiejskiej Gorlice położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Biecz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie gorlickim,

— powiat nowosądecki,

— gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica w powiecie nowotarskim,

— powiat miejski Nowy Sącz,

— gmina Szczucin w powiecie dąbrowskim,

— gminy Klucze, Bolesław, Bukowno w powiecie olkuskim,

— gmina Szerzyny w powiecie tarnowskim,

w województwie śląskim:

— gmina Sławków w powiecie będzińskim,

— powiat miejski Jaworzno,

— powiat miejski Mysłowice,

— powiat miejski Katowice,

— powiat miejski Siemianowice Śląskie,

— powiat miejski Chorzów,

— powiat miejski Piekary Śląskie,

— powiat miejski Bytom,



- gminy Kalety, Ożarówice, Świerklaniec, Miasteczko Śląskie, Radzionków w powiecie tarnogórskim,
- gmina Woźniki w powiecie lublinieckim,
- gminy Myszków i Koziegłowy w powiecie myszkowskim,
- gminy Ogrodzieniec, Zawiercie, Włodowice w powiecie zawierciańskim.

6. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:

- in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Biňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Lubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, Veľký Kýr, Černík, Michal nad Žitavou, Kmeťovo, Maňa, Trávnica
- in the district of Veľký Krτίš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,
- in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Tehla, Lula, Beša, Jesenské, Ina, Lok, Veľký Ďur, Horný Pial, Horná Seč, Starý Tekov, Dolná Seč, Hronské Kľačany, Levice, Podlužany, Krškany, Brhlovce, Bory, Santovka, Domadice, Hontianske Trstany, Žemberovce,
- in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,
- the whole district of Ružomberok,
- in the district of Martin, municipalities of Blatnica, Folkušová, Necpaly, Belá-Dulice, Ďanová, Karlová, Laskár, Rakovo, Pribovce, Košťany nad Turcom, Socovce, Turčiansky Ďur, Kláštor pod Znievom, Slovany, Ležiachov, Benice, Vrčko,
- in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,
- in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,
- in the district of Prievidza, the municipalities of Handlová, Cígeľ, Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Ráztočno, Kľačno, Tužina, Nitrianske Pravno, Poluvsie, Malinová, Pravenec, Nedožery-Brezany, Lazany, Prievidza, Malá Čausa, Veľká Čausa, Lipník, Chrenovec-Brusno, Jalovec, Nováky, Zemianske, Kostoľany, Nitrianske Sučany, Nitrica, Horné Vestenice, Dolné Vestenice,
- the whole district of Partizánske, except municipalities included in zone II,
- in the district of Topoľčany, the municipalities of Krnáč, Prázdnovce, Solčany, Nitrianska Streda, Čeladince, Kovarce, Súlovce, Oponice,
- in the district of Nitra, the municipalities of Horné Lefantovce, Dolné Lefantovce, Bádice, Jelenec, Žirany, Podhorany, Nitrianske Hrnčiarovce, Štítare, Čechynce, Malý Cetín, Veľký Cetín, Vinodol, Branč, Ivánka pri Nitre.

7. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:

regione Piemonte:

- nella provincia di Alessandria, i comuni seguenti: Castelletto Monferrato, Quargnento, Borgo San Martino; Casale Monferrato, Lu e Cuccaro Monferrato, Mirabello Monferrato, Occimiano, Fubine, Conzano, Vignale Monferrato, Camagna Monferrato, Altavilla Monferrato,
- nella provincia di Asti, i comuni seguenti: Asti, Calosso, Castelnuovo Calcea, Coazzolo, Moasca, Montaldo Scarampi, Costigliole D'Asti, Agliano Terme, Castagnole delle Lanze, Refrancore, Montegrosso D'Asti, Azzano d'Asti, Isola d'Asti, Scurzolengo, Portacomaro, Montemagno, Mongardino, Castagnole Monferrato, Vigliano d'Asti, Viarigi,



— nella provincia di Cuneo, i comuni seguenti: Levice, Castelletto Uzzone, Castino, Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, Gottasecca, Monesiglio, Sale delle Langhe, Camerana, Castelnuovo di Ceva, Priero, Prunetto, Montezemolo, Perlo, Bosia, Torre Bormida, Castiglione Tinella, Mango, Paroldo, Gorzegno, Mombarcaro, Borgomale, Cravanzana, Lequio Berria, Cerreto Langhe, Neive, Trezzo Tinella, Feisoglio, Ceva, Arguello, Neviglie, Nucetto, Sale San Giovanni, Bergolo,

— nella provincia di Vercelli, il comune seguente: Motta de' Conti,

— nella provincia di Novara, i comuni seguenti: Cerano, Sozzago, Tornaco, Terdobbiate;

regione Liguria:

— nella provincia di Genova, i comuni seguenti: Castiglione Chiavarese, Moneglia,

— nella provincia di La Spezia, i comuni seguenti: Carro, Carrodano, Deiva Marina, Calice al Cornoviglio, Beverino, Pignone, Zignago, Borghetto di Vara, Brugnato, Levanto, Rocchetta di Vara, Framura,

— nella provincia di Savona, i comuni seguenti: Bergeggi, Spotorno, Vezzi Portio, Noli, Orco Feglino, Bormida, Calice Ligure, Rialto, Osiglia, Murialdo;

regione Emilia-Romagna:

— nella provincia di Piacenza, i comuni seguenti: Carpaneto Piacentino, Cadeo, Castell'Arquato, Fiorenzuola D'Arda, Piacenza, Pontenure, Vernasca,

— nella provincia di Parma, i comuni seguenti: Bore, Varsi, Salsomaggiore Terme, Pellegrino Parmense, Monchio delle Corti, Berceto, Solignano, Varano de' Melegari, Corniglio, Valmozzola;

regione Toscana:

— nella provincia di Massa Carrara, i comuni seguenti: Mulazzo, Filattiera, Villafranca in Lunigiana, Tresana, Bagnone;

regione Lombardia:

— nella provincia di Pavia, tutti i comuni non elencati nella parte II,

— nella provincia di Milano, i comuni seguenti: Calvignasco, Gudo Visconti, Bubbiano, Albairate, Rosate, Vermezzo con Zelo, Casarile, Vernate, Basiglio, Binasco, Gaggiano, Lacchiarella, Noviglio, Pieve Emanuele, Rozzano, Zibido San Giacomo, Robecco sul Naviglio, Cassinetta di Lugagnano,

— nella provincia di Lodi, i comuni seguenti: Orio Litta, Senna Lodigiana, San Rocco al Porto, Somaglia, Ospedaletto Lodigiano, Guardamiglio;

regione Lazio:

— nella provincia di Roma:

a nord: i comuni seguenti: Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara Sabazia,

a ovest: il comune di Fiumicino,

— a sud: il comune di Roma tra i limiti della zona 2 (a nord), i confini del comune di Fiumicino (a ovest), il fiume Tevere fino all'intersezione con il Grande Raccordo Anulare, il Grande Raccordo Anulare fino all'intersezione con l'autostrada A24, l'autostrada A24 fino all'intersezione con viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo fino all'intersezione con i confini del comune di Guidonia Montecelio,

a est: i comuni seguenti: Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova;

regione Sardegna:

— nella provincia del Sud Sardegna, i comuni seguenti: Seui, Seulo,



- nella provincia di Nuoro, i comuni seguenti: Dorgali, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Oliena, Tortolì, Aritzo, Belvi, Fonni, Gadoni, Gavoi, Lodine, Ollolai, Ovodda, Sarule, Tiana, Tonara, Ussassai, Nuoro, Orani, Mamoiada;

regione Calabria:

- nella provincia di Reggio Calabria, i comuni seguenti: Taurianova, Locri, Cittanova, Gerace, Rizziconi, Canolo, Antonimina, Portigliola, Gioia Tauro, Sant'Ilario dello Ionio, Agnana Calabria, Mammola, Melicucco, Polistena, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, Siderno, Placanica, Riace, San Giovanni di Gerace, Martone, Stilo, Marina di Gioiosa Jonica, Roccella Jonica, Maropati, Laureana di Borrello, Candidoni, Camini, Grotteria, Monasterace, Giffone, Pazzano, Gioiosa Ionica, Bivongi, Galatro, Stignano, San Pietro di Caridà, Serrata, Feroletto della Chiesa, Caulonia, Cinquefrondi, Anoaia;

regione Basilicata:

- nella provincia di Potenza, i comuni seguenti: Marsico Nuovo, Marsicovetere, Montemurro, Lauria, Rivello, Viggiano, Castelsaraceno, Sarconi, Spinoso, Nemoli, Armento, Sasso di Castalda, Trecchina, San Martino d'Agri, Maratea, Corleto Perticara, Laurenzana, Carbone, Latronico, Calvello, Brienza, San Chirico Raparo, Castelluccio Superiore, Abriola;

regione Campania:

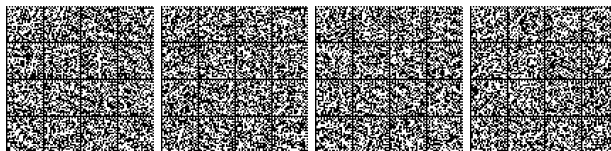
- nella provincia di Salerno, i comuni seguenti: Piaggine, Morigerati, Monte San Giacomo, Tortorella, Teggiano, Sala Consilina, Rofrano, Valle Dell'Angelo, Torre Orsaia, San Giovanni a Piro, Vibonati, San Rufo, Roccagloriosa, Laurito, Roscigno, Futani, Sapri, Polla, Ispani, Montano Antilia, Novi Velia, Laurino, Cannalonga, Celle di Bulgheria, Cuccaro Vetere, Corleto Monforte, Campora, San Pietro al Tanagro, Sacco, Torraca, Sant'Angelo a Fasanella, Santa Marina, Sant'Arsenio, Atena Lucana, Bellosguardo, Alfano.

8. Cechia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Cechia:

Liberecký kraj:

- v okrese Liberec katastrální území obcí Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Václavice u Hrádku nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Nová Ves u Chrastavy, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětřichov u Frýdlantu, Mníšek u Liberce, Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hranická nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Andělská Hora u Chrastavy, Benešovice u Všelibic, Cetenov, Česká Ves v Podještědí, Dolní Sedlo, Dolní Suchá u Chotyně, Donín u Hrádku nad Nisou, Družcov, Hlavice, Hrubý Lesnov, Chotyně, Chrastava II, Chrastná, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jítrava, Kněžice v Lužických horách, Kotel, Kryštofovo Údolí, Křižany, Lázně Kundratice, Loučná, Lvová, Malčice u Všelibic, Markvartice v Podještědí, Nesvačily u Všelibic, Novina u Liberce, Osečná, Panenská Hůrka, Polesí u Rynoltic, Postřelná, Příbyslavice, Rynoltice, Smržov u Českého Dubu, Vápno, Všelibice, Zábrdí u Osečné, Zdislava, Žibřidice,
- v okrese Česká Lípa katastrální území obcí Bezděz, Blatce, Brniště, Břevniště pod Ralskem, Česká Lípa, Deštná u Dubé, Dobranov, Dražejov u Dubé, Drchlava, Dřevčice, Dubá, Dubice u České Lípy, Dubnice pod Ralskem, Hamr na Jezeře, Heřmaničky u Dobranova, Hlemýžď, Holany, Horky u Dubé, Horní Krupá, Houska, Chlum u Dubé, Jabloneček, Jestřebí u České Lípy, Kamenice u Zákup, Korce, Kruh v Podbezdězí, Kvítok u České Lípy, Lasvice, Loubí pod Vlhoštěm, Luhov u Mimoně, Luka, Maršovice u Dubé, Náhlov, Nedamov, Noviny pod Ralskem, Obora v Podbezdězí, Okna v Podbezdězí, Okřešice u České Lípy, Pavlovice u Jestřebí, Písečná u Dobranova, Skalka u Doks, Sosnová u České Lípy, Srní u České Lípy, Stará Lípa, Starý Šidlov, Stráž pod Ralskem, Šváby, Tachov u Doks, Tubož, Újezd u Jestřebí, Velenice u Zákup, Velký Grunov, Velký Valtinov, Vítkov u Dobranova, Vlčí Důl, Vojetín, Vrchovany, Zahrádky u České Lípy, Zákupy, Zbýny, Žďár v Podbezdězí, Ždírec v Podbezdězí, Zizníkov,



Středočeský kraj

- v okrese Mladá Boleslav katastrální území obcí Bezdědice, Březovice pod Bezdězem, Víska u Březovic, Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, Mukařov u Jiviny, Neveklovice, Strážístě u Jiviny, Vicmanov, Vrchbělá, Březinka pod Bezdězem, Bělá pod Bezdězem, Dolní Rokytá, Horní Rokytá, Rostkov, Kozmice u Jiviny.

9. Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:

- in the regional unit of Drama:
 - the community department of Skaloti and part of the community department of Sidironero and the municipal departments of Drama, Livadero, Makriplagio, Monastiraki, Milopotamos and Ksiropotamos (in Drama municipality),
 - the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),
 - the municipal departments of Grammeni, Kali Vrisi, Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Petrousa, Prosotsani, Pyrgoi, Perichora Anthochori, Kallithea, Argyroupoli, Megalokampos, Mikrokampos, Sitagra and Charitomeni (Prosotsani municipality),
- in the regional unit of Kavala:
 - the community department of Kechrokampos (in Nestos Municipality),
 - the municipal departments of Orfano, Podochori, Mesoropi and Platanotopos (Paggeo municipality),
- in the regional unit of Xanthi:
 - the municipal departments of Paschalia, Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),
 - the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinios and Oraio (in Myki municipality),
 - the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
- in the regional unit of Rodopi:
 - the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
 - the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
 - the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),
 - the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
- in the regional unit of Evros:
 - the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavroklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),
 - the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),
 - the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteicho municipality).



- in the regional unit of Serres:
 - the municipal departments of Amfipoli, Mesolakia, Paleokomi, Nea Mpafra, Aggisti, Krinida, Proti, Mikro Souli and Rodolivos (Amfipoli Municipality),
 - the municipal departments of Dafnoudi, Pethelino, (Emmanouil Pappas Municipality),
 - the municipal departments of Agiochori, Alistrati, Lefkothea, Mandili, Skopia, Stathmos Agkistis, Agios Christoforos, Agriani, Anastasia, Gazoros, Dimitra, Draviskos, Tholo, Mavrolofos, Mesorachi, Mirkino, Mirini, Nea Zichni and Nea PETRA (Nea Zichni Municipality),
- in the regional unit of Kilikis:
 - the municipal departments of Megali Vrisi, Megali Sterna, Kastaneon, Iliolousto, Gallikos, Kampani, Mandres, Nea Santa, Pedino, Chrisopetra, Vaptistis, Kristoni Chorigio, Mavroneri, Neo Ginekokatsro, Akritas, Xilokeratea and Mesiano (Kilikis Municipality),
 - the municipal departments of Eiriniko, Euzonoi, Vafiochori, Mikro Dasos, Peukodasos, Polikastro, Pontoirakleia, Axioupoli, Gorgopi, Idomeni, Plagia, Rizia, Fanos, Goumenissa, Grivas, Karpi, Stathis, Agios Petros, Evropos, Mesias, Polipetro, Aspro, Filiria and Toumpa (Peonia Municipality),
- in the regional unit of Thessaloniki:
 - the municipal departments of Assiros, Krithia, Exalofos, Lofiskos, Analipsi, Irakleio, Kolchiko, Lagadas, Perivolaki, Chrisavgi, Adam, Zagkliveri, Kalamoto, Petrokerasa, Sarakina, Agios Vasilios, Ardameri, Vasiloudi, Gerakarou, Lagkadikia, Kavalari and Lagina (Lagadas Municipality),
 - the municipal departments of Panorama, Asvestochori, Exohi, Filiro and Chortiatiss (Pilaia-Chortiatiss Municipality),
 - the municipal department of Koufalia (Chalkidona Municipality),
 - the municipal departments of Evagelismos, Scholari, Nikomidino and Stivos (Volvi Municipality),
 - the municipal departments of Vasilika, Livadi, Peristera, Thermi and Nea Redestos (Thermi municipality),
 - the municipal departments of Drimos, Mesaio, Melissochori and Liti (Oreokastro Municipality),
- in the regional unit of Chalkidiki:
 - the municipal departments of Gomati, Megali Panagia, Pirkadikia, Ierisos, Stratoniki and Stratoni (Aristotelis Municipality),
 - the municipal departments of Vavdos, Galarinos, Galatista, Doumpia, Geroplatano, Palaiochora, Riza, Metamorfosi, Ormilias, Agios Prodromos, Vrastama, Palaiokastros, Poligiros, Taxiarchis and Sana (Poligiros Municipality),
 - the municipal department of Metagkitsi (Sithonia Municipality),
- in the regional unit of Pella:
 - the municipal departments of Apsalos, Loutraki, Likostomo, Megaplatanos, Xifiani, Piperia, Polikarpi, Promachoi, Tsaki, Sarakini and Orma (Almopia Municipality),
 - the municipal departments of Grammatiko, Agras, Vrita, Karidia, Mesimeri, Nisi, Platani, Sotira, Agios Athanasios, Panagitsa, Arnissa, Perea, Edessa, Rizari and Flamouria (Edessa Municipality),
 - the municipal departments of Skidra, Profitis Ilias, Anidro, Kali, Kallipoli, Arseni, Aspro, Kalivia, Petrea and Dafni (Skidra Municipality),
 - the municipal departments of Achladochori, Aravissos, Plagiari, Ampelia, Giannitsa, Melissi, Agios Loukas, Akrolimni, Esovalta, Kria Vrisi, Axios, Agios Georgios, Galatades, Kariotisa, Liparo, Palaifito, Paleos Milotopos, Agrosikia, Athira, Ditiko, Nea Pella, Pella, Rachona, Trifilli and Drosero (Pella Municipality),



- in the regional unit of Imathia:
 - the municipal departments of Episkopi Naousis, Marina and Irinoupoli (Naousa municipality),
- in the regional unit of Kozani:
 - the municipal departments of Komnina, Mesovouno and Pirgi (Eordea Municipality),
- in the regional unit of Florina:
 - the municipal departments of Agradities, Aetos, Anargiri, Valtонера, Limnochori, Pedino, Sklithro, Aminteo, Xino Nero, Rodonas, Fanos, Antigonos, Vegora, Levea, Kella, Kleidi, Petres, Agios Panteleimon, Farangi, Maniaki, Pelargos, Filotas and the community department of Nimfeo (Aminteo Municipality),
 - the municipal departments of Agios Achillios, Agios Germanos, Antartiko, Vrontero, Kallithea, Karies, Lemos, Lefkonas, Mikrolimni, Pisoderi, Plati, Prasino, Psarades and the community departments of Vatochori, Kristallopigi and Kotas (Prespes Municipality),
 - the municipal departments of Agia Paraskevi, Akritas, Ano Kalliniki, Ano Klines, Ethniko, Kato Kalliniki, Kato Klines, Kladorrachi, Krateros, Neos Kafkasos, Niki, Parorio, Skopos, Poliplatano, Agios Vartholomeos, Ammochori, Ano Idroussa, Achlada, Meliti, Lofi, Vevi, Sitaria, Palaistra, Neochoraki, Tripotamos, Itea, Pappagiannis, Marina, Mesochori, Mesokampos, Atrapos, Drosopigi, Kolchiki, Leptokaries, Perasma, Polipotamo, Triantafillia, Tropeouchos, Idroussa, Flampouro, Alona, Armenochori, Korifi, Mesonisi, Proti, Skopia, Trivouno and Florina (Florina Municipality),
- in the regional unit of Kastoria:
 - the municipal departments of Avgi, Koromilia, Lefki, Maniaki, Omorfoklissia, Pentavrismo, Tsakoni, Chiliodenro, Agia Kiriaki, Kalochori, Mesopotamia, Inoi, Pteria, Vitsi, Kastoria, Agios Antonios, Gavros, Kranionas, Makrochori, Mavrokampos, Melas, Chalara, Dispilio and the community departments of Dendrochori and Ieropigi (Kastoria Municipality),
 - the municipal departments of Akrites, Polianemo, Kotili, Kipseli, Nestorio, Ptelea and the community departments of Eptachori, Chrisi and Gramos (Nestorio Municipality),
 - the municipal departments of Argos Orestiko, Vrachos, Kastanofito, Lagka, Lakkomata, Melanthio and Spilea (Orestidos Municipality).
- in the regional unit of Ioannina:
 - the municipal departments of Agios Minas, Aristi, Elafotopos, Mesovouni, Monodendri, Vradeto, Vrisochori, Kapesovo, Koukouli, Tsepelovo and the community department of Papigko (Zagori Municipality),
 - the municipal departments of Vatataides, Vlachatano, Vasilopoulo, Evrymenes, Raiko, Zitsa, Lithino, Aetopetra Dodonis, Vereniki, Voutsaras, Vrisoula, Gkrimpovo, Granitsopoula, Despotiko, Ekklishochori, Kalochori, Rizo and Fotino (Zitsa Municipality),
 - the municipal departments of Agia Varvara, Agia Paraskevi, Aetopetra Konitsas, Aidonochori, Amarantos, Ganadio, Elefthero, Exochi, Ilitorachi, Kavasila, Kallithea, Klidonia, Konitsa, Mazi, Melissopetra, Molista, Molivdoskepastos, Monastiri, Nikanoras, Pades, Paleoselli, Pigi, Pournia, Pirog, Asimochori, Vourmpiani, Gorgopotamos, Drosopigi, Kastanea, Kefalochori, Lagkada, Oxia, Plagia, Plikati, Pirsogianni. Chionades and the community departments of Aetomilitsa and Fourka (Konitsa Municipality),
 - the municipal departments of Areti, Vrontismeni, Ieromnimi, Katarraktis, Kouklii, Mazaraki, Mavronoros, Parakalamos, Repetista, Riachovo, Sitaria, Agios Kosmas, Vasiliko, Kakolakkos, Kato Meropi, Kefalovriso, Meropi, Paleopirgos, Rouspsia, Oreokastro, Agia Marina, Argirochori, Vissani, Delvinaki, Kastaniani, Kerasovo, Krioneri, Ktismata, Limni, Mavropoulo, Orinos Xirovaltos, Peristeri, Pontikates, Stratinista, Teriachi, Faraggi, Charavgi, Ano Ravenia, Geroplatano, Doliana, Kalpaki, Kato Ravenia, Mavrovouni, Negrades, Chrisorrachi and the community departments of Dimokori, Lavdani, Dolo, Drimades, Pogoniani and Stavroskiadi (Pogoni Municipality).



- in the regional unit of Thesprotia:
 - the municipal departments of Agios Vlasios, Grekochori, Igoumenitsa, Kastri, Kriovrisi, Ladochori, Mavroudi, Nea Selefkia, Geroplatanos, Drimitsa, Parapotamos and Plataria (Igoumenitsa Municipality),
 - the municipal departments of Pente Ekklesies, Plakoti and Polidroso (Souli Municipality)
 - the municipal departments of Asprokklisi, Kestrini, Ragio, Sagiada, Smertos, Agios Nikolaos, Agii Pantes, Aetos, Ampelonas, Anavrito, Achladia, Vavouri, Vrisella, Gardiki, Giromeri, Gola, Kallithea Filiaton, Kato Xechoro, Keramitsa, Kerasochori, Kefalochori, Kokkinia, Kokkinolithari, Kouremadi, Krioneri, Kiparisso, Leptokaria, Lia, Lista, Malouni, Milea, Xechoro, Paleokklisi, Paleochori, Palampas, Pigadoulia, Plaisio, Platanos, Raveni, Rizo, Sideri, Trikorifo, Tsamantas, Faneromeni, Filiates, Finiki and Charavgi (Filiates Municipality)

10. Croazia

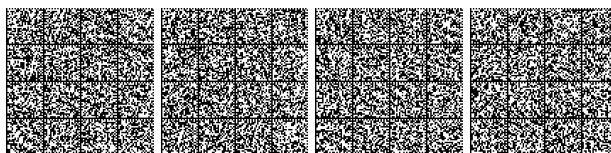
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Croazia:

Karlovačka županija:

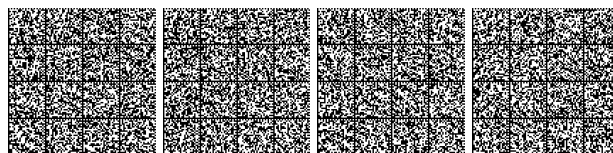
- općina Josipdol
 - Cerovnik, Istočni Trojvrh, Munjava, Munjava Modruška, Sabljaki Modruški, Salopeki Modruški, Skradnik, Trojvrh, Vojnovac, Carevo Polje, Vajin Vrh,
- općina Krnjak
 - Bijeli Klanac, Brebornica, Budačka Rijeka, Burić Selo, Čatrnja, Dvorište, Gornji Budački, Gornji Skrad, Grabovac Vojnički, Hrvatsko Žarište, Jasnić Brdo, Keserov Potok, Mala Crkvina, Perići, Podgorje Krnjačko, Poljana Vojnička, Ponorac, Suhodol Budački, Trupinjak, Velika Crkvina, Vojnović Brdo, Zagorje,
- općina Tounj
 - Kamenica Skradnička, Potok Tounjski, Rebrovići, Zdenac,
- općina Slunj
 - Bukovac Perjasički, Donja Visočka, Donji Poloj, Gornja Visočka, Sparednjak, Točak, Veljanski Ponorac,
- općina Plaški
 - Kunić, Međedak,
- općina Barilović
 - Gornji Poloj, Koranska Strana, Koransko Selo, Mala Kosa, Miloševac, Mrežnica, Novi Dol, Novo Selo Perjasičko, Orijevac, Perjasica, Potplaninsko, Srednji Poloj, Štirkovac, Točak Perjasički, Zinajevac,
- općina Vojnić
 - Džaperovac, Gejkovac, Gornja Brusovača, Johovo, Jurga, Klupica, Kolarić, Krstinja, Kupljensko, Lisine, Miholjsko, Mracelj, Prisjeka, Radmanovac, Radonja, Rajić Brdo, Selakova Poljana, Svinica Krstinjska, Štakorovica, Vojnić,

Ličko-senjska županija:

- općina Plitvička jezera
 - Čuića Krčevina, Jezerce, Kapela Korenička, Končarev Kraj, Novo Selo Koreničko, Prijeboj, Željava, Donji Vaganac, Gornji Vaganac, Korana, Ličko Petrovo Selo, Plitvica Selo, Plitvička Jezera, Plitvički Ljeskovac, Poljanak, Rastovača, Rešetar, Sertić Poljana, Smoljanac, Zaklopača,
- općina Vrhovine
 - Donji Babin Potok, Gornji Babin Potok, Rudopolje, Gornje Vrhovine, Vrhovine, Zalužnica,
- općina Brinje
 - Glibodol, Lipice, Stajnica,



- grad Otočac,
 - Škare, Dabar, Doljani,
- Sisačko-moslavačka županija:
 - općina Dvor
 - Čavlovica, Donji Žirovac, Gornji Žirovac, Kobiljak, Komora, Ostojići,
 - grad Glina,
 - Biješe Vode, Brezovo Polje, Brnjeuška, Brubno, Buzeta, Dabrina, Dolnjaki, Donji Klasnić, Dragotina, Drenovac Banski, Gornji Klasnić, Kozaperovica, Maja, Majske Poljane, Majski Trtnik, Novo Selo Glinsko, Prijeka, Ravno Rašće, Roviška, Svračica, Trtnik Glinski, Vlahović, Balinac, Bojna, Borovita, Hajtić, Mali Obljaj, Skela, Šaševa, Veliki Obljaj,
 - općina Hrvatska Dubica
 - Baćin, Donji Cerovljani, Gornji Cerovljani, Hrvatska Dubica,
 - općina Jasenovac
 - Drenov Bok,
 - grad Petrinja,
 - Cepeliš, Čuntić, Deanovići, Donja Bačuga, Donja Budičina, Donja Mlinoga, Dragotinci, Gornja Bačuga, Grabovac Banski, Hrastovica, Hrvatski Čuntić, Klinac, Kraljevcani, Luščani, Mošćenica, Moštanica, Pecki, Petkovac, Petrinja, Prnjavor Čuntićki, Strašnik, Stražbenica, Taborište,
 - grad Sisak,
 - Staro Selo, Blinjski Kut, Bukovsko, Crnac, Čigoč, Donje Komarevo, Gornje Komarevo, Gušće, Klobučak, Kratečko, Letovanci, Lonja, Lukavec Posavski, Madžari, Mužilovčica, Novo Pračno, Novo Selo, Preloščica, Suvoj,
 - općina Sunja
 - Bestрма, Bistrač, Blinjska Greda, Bobovac, Brđani Cesta, Brđani Kosa, Crkveni Bok, Donja Letina, Gornja Letina, Gradusa Posavska, Greda Sunjska, Ivanjski Bok, Kinjačka, Krivaj Sunjski, Novoselci, Petrinjci, Selišće Sunjsko, Strmen, Sunja, Vedro Polje, Žreme,
 - općina Topusko
 - Crni Potok, Pecka, Perna, Gređani, Hrvatsko Selo, Katinovac, Mala Vranovina, Ponikvari, Staro Selo Topusko, Topusko, Velika Vranovina, Vorkapić,
- Brodsko-posavska županija:
 - općina Donji Andrijevc
 - općina Garčin
 - općina Klakar
 - općina Gornja Vrba
- Osječko-baranjska županija:
 - grad Osijek
 - općina Antunovac, naselje Antunovac
 - općina Bizovac
 - općina Drenje
 - općina Erdut
 - općina Koška
 - općina Petrijevci



- općina Podgorač, naselja Bijela Loza, Podgorač, Kelešinka, Kršinci, Ostrošinci, Razbojište i Stipanovci
- općina Satnica Đakovačka, naselje Gašinci
- općina Trnava
- općina Levanjska Varoš

11. **Svezia**

La seguente zona soggetta a restrizioni I in Svezia:

County of Västmanland:

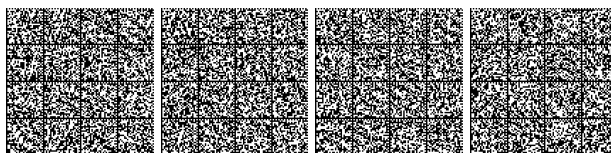
- 99,7 % of the municipality of Fagersta, except the 34 % included in RZII,
- 68 % of the southern parts of the municipality of Norberg, except the 9 % included in RZII.

PARTE II

1. **Bulgaria**

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:

- the whole region of Haskovo,
- the whole region of Yambol,
- the whole region of Stara Zagora,
- the whole region of Pernik,
- the whole region of Kyustendil,
- the whole region of Plovdiv,
- the whole region of Pazardzhik,
- the whole region of Smolyan,
- the whole region of Dobrich,
- the whole region of Sofia city,
- the whole region of Sofia Province,
- the whole region of Blagoevgrad,
- the whole region of Razgrad,
- the whole region of Kardzhali,
- the whole region of Burgas,
- the whole region of Varna,
- the whole region of Silistra,
- the whole region of Ruse,
- the whole region of Veliko Tarnovo,
- the whole region of Pleven,
- the whole region of Targovishte,
- the whole region of Shumen,
- the whole region of Sliven,
- the whole region of Vidin,
- the whole region of Gabrovo,
- the whole region of Lovech,
- the whole region of Montana,
- the whole region of Vratza.



2. Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:

Bundesland Brandenburg:

— Landkreis Spree-Neiße:

- Gemeinde Schenkendöbern,
- Gemeinde Guben,
- Gemeinde Jänschwalde,
- Gemeinde Tauer,
- Gemeinde Peitz,
- Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,
- Gemeinde Teichland,
- Gemeinde Heinersbrück,
- Gemeinde Forst,
- Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,
- Gemeinde Neiße-Malxetal,
- Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,
- Gemeinde Tschernitz,
- Gemeinde Döbern,
- Gemeinde Felixsee,
- Gemeinde Wiesengrund,
- Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Wolkenberg, Stradow, Jessen, Pulsberg und Perpe,
- Gemeinde Welzow,
- Gemeinde Neuhausen/Spree mit der Gemarkung Gablenz,
- Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Greifenhain und Kausche,

— Landkreis Uckermark:

- Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,
- Stadt Schwedt/Oder mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemisdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2, Berkholz-Meyenburg, Landin südlich der B2 und Jamikow,
- Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,
- Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,
- Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,
- Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und der B2 bis Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,
- Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Mescherin, der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2 und der Gemarkung Rosow nördlich der K 7311,



— Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

- Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Wüstenhain und Laasow,
- Gemeinde Altdöbern mit den Gemarkungen Reddern, Ranzow, Pritzen, Altdöbern östlich der Bahnstrecke Altdöbern –Großräschen,
- Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Woschkow, Dörrwalde, Allmosen,
- Gemeinde Neu-Seeland,
- Gemeinde Neupetershain,
- Gemeinde Senftenberg,
- Gemeinde Schipkau mit den Gemarkungen Hörlitz, Meuro und den Gemarkungen Schipkau und Klettwitz östlich der BAB 13,
- Gemeinde Schwarzeide östlich der BAB 13,
- Gemeinde Hohenbocka,
- Gemeinde Grünewald,
- Gemeinde Hermsdorf,
- Gemeinde Kroppen,
- Gemeinde Ortrand,
- Gemeinde Großmehlen,
- Gemeinde Lindenau,
- Gemeinde Frauendorf,
- Gemeinde Ruhland,
- Gemeinde Guteborn,
- Gemeinde Schwarzbach,

Bundesland Sachsen:

- Landkreis Bautzen,
- Stadt Dresden:
 - Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,
- Landkreis Görlitz,
- Landkreis Meißen:
 - Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,
 - Gemeinde Ebersbach,
 - Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Gemeinde Klipphausen östlich der S177,
 - Gemeinde Lampertswalde,
 - Gemeinde Moritzburg,
 - Gemeinde Niederau östlich der B101,
 - Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Gemeinde Priestewitz,
 - Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Gemeinde Schönfeld,
 - Gemeinde Stadt Coswig,



- Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
- Gemeinde Stadt Großenhain,
- Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,
- Gemeinde Stadt Radebeul,
- Gemeinde Stadt Radeburg,
- Gemeinde Thiendorf,
- Gemeinde Weinböhla,
- Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
- Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:
 - Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahrten Wilsdruff und Dreieck Dresden-West.

3. Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:

- Aizkraukles novads,
- Alūksnes novads,
- Augšdaugavas novads,
- Ādažu novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Cēsu novads,
- Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaļķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Grobiņas, Rucavas, Vērgales, Medzes, Embūtes, Kalvenes, Kazdangas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļš V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules, Grobiņas pilsēta,
- Dobeles novads,
- Gulbenes novads,
- Jelgavas novads,
- Jēkabpils novads,
- Krāslavas novada Andrupenes, Andzeļu, Aulejas, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Grāveru, Izvaltas, Kaplavas, Kastuļinas, Kombuļu, Konstantīnovas, Krāslavas, Ķepovas, Piedrujas, Svariņu, Šķaunes, Šķeltovas, Ūdrīšu pagasts, Dagdas, Krāslavas pilsēta,
- Kuldīgas novads,
- Ķekavas novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novada Barkavas, Bērzaunes, Ērgļu, Indrānu, Jumurdas, Kalsnavas, Lazdonas, Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, Prailienas, Ošupes, Sausnējas, Vestienas pagasts, Liezēres pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa P30, Aronas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa P30, Lubānas, Madonas pilsēta,



- Mārupes novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Preiļu novads,
- Rēzeknes novads,
- Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes, Vangažu pilsēta,
- Salaspils novads,
- Saldus novads,
- Saulkrastu novads,
- Siguldas novads,
- Smiltenes novads,
- Talsu novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Valmieras novads,
- Varakļānu novads,
- Ventspils novads,
- Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,
- Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,
- Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Akmenės rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė,
- Kazlų rūdų savivaldybė,



- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė,
- Klaipėdos rajono savivaldybė,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Kretingos rajono savivaldybė,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybės: Sasnavos seniūnija,
- Pagėgių savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Palangos miesto savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Rietavo savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Skuodo rajono savivaldybė,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos,
- Šilutės rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybės: Klausčių ir Pilviškių seniūnijos,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,



- Visagino savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

6. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:

- Békés megye 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952350, 952450, 952650 és 956350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753660, 754150, 754250, 754370, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7. Polonia

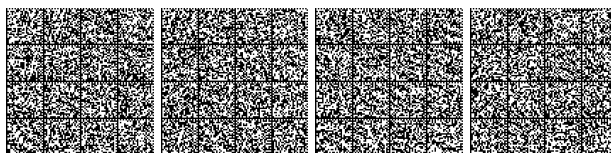
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:

w województwie kujawsko - pomorskim:

- gmina Łasin w powiecie grudziądzkim,

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- powiat elbląski,
- powiat miejski Elbląg,
- część powiatu gołdapskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat piski,
- powiat bartoszycki,
- powiat olecki,
- część powiatu giżyckiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat braniewski,
- powiat kętrzyński,
- powiat lidzbarski,
- gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świątajno, Wielbark, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,



- powiat mrągowski,
- część powiatu węgorszewskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat olsztyński,
- powiat miejski Olsztyn,
- powiat nidzicki,
- powiat ostródzki,
- powiat nowomiejski,
- powiat iławski,
- powiat działdowski,

w województwie podlaskim:

- powiat bielski,
- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- powiat sejneński,
- powiat siemiatycki,
- powiat hajnowski,
- gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
- powiat białostocki,
- powiat suwalski,
- powiat miejski Suwałki,
- powiat augustowski,
- powiat sokółski,
- powiat miejski Białystok,
- gminy Grabowo, Stawiski, Kolno z miastem Kolno w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

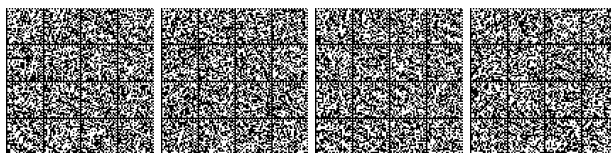
- gminy Domanice, Korczew, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Wiśniew, Zbuczyn w powiecie siedleckim,
- powiat miejski Siedlce,
- gminy Czeranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,
- powiat łosicki,
- część powiatu sochaczewskiego niewymieniona w części I załącznika I,
- gmina Przyłęk w powiecie zwoleńskim,
- powiat kozienicki,
- gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,
- część powiatu radomskiego niewymieniona w części I załącznika I,
- powiat miejski Radom,
- powiat szydłowiecki,



- gminy Czerwonka, Krasnosielc, Płoniawy-Bramura, Rzewnie, Szekłów, Sypniewo w powiecie makowskim,
- gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,
- gmina Wieczfnia Kościelna w powiecie mławskim,
- powiat nowodworski,
- gminy Radzymin, Wołomin, miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tuszcz położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Łochów – Wołomin, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Dąbrówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wołomińskim,
- powiat garwoliński,
- gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,
- część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,
- gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszaków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,
- gmina Sulejówek w powiecie mińskim,
- powiat otwocki,
- część powiatu warszawskiego zachodniego niewymieniona w części I załącznika I,
- powiat warszawski zachodni,
- powiat legionowski,
- powiat piaseczyński,
- powiat pruszkowski,
- część powiatu grójeckiego niewymieniona w części I załącznika I,
- gminy Grodzisk Mazowiecki, Żabia Wola, miasto Milanówek, miasto Podkowa Leśna w powiecie grodziskim,
- gmina Mszczonów w powiecie żyrardowskim,
- powiat białobrzeski,
- powiat miejski Warszawa,
- gminy Chorzele, Jednorzec, część gminy wiejskiej Przasnysz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od północnej granicy granicy miasta Przasnysz oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy miasta Przasnysz do południowej granicy gminy i łączącej miejscowości Przasnysz – Leszno – Gostkowo w powiecie przasnyskim,

w województwie lubelskim:

- część powiatu bialskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat miejski Biała Podlaska,
- powiat janowski,
- powiat puławski,
- powiat rycki,
- powiat łukowski,



- powiat lubelski,
 - powiat miejski Lublin,
 - gminy Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Lubartów z miastem Lubartów, Michów, Ostrówek, w powiecie lubartowskim,
 - powiat łęczyński,
 - powiat świdnicki,
 - powiat biłgorajski,
 - powiat hrubieszowski,
 - powiat krasnostawski,
 - powiat chełmski,
 - powiat miejski Chełm,
 - powiat tomaszowski,
 - powiat kraśnicki,
 - część powiatu parczewskiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - powiat opolski,
 - powiat włodawski,
 - część powiatu radzyńskiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - powiat miejski Zamość,
 - powiat zamojski,
- w województwie podkarpackim:
- powiat stalowowolski,
 - powiat lubaczowski,
 - gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
 - gmina Laszki, Wiązownica, Radymno z miastem Radymno w powiecie jarosławskim,
 - gmina Kamień, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
 - gminy Cmolasy, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,
 - część powiatu leżajskiego niewymieniona w części I załącznika I,
 - powiat niżański,
 - powiat tarnobrzegi,
 - powiat miejski Tarnobrzeg,
 - część powiatu mieleckiego niewymieniona w części I załącznika I,
 - gminy Dębowiec, Krempna, Osiek Jasielski, Skołyszyn, miasto Jasło, część gminy wiejskiej Jasło położona na południe od miasta Jasło, część gminy Nowy Żmigród położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 993 w powiecie jasielskim,
 - gminy Jasłiska, Rymanów, Iwonicz Zdrój, Dukla w powiecie krośnieńskim,
 - gmina Besko, część gminy Zarszyn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej do wschodniej granicy gminy, część gminy Komańcza położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 889 oraz na południe od drogi nr 889 biegnącej od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie sanockim,



w województwie małopolskim:

- gminy Lipinki, Sękowa, Uście Gorlickie, miasto Gorlice, część gminy wiejskiej Gorlice położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Biecz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie gorlickim,

w województwie pomorskim:

- gminy Mikołajki Pomorskie, Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń, Stary Targ w powiecie sztumskim,
- gmina Prabuty, Gardeja, część gminy wiejskiej Kwidzyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy miejskiej Kwidzyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Ryjewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie kwidzyńskim,

w województwie świętokrzyskim:

- gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,
- gminy Dwikozy, Wilczyce, Zawichost w powiecie sandomierskim,
- część gminy Mirzec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mirzec, łączącą miejscowości Gadka – Mirzec, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Mirzec do wschodniej granicy gminy w powiecie starachowickim,

w województwie lubuskim:

- gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,
- powiat miejski Gorzów Wielkopolski,
- powiat żarski,
- powiat słubicki,
- powiat zagański,
- powiat krośnieński,
- powiat zielonogórski
- powiat miejski Zielona Góra,
- powiat nowosolski,
- powiat sulęciński,
- powiat międzyszecki,
- powiat świebodziński,
- powiat wschowski,

w województwie dolnośląskim:

- powiat zgorzelecki,
- powiat polkowicki,
- powiat wołowski,
- gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim,
- powiat lubiński,
- powiat średzki,
- gmina Mściwojów, Wądroże Wielkie, część gminy Męcinka położona na północ od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,



- powiat miejski Legnica,
 - powiat legnicki,
 - powiat trzebnicki,
 - powiat lubański,
 - powiat miejski Wrocław,
 - gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, Mietków, Kąty Wrocławskie, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
 - gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
 - gmina Bierutów, Dziadowa Kłoda, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
 - powiat bolesławiecki,
 - powiat milicki,
 - powiat górowski,
 - powiat głogowski,
 - gmina Świerzawa, Wojcieszów, Zagrodno, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,
 - powiat lwówecki,
 - gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów - Gorce, miasto Jedlina – Zdrój, miasto Szczawno – Zdrój w powiecie wałbrzyskim,
 - powiat miejski Wałbrzych,
 - część powiatu świdnickiego niewymieniona w części I załącznika I,
- w województwie wielkopolskim:
- powiat wolsztyński,
 - powiat grodziski,
 - powiat kościański,
 - gminy Brodnica, Śrem, część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,
 - gmina Zaniemyśl w powiecie średzkim,
 - powiat międzychodzki,
 - powiat nowotomyski,
 - część powiatu obornickiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
 - powiat miejski Poznań,



- gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Mosina, Stęszew, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, miasto Luboń, miasto Puszczykowo, Rokietnica w powiecie poznańskim,
- powiat rawicki,
- gminy Duszniki, Kaźmierz, Ostroróg, Pniewy, Szamotuły, Obrzycko z miastem Obrzycko, część gminy Wronki niewymieniona w części I załącznika I w powiecie szamotulskim,
- część powiatu gostyńskiego niewymieniona w części I załącznika I,
- gminy Kobylin, Zduny, Krotoszyn, miasto Sulmierzyce w powiecie krotoszyńskim,
- część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sulisław – Łąkociny – Wierzbo w powiecie ostrowskim,
- powiat leszczyński,
- powiat miejski Leszno,

w województwie zachodniopomorskim:

- gmina Boleszkowice, część gminy Myślibórz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 biegnącej od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 26, następnie na zachód od drogi nr 26 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 119 i dalej na zachód od drogi nr 119 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 26 do północnej granicy gminy, część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
- gminy Bielice, Kozielice w powiecie pyrzyckim,
- powiat gryfiński,
- powiat policki,
- powiat miejski Szczecin,
- gminy Goleniów i Stepnica w powiecie goleniowskim,

w województwie opolskim:

- gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz, część gminy Grodków położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie brzeskim,
- gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów, Murów, Niemodlin, Tułowice, część gminy Łubniany położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle – Masów, ulicę Leśną w miejscowości Masów oraz na północ od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Turawa położona na północ od linii wyznaczonej przez ulice Powstańców Śląskich -Kolanowską -Opolską – Koterską w miejscowości Węgry i dalej na północ od drogi łączącej miejscowości Węgry- Kotórz Mały – Turawa – Rzędów – Kadłub Turawski – Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie opolskim,
- gminy Lasowice Wielkie, Wołczyn, część gminy Kluczbork położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości Kluczbork i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ulicę Fabryczną -Dzierżonia – Strzelecka w miejscowości Kluczbork do wschodniej granicy gminy w powiecie kluczborskim,
- powiat namysłowski,

w województwie śląskim:

- powiat miejski Sosnowiec,
- powiat miejski Dąbrowa Górnicza,

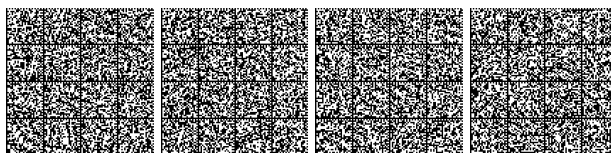


- gminy Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz, miasto Będzin, miasto Czeladź, miasto Wojkowice w powiecie będzińskim,
- gminy Łazy i Poręba w powiecie zawierciańskim.

8. **Slovacchia**

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:

- the whole district of Gelnica,
- the whole district of Poprad
- the whole district of Spišská Nová Ves,
- the whole district of Levoča,
- the whole district of Kežmarok,
- the whole district of Michalovce,
- the whole district of Medzilaborce
- the whole district of Košice-okolie,
- the whole district of Rožnava,
- the whole city of Košice,
- the whole district of Sobrance,
- the whole district of Vranov nad Topľou,
- the whole district of Humenné,
- the whole district of Snina,
- the whole district of Prešov,
- the whole district of Sabinov,
- the whole district of Svidník,
- the whole district of Stropkov,
- the whole district of Bardejov,
- the whole district of Stará Ľubovňa,
- the whole district of Revúca,
- the whole district of Rimavská Sobota,
- in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,
- the whole district of Lučenec,
- the whole district of Poltár,
- the whole district of Zvolen,
- the whole district of Detva,
- the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,
- the whole district of Banská Stiavnica,
- the whole district of Žarnovica,
- the whole district of Banská Bystrica,
- the whole district of Brezno,
- the whole district of Liptovský Mikuláš,
- the whole district of Trebišov,
- the whole district of Zlaté Moravce,
- in the district of Levice the municipality of Kozárovce, Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Veľké Kozmálovce, Tlmače, Rybník, Hronské Kosihy, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, Bátovce, Pečenice, Jabľonovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, Drženice,



- the whole district Turčianske Teplice,
- the whole district Žiar nad Hronom,
- in the district of Prievidza, municipalities of Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Oslany, Horná Ves, Radobica,
- in the district of Partizánske, the municipalities of Veľké Uherce, Pažiť, Kolačno, Veľký Klíž, Ješkova Ves, Klátová Nová Ves,
- in the district of Nitra, the municipalities of Pohranice, Hostová, Kolínany, Malý Lapáš, Dolné Obdokovce, Čeladice, Veľký Lapáš, Babindol, Malé Chyndice, Golianovo, Klasov, Veľké Chyndice, Nová Ves nad Žitavou, Paňa, Vráble, Tajná, Lúčna nad Žitavou, Žitavce, Melek, Telince, Čifáre.

9. Italia

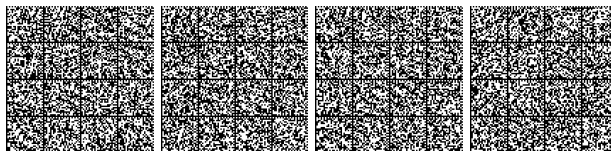
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:

regione Piemonte:

- nella provincia di Alessandria, i comuni seguenti: Alessandria, Tortona, Carbonara Scrivia, Frugarolo, Paderna, Spineto Scrivia, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Casal Cermelli, Alice Bel Colle, Terzo, Bistagno, Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grogna, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania Coppi, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d'Acqui, Castelletto d'Erro, Ponti, Denice, Pozzolo Formigaro, Cerreto Grue, Casasco, Montegioco, Montemarzano, Momperone, Merana, Pozzol Groppo, Villaromagnano, Sarezzano, Monleale, Volpedo, Casalmoceto, Alluvioni Piovera, Alzano Scrivia, Bassignana, Berzano di Tortona, Bozzole, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Frassineto Po, Giarole, Guazzora, Isola Sant'antonio, Molino dei Torti, Montecastello, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Rivarone, Sale, San Salvatore Monferrato, Ticineto, Valenza, Valmacca, Viguzzolo, Volpeglino, Gamalero, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Carentino, Frascaro, Masio, Oviglio, Felizzano, Quattordio, Solero,
- nella provincia di Asti, i comuni seguenti: Mombaldone, Castel Rocchero, Montabone, Sessame, Monastero Bormida, Roccaverano, Vesime, Cessole, Loazzolo, San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Bubbio, Rocchetta Palafea, Cassinasco, Castel Boglione, Serole, Calamandran, Castelletto Molina, Fontanile, Maranzana, Mombaruzzo, Quaranti, Bruno, Canelli, Castelnuovo Belbo, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Nizza Monferrato, San Marzano Oliveto, Vaglio Serra, Belveglio, Castello di Annone, Cerro Tanaro, Mombercelli, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, Vinchio,
- nella provincia di Cuneo, i comuni seguenti: Saliceto, Cortemilia, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Santo Stefano Belbo;

regione Liguria:

- nella provincia di Genova, i comuni seguenti: Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia, Fascia, Gorreto, Propata, Rondanina, Neirone, Montebruno, Uscio, Avegno, Recco, Tribogna, Moconesi, Favale di Malvaro, Cicagna, Lorsica, Rapallo, Rezzoaglio, Fontanigorda, Rovegno, Coreglia Ligure, Mezzanego, Borzonasca, Orero, Ne, San Colombano Certenoli, Carasco, Santo Stefano d'Aveto, Cogorno, Chiavari, Leivi, Camogli, Sestri Levante, Casarza Ligure, Lavagna, Zoagli, Santa Margherita Ligure, Portofino,
- nella provincia di Savona, i comuni seguenti: Savona, Cairo Montenotte, Quiliano, Altare, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia, Giusvalla, Dego, Vado Ligure, Albissola Marina, Carcare, Plodio, Cosseria, Piana Crixia, Mallare, Pallare, Roccavignale, Millesimo, Cengio,



- nella provincia di La Spezia, i comuni seguenti: Varese Ligure, Maissana, Sesta Godano;

regione Lombardia:

- nella provincia di Pavia, i comuni seguenti: Ponte Nizza, Bagnaria, Brallo di Pregola, Menconico, Zavattarello, Romagnese, Varzi, Val di Nizza, Santa Margherita di Staffora, Cecima, Colli Verdi, Godiasco, Breme, Casei Gerola, Frascarolo, Gambarana, Mede, Sartirana Lomellina, Semiana, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Vellezzo Lomellina, Villa Biscossi, Rocca de' Giorgi, Dorno, Lomello, Montalto Pavese, Montesegale, Pieve del Cairo, Alagna, Borgo Priolo, Bressana Bottarone, Barbianello, Ferrera Erbognone, Rivanazzano, Zinasco, Silvano Pietra, Torrazza Coste, Retorbido, Villanova d'Ardenghi, Sannazzaro de' Burgondi, Scaldasole, Calvignano, Carbonara al Ticino, Cava Manara, Codevilla, Cervesina, Galliavola, Gropello Cairoli, Corvino San Quirico, Corana, Mornico Losana, Casatisma, Bastida Pancarana, Castelletto di Branduzzo, Borgoratto Mormorolo, Casteggio, Fortunago, Rocca Susella, Redavalle, Lungavilla, Robecco Pavese, Garlasco, Mezzana Rabattone, Pinarolo Po, San Martino Siccomario, Pizzale, Torricella Verzate, Mezzana Bigli, Montebello della Battaglia, Oliva Gessi, Pieve Albignola, Pancarana, Pietra de' Giorgi, Santa Gioletta, Verretto, Sommo, Valeggio, Voghera, Cornale e Bastida, Zerbolò, Battuda, Bereguardo Borgarello, Borgo San Siro, Certosa di Pavia, Marcignago, Pavia, Rognano, Torre d'Isola, Trivulzio, Trovo, Vellezzo Bellini, Gambolò, Tromello, Vigevano, Ottobiano, San Giorgio di Lomellina, Rea, Travacò Siccomario, San Genesio ed Uniti, Verrua Po, Montescano, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Bosnasco, Santa Maria della Versa, Valle Salimbene, Stradella, Lirio, Albaredo Arnaboldi, Cigognola, Campospinoso, Castana, Arena Po, Broni, Golferenzo, Montù Beccaria, Mezzanino, Montecalvo Versiggia, Portalbera, Zenevredo, Rovescala, San Damiano al Colle, Volpara, San Cipriano Po, Cassolnovo, Spessa, Casorate Primo,

- nella provincia di Milano, i comuni seguenti: Motta Visconti, Besate, Ozzero, Morimondo, Abbiategrasso;

regione Emilia-Romagna:

- nella provincia di Piacenza, i comuni seguenti: Ottone, Zerba, Cerignale, Corte Brugnatella, Ferriere, Agazzano, Gropparello, Bettola, Bobbio, Coli, Farini, Gazzola, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro, Travo, Vigolzone, Alta Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Podenzano, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, Sarmato, Ziano Piacentino, Calendasco,

- nella provincia di Parma, i comuni seguenti: Tornolo, Bedonia, Compiano, Albareto, Bardi, Borgo Val di Taro;

regione Toscana:

- nella provincia di Massa Carrara, i comuni seguenti: Zeri, Pontremoli;

regione Lazio:

- l'area del comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell'Azienda sanitaria locale «ASL RM1»;

regione Calabria:

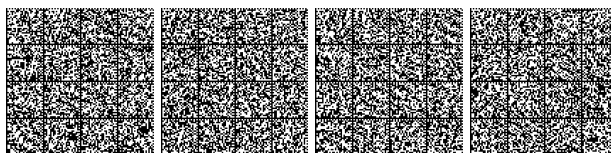
- nella provincia di Reggio Calabria, i comuni seguenti: Cardeto, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sant'Alessio in Aspromonte, Sinopoli, San Roberto, San Lorenzo, San Procopio, Palmi, Melito di Porto Salvo, Laganadi, Calanna, Melicuccà, Santo Stefano in Aspromonte, Seminara, Reggio Calabria, Scilla, Condofuri, Bagaladi, Bagnara Calabria, Fiumara, Bova Marina, Villa San Giovanni, Campo Calabro;

regione Basilicata:

- nella provincia di Potenza, i comuni seguenti: Moliterno, Lagonegro, Grumento Nova, Paterno, Tramutola;

regione Campania:

- nella provincia di Salerno, i comuni seguenti: Sassano, Casaletto Spartano, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo, Sanza, Padula, Caselle in Pittari.



10. Cechia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Cechia:

Liberecký kraj:

- v okrese Liberec katastrální území obcí Arnoltice u Bulovky, Hajniště pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Dětrichovec, Bulovka, Horní Řasnice, Dolní Pertoltice, Krásný Les u Frýdlantu, Jindřichovice pod Smrkem, Horní Pertoltice, Dolní Řasnice, Raspenava, Dolní Oldřiš, Ludvíkov pod Smrkem, Lázně Libverda, Háj u Habartic, Habartice u Frýdlantu, Kunratice u Frýdlantu, Víška u Frýdlantu, Poustka u Frýdlantu, Višňová u Frýdlantu, Předláňce, Černousy, Boleslav, Ves, Andělka, Frýdlant, Srbská, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem.
- v okrese Česká Lípa katastrální území obcí Bohatice u Zákup, Boreček, Božíkov, Brenná, Doksy u Máchova jezera, Hradčany nad Ploučnicí, Kuřivody, Mimoň, Pertoltice pod Ralskem, Plouznice pod Ralskem, Provodín, Svěbořice, Veselí nad Ploučnicí, Vranov pod Ralskem.

11. Croazia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Croazia:

Karlovačka županija:

- općina Rakovica
- grad Slunj
 - Arapovac, Bandino Selo, Blagaj, Crno Vrelo, Cvijanović Brdo, Cvitović, Čamerovac, Donja Glina, Donje Primišlje, Donje Taborište, Donji Cerovac, Donji Furjan, Donji Kremen, Donji Lađevac, Donji Nikšić, Donji Popovac, Dubrave, Glinsko Vrelo, Gornja Glina, Gornje Primišlje, Gornje Taborište, Gornji Cerovac, Gornji Furjan, Gornji Kremen, Gornji Lađevac, Gornji Nikšić, Gornji Popovac, Grobnik, Jame, Klanac Perjasički, Kosa, Kosijer Selo, Kutanja, Kuzma Perjasička, Lađevačko Selište, Lapovac, Lumbardenik, Mali Vuković, Marindolsko Brdo, Miljevac, Mjesto Primišlje, Novo Selo, Pavlovac, Podmelnica, Polje, Rabinja, Rastoke, Salopek Luke, Sastavak, Slunj, Slunječica, Snos, Stojmerić, Šlivnjak, Tržić Primišljanski, Veljun, Veljunska Glina, Videkić Selo, Zapoljak, Zečev Varoš,
- općina Cetingrad
- općina Plaški
 - Janja Gora, Jezero I Dio, Lapat, Latin, Plaški, Pothum Plaščanski,
- općina Saborsko
- općina Tounj
 - Tržić Tounjski
- općina Vojnić
 - Donja Brusovača, Dunjak, Jagrovac, Kestenovac, Klokoč, Kusaja, Lipovac Krstinjski, Mračaj Krstinjski, Petrova Poljana, Široka Rijeka,

Sisačko-moslavačka županija:

- općina Dvor
 - Banskó Vrpólje, Buinja, Buinjski Riječani, Čore, Divuša, Donja Oraovica, Donja Stupnica, Donji Javoranj, Draškovac, Dvor, Gage, Glavičani, Golubovac Divuški, Gorička, Gornja Oraovica, Gornja Stupnica, Gornji Javoranj, Grabovica, Grmušani, Gvozdansko, Hrtić, Javnica, Javornik, Jovac, Kepčije, Kosna, Kozibrod, Kuljani, Lotine, Ljeskovac, Ljubina, Majdan, Matijevići, Paukovac, Pedalj, Rogulje, Rudeži, Rujevac, Sočanica, Struga Banska, Šakanlije, Šegestin, Švrakarica, Trgovi, Udetin, Unčani, Vanići, Volinja, Zakopa, Zamlača, Zrin, Zrinska Draga, Zrinski Brđani, Zut, Kotarani, Donji Dobretin, Gornji Dobretin, Stanić Polje,
- općina Donji Kukuruzari
- općina Majur



- općina Hrvatska Dubica
 - naselje Slabinja, naselje Živaja,
- grad Hrvatska Kostajnica,
- grad Glina,
 - naselje Brestik, naselje Momčilović Kosa, naselje Trnovac Glinski, naselje Martinovići, naselje Mali Gradac, naselje Veliki Gradac,
- grad Petrinja
 - naselje Tremušnjak, naselje Veliki Šušnjar, naselje Donja Pastuša, naselje Gornja Pastuša, naselje Mačkovo Selo, naselje Begovići, naselje Blinja, naselje Dodoši, naselje Miočinovići, naselje Bijelnik, naselje Jabukovac, naselje Jošavica, naselje Gornja Mlinoga,
- općina Sunja
 - naselje Radonja Luka, naselje Čapljeni, naselje Drljača, naselje Kladari, naselje Vukoševac, naselje Šaš, naselje Slovinci, naselje Četvrtkovac, naselje Jasenovčani, naselje Papići, naselje Mala Gradusa, naselje Velika Gradusa, naselje Timarci, naselje Mala Paukova, naselje Staza, naselje Kostreši Šaški, naselje Pobrđani, naselje Sjeverovac, naselje Donji Hrastovac.

12. Svezia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Svezia:

County of Västmanland:

- 34 % of the municipality of Fagersta, north of road 66 and east of road 68/69,
- 9 % of the south parts of the municipality of Norberg, east of road 68/69 and south of road 256,

13. Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Grecia:

- in the regional unit of Serres:
 - the municipal departments of Ligaria and Sisamia (Visaltia Municipality),
 - the municipal departments of Agio Pnevma, Emmanouil Pappas, Metalla, Neo Souli, Pentapoli, Toumba, Chryso, Valtotopi, Mesokomi, Monovrisi, Neos Skopos, Neochori Serron, Paralimni and Psychiko (Emmanouil Pappas Municipality)
 - the municipal departments of Melenikitsi, Nea Tiroloi, Palaiokastros and Skotousa (Irakleia Municipality)
 - the municipal departments of Kala Dendra, Lefkonas, Christos, Elaionas, Eptamila, Oinoussa, Serres, Agia Eleni, Adelfiko, Vamvakousa, Kato Kamila, Kouvouklia, Koumaria, Konstantinatos, Peponia, Skoutari, Ano Vrontou, Ano Kamila, Mitrousi, Monoklisia and community department of Orini (Serres Municipality),
 - the municipal departments of Vamvakofito and Sidirokastros and the community departments of Agkistro, Achladochori and Kapnofito (Sintiki Municipality)
- in the regional unit of Drama:
 - the municipal departments of Vathitopos, Granitis, Dasoto, Exohi, Katafito, Kato Vrontou, Ochiro and Perithorio (Kato Nevrokopi Municipality) in the regional unit of Pella:
 - the municipal departments of Vorino, Garefio, Dorothea, Notia, Periklia, Archaggelos, Foustani, Thiriopetra, Filoteia, Neromili, IDA, Konstantia, Milea, Sosandra, Aloros, Aridaia, Theodorakio, Chrisi and Exaplatanos (in Almopia Municipality).
 - the municipal departments of Lakka and Milotopos (Pella Municipality)
 - the municipal departments of Kranea and Mandalo (Skidra Municipality)



- in the regional unit of Kilikis:
- the municipal departments of Skra, Kastaneri and the community department of Livadia (Peonia Municipality)

PARTE III

1. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:

regione Sardegna:

- nella provincia di Nuoro, i comuni seguenti: Arzana, Baunei, Desulo, Orgosolo, Talana, Triei, Urzulei, Villagrande Strisaili;

regione Calabria:

- nella provincia di Reggio Calabria, i comuni seguenti: Cosoleto, Delianuova, Varapodio, Oppido Mamertina, Molochio, Terranova Sappo Minulio, Platì, Ciminà, Santa Cristina d'Aspromonte, Scido, Ardore, Benestare, Careri, Casignana, Bianco, Bovalino, Sant'Agata del Bianco, Samo, Africo, Brancaleone, Palizzi, Staiti, Ferruzzano, Bova, Caraffa del Bianco, Bruzzano Zeffirio, San Luca, Roghudi, Roccaforte del Greco.

2. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:

- Krāslavas novads Robežnieku, Indras, Kalniešu, Skaistas, Asūnes pagasts,
- Madonas novads Cesvaines, Sarkaņu, Dzelzavas, Liezēres pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa P30, Aronas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa P30, Cesvaines pilsēta.

3. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:

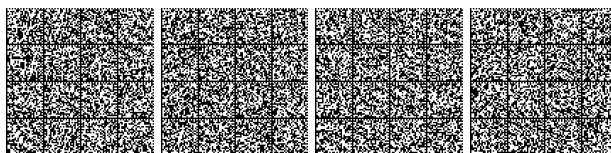
- Marijampolės savivaldybės: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Šunskų, Marijampolės miesto seniūnijos,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos,
- Vilkaviškio rajono savivaldybės: Bartnikų, Gižų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,
- Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos.

4. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Banie Mazurskie w powiecie gołdapskim,
- gmina Budry, część gminy Pozezdrze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 63 w miejscowości Węgorzewo, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie węgorzewskim,
- część gminy Kruklanki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej do północnej granicy gminy i łączącej miejscowości Leśny Zakątek – Podleśne – Jeziorowskie – Jasieniec – Jakunówko w powiecie giżyckim,



w województwie wielkopolskim:

- część gminy Oborniki położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 178 biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z ul. Staszica w miejscowości Oborniki, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez tę ulicę do skrzyżowania z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego przechodzącą w ul. Armii Poznań, i dalej do skrzyżowania z ul. Objezierską, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez ulicę Objezierską łączącą miejscowości Oborniki – Objezierze do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Objezierze – Kowalewko, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Objezierze – Kowalewko – Zielątkowo do południowej granicy gminy, część gminy Rogoźno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogi łączące miejscowości Rożnowo – Szczytno – Boguniewo – Studzieniec – Budziszewko – Budziszewice w powiecie obornickim,
- gminy Czerwonak, Murowana Goślina, Suchy Las w powiecie poznańskim,
- część gminy Skoki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 197 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 196, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 196 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Skoki i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Skoki – Rościno – Grzybowo biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 196 do zachodniej granicy gminy w powiecie wągrowieckim,

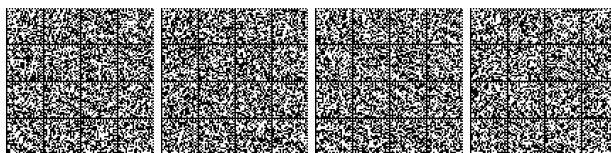
w województwie lubelskim:

- gmina Milanów, Jabłoń, Parczew, Siemień, część gminy Dębowa Kłoda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przewłoka-Dębowa Kłoda biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Dębowa Kłoda, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819 biegnącą od miejscowości Dębowa Kłoda do południowej granicy gminy w powiecie parczewskim,
- gmina Wohyń, Komarówka Podlaska, część gminy Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na wschód od miasta Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,
- część gminy Drelów położona na południe od kanału Wieprz – Krzna, część gminy Wisznice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 w powiecie białskim,
- gminy Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów w powiecie lubartowskim.

5. Romania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,
- Judeţul Bacău,
- Judeţul Bihor,
- Judeţul Bistriţa Năsăud,
- Judeţul Brăila,
- Judeţul Buzău,
- Judeţul Călăraşi,
- Judeţul Dâmboviţa,
- Judeţul Galaţi,
- Judeţul Giurgiu,
- Judeţul Ialomiţa,



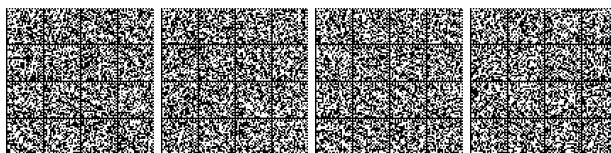
- Județul Ilfov,
- Județul Prahova,
- Județul Sălaj,
- Județul Suceava
- Județul Vaslui,
- Județul Vrancea,
- Județul Teleorman,
- Județul Mehedinți,
- Județul Gorj,
- Județul Argeș,
- Județul Olt,
- Județul Dolj,
- Județul Arad,
- Județul Timiș,
- Județul Covasna,
- Județul Brașov,
- Județul Botoșani,
- Județul Vâlcea,
- Județul Iași,
- Județul Hunedoara,
- Județul Alba,
- Județul Sibiu,
- Județul Caraș-Severin,
- Județul Neamț,
- Județul Harghita,
- Județul Mureș,
- Județul Cluj,
- Județul Maramureș.

6. Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Germania:

Bundesland Brandenburg:

- Kreisfreie Stadt Cottbus,
- Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Hänchen, Klein Gaglow, Kolkwitz, Gulben, Papitz, Glinzig, Limberg und Krieschow,
 - Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Jehserig, Domsdorf, Drebkau, Laubst, Leuthen, Siewisch, Casel und der Gemarkung Schorbus bis zur L 521,
 - Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Groß Oßnig, Klein Döbbern, Groß Döbbern, Haasow, Kathlow, Frauendorf, Koppatz, Roggosen, Sergen, Komptendorf, Laubsdorf, Neuhausen, Drieschnitz, Kahsel und Bagenz,
 - Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Sellessen, Bühlów, Groß Buckow, Klein Buckow, Spremberg, Radewiese und Straußdorf.



7. Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Grecia:

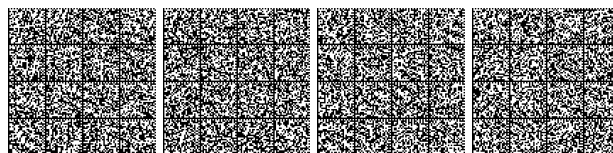
- in the regional unit of Drama
 - the municipal departments of Achladea, Mikrokleisoura, Pagoneri, Potamoi, Volakas, Kato Nevrokopi, Lefkogetia, Mikromilea and Chrysokéfalo (Kato Nevrokopi Municipality),
 - part of the community department of Sidironero (Drama Municipality),
- in the regional unit of Serres:
 - the municipal departments of Irakleia, Valtero, Dasochori, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Pontismeno, Chrysochorafa, Ammoudia, Gefiroudi, Triada, Cheimaros, Zeugolatio, Kalokastro, Livadochori and Strimoniko (Irakleia Municipality),
 - the municipal departments of Kamaroto, Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori Sintikis, Platanakia, Kastanousi, Rodopoli, Ano Poroia, Kato Poroia, Akritochori, Neo Petritsi, Vyroneia, Megalochori, Mandraki, Strymonochori, Charopo, Chortero and Gonimo, part of the municipal department of Sidirokastro and the community department of Promahonas (Sintiki Municipality),
 - the municipal departments of Anagennisi, Vamvakia and Provatas (Serres Municipality),
 - the municipal departments of Ampeloi, Vergi, Dimitritsi, Nikokleia, Triantafilia, Agios Dimitrios, Aidonochori, Eukarpia, Ivira, Mavrothalasa, Tragilos, Achinos, Dafni, Zervochori, Lefkotopos, Patrikios, Sitochori, Choumniko, Agia Paraskevi, Anthi, Therma, Nigrita, Terpni, Flampouro and Kastanochori (Visaltia Municipality),
 - the municipal department of Nea Kerdilia (Amfipoli Municipality),
- in the regional unit of Kilkis:
 - the municipal departments of Vathi, Agios Markos, Pontokerasea, Drosato, Amaranta, Antigoneia, Gerakario, Kokkinia, Tripotamos, Fyska, Myriofyto, Kentriko, Mouries, Agia Paraskevi, Stathmos Mourion, Kato Theodoraki, Melanthio, Anavrito, Elliniko, Eptalofos, Eukarpia, Theodosia, Isoma, Koiladi, Koronouda, Kilkis, Lipsidrio, Stavrochori, Plagia, Cherso and Terpillios (Kilkis Municipality),
- in the regional unit of Thessaloniki:
 - the municipal departments of Vertiskos, Ossa, Karteres, Lahanas, Leukochori, Nikopoli, Xilopoli, Krioneri, Askos and Sochos (Lagadas Municipality),
 - the municipal departments of Arethousa, Mavrouda, Skepasto, Stefanina, Asprovalta, Vrasna, Melisourgos, Nea Apolonia, Peristeronas, Nimfopetra, Profitis, Apolonia, Modi, Nea Maditos, Ano Stauros, Volvi, Stauros and Philadelphio (Volvi Municipality),
- in the regional unit of Chalkidiki:
 - the municipal departments of Arnaia, Varvara, Neochori, Palaiochori, Stanos, Olimpiada and Stagira (Aristotelis Municipality),
 - the municipal departments of Krimni and Marathousa (Poligiros Municipality).

8. Croazia

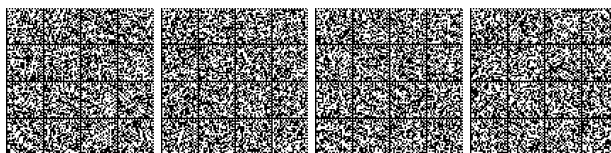
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Croazia:

Vukovarsko srijemska županija:

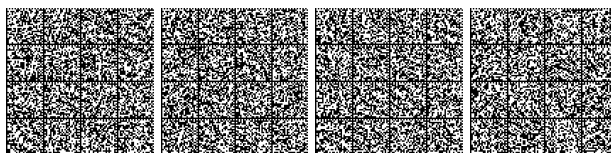
- općina Drenovci
- općina Gunja
- općina Privlaka
- općina Babina Greda



- grad Županja
- grad Otok
- grad Vinkovci
- općina Vrbanja
- općina Nijemci
- općina Bošnjaci
- općina Cerna
- općina Šitar
- općina Gradište
- općina Stari Jankovci
- općina Andrijaševci
- općina Tompojevci
- općina Bogdanovci
- općina Vođinci
- općina Nuštar
- općina Ivankovo
- općina Tovarnik
- općina Jarmina
- općina Stari Mikanovci
- općina Markušica
- općina Borovo
- općina Lovas
- općina Negoslavci
- grad Ilok
- grad Vukovar
- općina Tordinci
- općina Trpinja
- Brodsko-posavska županija
- općina Sikirevci
- općina Gundinci
- općina Slavonski Šamac
- općina Velika Kopanica
- općina Oprisavci
- općina Vrpolje
- Osječko-baranjska županija
- općina Semeljci
- općina Viškovci
- općina Strizivojna
- općina Vuka
- grad Đakovo
- općina Gorjani



- općina Šodolovci
 - općina Vladislavci
 - općina Antunovac, naselje Ivanovac
 - općina Ernestinovo
 - općina Punitovci
 - općina Satnica Đakovačka, naselje Satnica Đakovačka
 - općina Čepin
 - općina Podgorač, naselja Poganovci i Budimci
-



ALLEGATO II

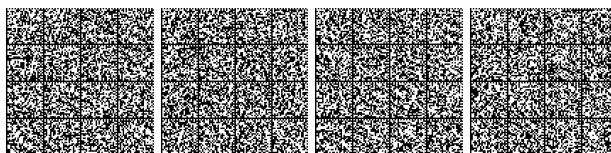
**AREE ISTITUITE A LIVELLO DELL'UNIONE COME ZONE INFETTE O ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI,
COMPREDENTI ZONE DI PROTEZIONE E ZONE DI SORVEGLIANZA**

(di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2)

Parte A – Aree istituite come zone infette a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia:

Parte B – Aree istituite come zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e zone di sorveglianza, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia:»

24CE1325



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/845 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2024

che fissa la ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione fra gli Stati membri per la frutta e verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1° agosto 2024 al 31 luglio 2025 e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/655

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

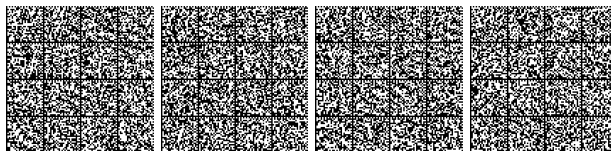
considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione ⁽²⁾, gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuti dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura e latte destinati alle scuole (il «programma destinato alle scuole») sono tenuti a presentare alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno la propria domanda di aiuto dell'Unione relativa all'anno scolastico successivo e, se del caso, ad aggiornare la domanda di aiuto dell'Unione relativa all'anno scolastico in corso.
- (2) Al fine di garantire l'efficace attuazione del programma destinato alle scuole è opportuno fissare la ripartizione dell'aiuto dell'Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole tra gli Stati membri partecipanti sulla base degli importi indicati nella domanda di aiuto dell'Unione presentata da tali Stati membri e tenendo conto dei trasferimenti fra le ripartizioni indicative dello Stato membro di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Tutti gli Stati membri hanno notificato alla Commissione la propria domanda di aiuto dell'Unione per il periodo dal 1° agosto 2024 al 31 luglio 2025, specificando l'importo dell'aiuto richiesto per la frutta e la verdura o per il latte destinati alle scuole, o per entrambe le componenti del programma. Nel caso del Belgio, di Malta, dei Paesi Bassi e della Svezia, gli importi richiesti tenevano conto dei trasferimenti fra le ripartizioni indicative.
- (4) Onde sfruttare appieno i fondi disponibili, gli aiuti dell'Unione non richiesti dovrebbero essere riassegnati agli Stati membri partecipanti al programma che indicano, nella propria domanda di aiuto dell'Unione, l'intenzione di utilizzare, qualora risultino disponibili risorse supplementari, un importo superiore a quello loro spettante in base alla ripartizione indicativa.
- (5) Nella domanda di aiuto dell'Unione per il periodo dal 1° agosto 2024 al 31 luglio 2025, la Svezia ha chiesto un importo inferiore alla ripartizione indicativa prevista per la frutta e la verdura destinate alle scuole. Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Slovenia e Slovacchia hanno notificato l'intenzione di utilizzare un importo superiore alla ripartizione indicativa per la frutta e la verdura destinate alle scuole. Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia e Svezia hanno notificato l'intenzione di utilizzare un importo superiore alla ripartizione indicativa per il latte destinato alle scuole. Tuttavia, nessuno Stato membro ha chiesto una ripartizione inferiore alla ripartizione indicativa prevista per il latte destinato alle scuole.
- (6) Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, è opportuno fissare la ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1° agosto 2024 al 31 luglio 2025.

⁽¹⁾ GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1370/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/39/oj).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>).



- (7) La decisione di esecuzione (UE) 2023/655 della Commissione ⁽⁴⁾ ha fissato la ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole fra gli Stati membri che intendono partecipare al programma destinato alle scuole per il periodo dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2024.
- (8) Nelle notifiche presentate entro il 31 gennaio 2024 a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, alcuni Stati membri hanno aggiornato la propria domanda di aiuto dell'Unione relativa all'anno scolastico 2023/2024. Germania, Ungheria e Malta hanno notificato trasferimenti tra la ripartizione definitiva per la frutta e la verdura destinate alle scuole e la ripartizione definitiva per il latte destinato alle scuole. La Spagna ha chiesto un importo inferiore alla ripartizione definitiva per la frutta e la verdura destinate alle scuole. Cechia, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria e Slovacchia hanno notificato l'intenzione di utilizzare un importo superiore alla ripartizione definitiva per la frutta e la verdura destinate alle scuole. Spagna e Paesi Bassi hanno chiesto una ripartizione inferiore alla ripartizione definitiva prevista per il latte destinato alle scuole. Cechia, Germania, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Austria, Romania, Slovacchia e Svezia hanno comunicato l'intenzione di utilizzare un importo superiore alla ripartizione definitiva per il latte destinato alle scuole.
- (9) La decisione di esecuzione (UE) 2023/655 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole fra gli Stati membri che partecipano al programma destinato alle scuole per il periodo dal 1° agosto 2024 al 31 luglio 2025 è stabilita nell'allegato I.

Articolo 2

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/655 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

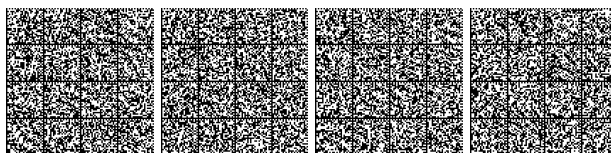
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2024

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione

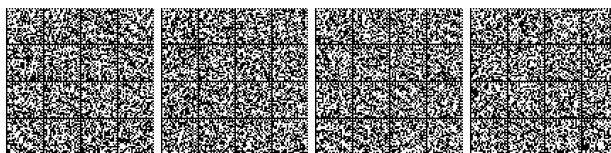
⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/655 della Commissione, del 10 marzo 2023, che fissa la ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione fra gli Stati membri per la frutta e verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2024 e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/493 (GU L 81 del 21.3.2023, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/655/oj).



ALLEGATO I

Anno scolastico 2024/2025

Stato membro	Ripartizione definitiva per la frutta e la verdura destinate alle scuole in EUR	Ripartizione definitiva per il latte destinato alle scuole in EUR
Belgio	3 866 136	1 383 066
Bulgaria	2 185 083	1 800 090
Cechia	3 471 298	3 048 057
Danimarca	1 738 084	1 632 431
Germania	21 214 288	8 910 720
Estonia	412 171	754 955
Irlanda	1 964 838	826 537
Grecia	3 149 503	1 464 086
Spagna	13 917 417	6 023 462
Francia	22 720 501	9 979 209
Croazia	1 319 431	610 533
Italia	15 293 816	6 910 347
Cipro	300 835	252 652
Lettonia	672 013	868 581
Lituania	923 640	1 236 781
Lussemburgo	297 664	193 000
Ungheria	2 995 664	2 970 122
Malta	312 950	170 050
Paesi Bassi	5 721 331	1 632 699
Austria	2 415 705	1 015 027
Polonia	12 559 346	12 791 591
Portogallo	2 804 412	1 301 261
Romania	6 178 236	11 303 390
Slovenia	689 465	305 638
Slovacchia	1 915 441	1 659 402
Finlandia	1 672 943	2 731 455
Svezia	0	8 316 782
Totale	130 712 211	90 091 924



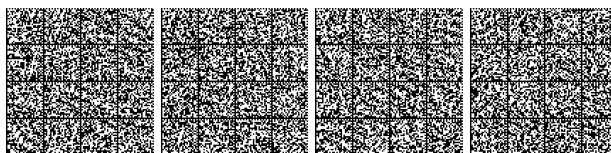
ALLEGATO II

«ALLEGATO I

Anno scolastico 2023/2024

Stato membro	Ripartizione definitiva per la frutta e la verdura destinate alle scuole in EUR	Ripartizione definitiva per il latte destinato alle scuole in EUR
Belgio	3 815 785	1 433 417
Bulgaria	2 185 256	1 800 090
Cechia	3 507 158	3 124 223
Danimarca	1 739 147	1 632 431
Germania	20 984 737	9 628 111
Estonia	416 641	764 787
Irlanda	1 986 571	873 414
Grecia	3 149 503	1 464 086
Spagna	13 751 007	5 736 134
Francia	18 176 401	14 523 309
Croazia	1 322 043	610 533
Italia	15 293 816	6 910 347
Cipro	300 828	252 652
Lettonia	677 025	882 003
Lituania	932 083	1 256 256
Lussemburgo	299 593	197 646
Ungheria	3 588 755	2 376 098
Malta	314 320	170 050
Paesi Bassi	5 776 465	932 699
Austria	2 439 606	1 072 595
Polonia	12 565 488	12 791 591
Portogallo	2 804 412	1 301 261
Romania	6 178 236	11 433 734
Slovenia	689 729	305 638
Slovacchia	1 932 221	1 698 579
Finlandia	1 672 943	2 731 455
Svezia	0	8 401 227
Totale	126 499 769	94 304 366»

24CE1326



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 393/2021
del 10 dicembre 2021
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/624]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2020/2166 della Commissione, del 17 dicembre 2020, sulla determinazione della percentuale delle quote destinata a essere messa all'asta dagli Stati membri nel periodo 2021-2030 del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21alp (Decisione di esecuzione (UE) 2021/927 della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:

"21alq. **32020 D 2166**: Decisione (UE) 2020/2166 della Commissione, del 17 dicembre 2020, sulla determinazione della percentuale delle quote destinata a essere messa all'asta dagli Stati membri nel periodo 2021-2030 del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 66).".

Articolo 2

Fa fede il testo della decisione (UE) 2020/2166 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021.

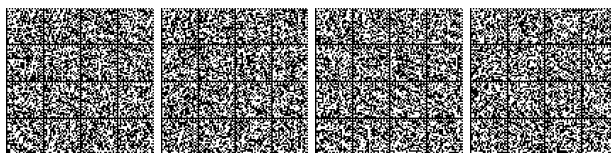
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 431 del 21.12.2020, pag. 66.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 333/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/640]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/457 della Commissione, del 13 gennaio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/161 per quanto riguarda una deroga all'obbligo per i grossisti di disattivare l'identificativo unico dei prodotti esportati nel Regno Unito ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XIII, punto 15qf (Regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione), è aggiunto il testo seguente:

", modificato da:

— **32021 R 0457**: Regolamento delegato (UE) 2021/457 della Commissione, del 13 gennaio 2021 (GU L 91 del 17.3.2021, pag. 1)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2021/457 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 91 del 17.3.2021, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 335/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2024/641]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/756 della Commissione, del 24 marzo 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XIII, punto 15zi (Regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

"- **32021 R 0756**: Regolamento delegato (UE) 2021/756 della Commissione, del 24 marzo 2021 (GU L 162 del 10.5.2021, pag. 1)".

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/756 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

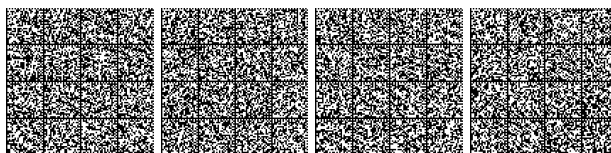
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 162 del 10.5.2021, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 336/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/642]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nel trattato SEE il regolamento (UE) 2021/1297 della Commissione del 4 agosto 2021 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli acidi perfluorocarbossilici con una catena costituita da 9-14 atomi di carbonio (PFCA C9-C14), i loro sali e le sostanze correlate ai PFCA C9-C14 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zc (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32021 R 1297**: Regolamento (UE) 2021/1297 della Commissione, del 4 agosto 2021 (GU L 282 del 5.8.2021, pag. 29)."

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2021/1297 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021.

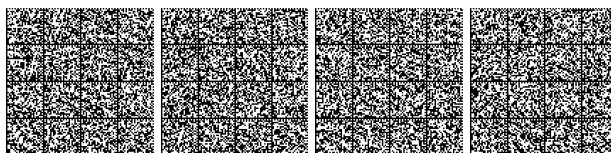
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 282 del 5.8.2021, pag. 29.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 330/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2024/643]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1040 della Commissione, del 16 aprile 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/128 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di pesticidi negli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1041 della Commissione, del 16 aprile 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di pesticidi nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capitolo XII è così modificato:

1. al punto 77a (Regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
"- **32021 R 1040:** Regolamento delegato (UE) 2021/1040 della Commissione, del 16 aprile 2021 (GU L 225 del 25.6.2021, pag. 1)";
2. al punto 77b (Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
"- **32021 R 1041:** Regolamento delegato (UE) 2021/1041 della Commissione, del 16 aprile 2021 (GU L 225 del 25.6.2021, pag. 4)".

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti delegati (UE) 2021/1040 e (UE) 2021/1041 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

⁽¹⁾ GU L 225 del 25.6.2021, pag. 1.⁽²⁾ GU L 225 del 25.6.2021, pag. 4.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

24CE1331



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 342/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2024/646]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/726 della Commissione del 4 maggio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive *Adoxophyes orana granulovirus* e flutriafol ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 della Commissione del 6 maggio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, carbonato di calcio, captan, biossido di carbonio, cimoxanil, dimetomorf, etefon, estratto di melaleuca alternifolia, famoxadone, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, flumiossazina, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, heptamaloxyloglucan, proteine idrolizzate, solfato di ferro, metazaclor, metribuzin, milbemectin, *Paecilomyces lilacinus* ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, propamocarb, prothioconazole, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/795 della Commissione, del 17 maggio 2021, che revoca l'approvazione della sostanza attiva alpha-cypermethrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/809 della Commissione del 20 maggio 2021 relativo alla non approvazione dell'estratto fermentato di foglie di *Symphytum officinale* L. (consolida maggiore) come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/824 della Commissione, del 21 maggio 2021, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) n. 820/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva terbutilazina ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/843 della Commissione, del 26 maggio 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza ciazofamid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁶⁾.

(1) GU L 155 del 5.5.2021, pag. 20.

(2) GU L 160 del 7.5.2021, pag. 89.

(3) GU L 174 del 18.5.2021, pag. 2.

(4) GU L 180 del 21.5.2021, pag. 110.

(5) GU L 183 del 25.5.2021, pag. 35.

(6) GU L 186 del 27.5.2021, pag. 20.



- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/853 della Commissione, del 27 maggio 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza *Streptomyces* ceppo K61, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (7).
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capo XV è così modificato:

1. al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:

- ”- **32021 R 0726:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/726 della Commissione, del 4 maggio 2021 (GU L 155 del 5.5.2021, pag. 20).
- **32021 R 0745:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 della Commissione, del 6 maggio 2021 (GU L 160 del 7.5.2021, pag. 89).
- **32021 R 0795:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/795 della Commissione, del 17 maggio 2021 (GU L 174 del 18.5.2021, pag. 2).
- **32021 R 0824:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/824 della Commissione, del 21 maggio 2021 (GU L 183 del 25.5.2021, pag. 35).
- **32021 R 0843:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/843 della Commissione, del 26 maggio 2021 (GU L 186 del 27.5.2021, pag. 20).
- **32021 R 0853:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/853 della Commissione, del 27 maggio 2021 (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 56)”.

2. al punto 13w (Regolamento di esecuzione (UE) n. 820/2011 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

”, modificato da:

- **32021 R 0824:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/824 della Commissione, del 21 maggio 2021 (GU L 183 del 25.5.2021, pag. 35)”.

3. Dopo il punto 13zzzzzzzzzzzz (regolamento di esecuzione (UE) 2021/567 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

”13zzzzzzzzzzzzt. **32021 R 0795:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/795 della Commissione, del 17 maggio 2021, che revoca l'approvazione della sostanza attiva alpha-cypermethrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 174 del 18.5.2021, pag. 2).

13zzzzzzzzzzzzu. **32021 R 0809:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/809 della Commissione del 20 maggio 2021 relativo alla non approvazione dell'estratto fermentato di foglie di *Symphytum officinale* L. (consolida maggiore) come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 180 del 21.5.2021, pag. 110).

13zzzzzzzzzzzzv. **32021 R 0824:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/824 della Commissione, del 21 maggio 2021, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) n. 820/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva terbutilazina (GU L 183 del 25.5.2021, pag. 35).

(7) GU L 188 del 28.5.2021, pag. 56.



13ZZZZZZZZZZW. **32021 R 0843:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/843 della Commissione, del 26 maggio 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva ciazofamid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 186 del 27.5.2021, pag. 20).

13ZZZZZZZZZZX. **32021 R 0853:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/853 della Commissione, del 27 maggio 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a *Streptomyces* ceppo K61, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 56)."

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/726, (UE) 2021/745, (UE) 2021/795, (UE) 2021/809, (UE) 2021/824, (UE) 2021/843 e (UE) 2021/853 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

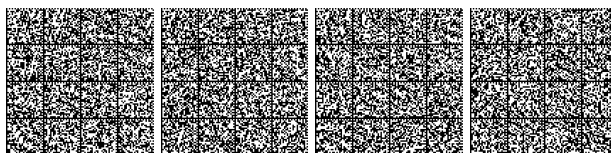
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 338/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2024/647]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1045 della Commissione, del 24 giugno 2021, che approva il cloruro di didecildimetilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1063 della Commissione, del 28 giugno 2021, che approva il cloruro di alchil (C₁₂₋₁₆) dimetilbenzilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 ⁽²⁾.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XV, dopo il punto 12zzzzzzzd (Decisione di esecuzione (UE) 2021/713 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

¹12zzzzzzze. **32021 R 1045:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1045 della Commissione, del 24 giugno 2021, che approva il cloruro di didecildimetilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 (GU L 225 del 25.6.2021, pag. 62)

12zzzzzzzf. **32021 R 1063:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1063 della Commissione, del 28 giugno 2021, che approva il cloruro di alchil (C₁₂₋₁₆) dimetilbenzilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 (GU L 229 del 29.6.2021, pag. 4)".

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1045 e (UE) 2021/1063 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 225 del 25.6.2021, pag. 62.

⁽²⁾ GU L 229 del 29.6.2021, pag. 4.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

24CE1333



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 334/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/648]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1686 della Commissione, del 7 luglio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/161 per quanto riguarda la valutazione delle notifiche trasmesse alla Commissione dalle autorità nazionali competenti e l'inclusione dei cicatrizzanti con codice ATC D03AX e forma farmaceutica "larve di mosca" nell'elenco dei medicinali che non presentano le caratteristiche di sicurezza ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XIII, punto 15qf (Regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

"- **32021 R 1686**: Regolamento delegato (UE) 2021/1686 della Commissione, del 7 luglio 2021 (GU L 332 del 21.9.2021, pag. 1)".*Articolo 2*Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2021/1686 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 332 del 21.9.2021, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 385/2021
del 10 dicembre 2021
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/650]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/463 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati ⁽²⁾.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. il punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:
 - i) è aggiunto il trattino seguente:

"— **32015 R 2365**: Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1)."
 - ii) il testo dell'adattamento zd) è sostituito dal seguente:

"all'articolo 81, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

 - (i) alla lettera h), anziché "con l'Unione di cui all'articolo 75" leggasi "con lo Stato EFTA in cui sono stabilite sull'accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati registrati in repertori di dati";
 - (ii) alla lettera k), anziché "l'ESMA di cui all'articolo 76" leggasi "con lo Stato EFTA in cui sono stabilite sull'accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati registrati in repertori di dati stabiliti in tale Stato EFTA";
2. dopo il punto 31bgca (Regolamento delegato (UE) 2018/480 della Commissione) è inserito il testo seguente:

"31bh. **32015 R 2365**: Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

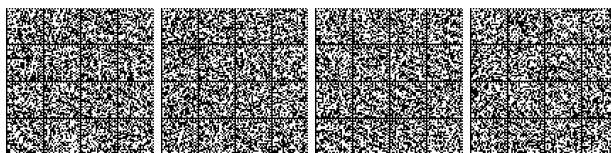
— **32019 R 0463**: Regolamento delegato (UE) 2019/463 della Commissione, del 30 gennaio 2019 (GU L 80 del 22.3.2019, pag. 16).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

 - (a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

⁽¹⁾ GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1.

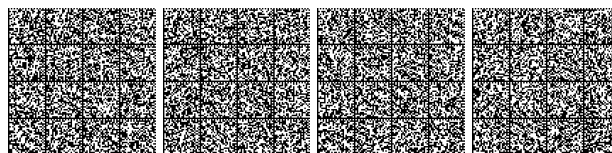
⁽²⁾ GU L 80 del 22.3.2019, pag. 16.



- (b) i riferimenti ai poteri dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nel regolamento vanno intesi come riferimenti, nei casi ivi previsti e conformemente al presente accordo, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA;
- (c) salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'ESMA e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa.
- (d) le decisioni, le decisioni provvisorie, le notifiche, le semplici richieste, le revoche di decisioni e le altre misure dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 10, sono adottate, senza ingiustificati ritardi, in base a progetti preparati dall'ESMA di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA;
- (e) i riferimenti ai "membri del SEBC" comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;
- (f) all'articolo 5:
 - i) al paragrafo 1, le parole "o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "ESMA";
 - ii) al paragrafo 5, le parole "o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "ESMA";
 - iii) al paragrafo 6, dopo i termini "l'ESMA" sono inseriti i termini "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,";
- (g) all'articolo 6, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la sigla "ESMA";
- (h) all'articolo 7, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la sigla "ESMA";
- (i) all'articolo 8:
 - i) al paragrafo 1, dopo i termini "l'ESMA" sono inseriti i termini "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,";
 - ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"L'ESMA e l'Autorità di vigilanza EFTA si comunicano reciprocamente, e comunicano alla Commissione ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1.";
- (j) all'articolo 9, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "ESMA";
- (k) all'articolo 10:
 - i) al paragrafo 1, le parole "o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "ESMA";
 - ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché "l'ESMA" leggasi "l'Autorità di vigilanza EFTA";
 - iii) nella seconda frase del paragrafo 3, le parole "o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, di non preparare a tal fine un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la parola "interessato";
- (l) all'articolo 11, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

"Per quanto riguarda i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in uno Stato EFTA, le commissioni sono imposte dall'Autorità di vigilanza EFTA sulla stessa base delle commissioni imposte ad altri repertori di dati sulle negoziazioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2.

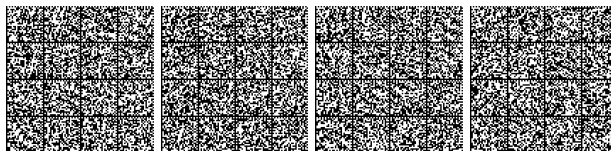


Gli importi riscossi dall'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al presente paragrafo sono versati all'ESMA senza ingiustificati ritardi.”;

- (m) all'articolo 18, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "EIOPA”;
- (n) all'articolo 21, paragrafo 2, dopo la parola "Consiglio" sono inserite le parole "e il comitato permanente degli Stati EFTA”;
- (o) all'articolo 22, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
 - i) al paragrafo 6, anziché "prima del 13 gennaio 2018" leggasi "entro due anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 385/2021 del 10 dicembre 2021.”
 - ii) al paragrafo 7, anziché "il 13 luglio 2017" leggasi "sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 385/2021 del 10 dicembre 2021”;
- (p) all'articolo 26, paragrafo 5, le parole "e all'Autorità di vigilanza EFTA" sono aggiunte dopo "solo alle autorità competenti”.
- (q) all'articolo 33, per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma è formulato come segue:

"Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 385/2021 del 10 dicembre 2021, fatta eccezione per:

- (a) l'articolo 4, paragrafo 1, che si applica:
 - (i) 6 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE contenente il regolamento delegato (UE) 2019/356 per le controparti finanziarie di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b), e per i soggetti di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera i), che, ove fossero stabiliti nel SEE, richiederebbero l'autorizzazione o la registrazione conformemente alla legislazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b);
 - (ii) 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE contenente il regolamento delegato (UE) 2019/356 per le controparti finanziarie di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere g) e h), e per i soggetti di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera i), che, ove fossero stabiliti nel SEE, richiederebbero l'autorizzazione o la registrazione conformemente alla legislazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere g) e h);
 - (iii) 15 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE contenente il regolamento delegato (UE) 2019/356 per le controparti finanziarie di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere c) e f), e per i soggetti di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera i), che, ove fossero stabiliti nel SEE, richiederebbero l'autorizzazione o la registrazione conformemente alla legislazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere c) e f);
 - (iv) 15 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE contenente il regolamento delegato (UE) 2019/356 della Commissione relativo al trattamento delle controparti non finanziarie;
- (b) l'articolo 13, che si applica a decorrere da un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 385/2021 del 10 dicembre 2021;
- (c) l'articolo 14, che si applica a decorrere da 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 385/2021 del 10 dicembre 2021 nel caso di organismi di investimento collettivo soggetti alla direttiva 2009/65/CE o alla direttiva 2011/61/UE costituiti prima della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 385/2021 del 10 dicembre 2021;



- (d) l'articolo 15, che si applica a decorrere da sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 385/2021 del 10 dicembre 2021, anche per i contratti di garanzia reale esistenti in tale data.””.

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2015/2365 e del regolamento delegato (UE) 2019/463 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Rolf Einar FIFE

* È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 386/2021
del 10 dicembre 2021
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/651]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/356 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli da segnalare ai repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/357 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'accesso alle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli registrate nei repertori di dati sulle negoziazioni ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/358 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la raccolta, verifica, aggregazione, comparazione e pubblicazione dei dati sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/359 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni delle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione relativamente all'utilizzo di codici per la segnalazione dei contratti derivati ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/364 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione e della domanda di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ G.U. L. 81 del 22.3.2019, pag. 1.

⁽²⁾ G.U. L. 81 del 22.3.2019, pag. 22.

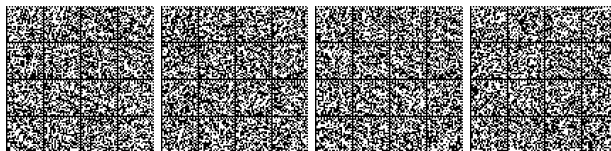
⁽³⁾ G.U. L. 81 del 22.3.2019, pag. 30.

⁽⁴⁾ G.U. L. 81 del 22.3.2019, pag. 45.

⁽⁵⁾ G.U. L. 81 del 22.3.2019, pag. 58.

⁽⁶⁾ G.U. L. 81 del 22.3.2019, pag. 85.

⁽⁷⁾ G.U. L. 81 del 22.3.2019, pag. 125.



- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/365 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni sulle sanzioni, sulle misure e sulle indagini ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 31bcb (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

«— **32019 R 0363**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione, dell'13 dicembre 2018 (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 85).»;

2. dopo il punto 31bh (Regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«31bhb. **32019 R 0356**: Regolamento delegato (UE) 2019/356 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli da segnalare ai repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 1).

31bhc. **32019 R 0357**: Regolamento delegato (UE) 2019/357 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'accesso alle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) registrate nei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 22).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

i riferimenti ai "membri del SEBC" comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento delegato, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;

31bhd. **32019 R 0358**: Regolamento delegato (UE) 2019/358 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la raccolta, verifica, aggregazione, comparazione e pubblicazione dei dati sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 30).

31bhe. **32019 R 0359**: Regolamento delegato (UE) 2019/359 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 45).

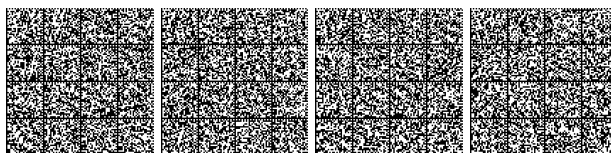
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

a) all'articolo 1, paragrafo 2:

i) i termini "o dall'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,", accordati di conseguenza, sono inseriti dopo l'acronimo "Aesfem";

ii) i termini "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,", accordati di conseguenza, sono inseriti dopo l'acronimo "Aesfem";

⁽⁶⁾ GU L 81 del 22.3.2019, pag. 128.



- b) all'articolo 14, paragrafo 3, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo l'acronimo "Aesfem";
 - c) all'articolo 17, lettera b), anziché "della legislazione dell'Unione o di un paese terzo", leggesi "dell'accordo SEE o della legislazione di un paese terzo";
 - d) all'articolo 27, i termini "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inseriti dopo l'acronimo "Aesfem".
- 31bhf. **32019 R 0360:** Regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 58).
- Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:
- a) all'articolo 9, paragrafo 2, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo l'acronimo "Aesfem";
 - b) all'articolo 10, paragrafo 2, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo l'acronimo "Aesfem";
 - c) all'articolo 12:
 - i) al paragrafo 1, i termini "Soltanto l'AESFEM" sono sostituiti dai termini "Soltanto l'AESFEM o, per quanto riguarda i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA,";
 - ii) al paragrafo 2, i termini "o l'Autorità di vigilanza EFTA", a seconda dei casi, sono inseriti dopo i termini "l'ESMA";
 - d) nella parte 2 dell'allegato, al paragrafo 3, quarto comma, e al paragrafo 4, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," accordate sono inserite dopo l'acronimo "Aesfem".
- 31bhg. **32019 R 0363:** Regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni delle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione relativamente all'utilizzo di codici per la segnalazione dei contratti derivati (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 85).
- 31bhh. **32019 R 0364:** Regolamento di esecuzione (UE) 2019/364 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione e della domanda di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 125).
- 31bhi. **32019 R 0365:** Regolamento di esecuzione (UE) 2019/365 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni sulle sanzioni, sulle misure e sulle indagini ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 128).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2019/356, (UE) 2019/357, (UE) 2019/358 (EU) 2019/359 e (UE) 2019/360 nonché dei regolamenti di esecuzione (EU) 2019/363, (UE) 2019/364 e (UE) 2019/365 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 385/2021 del 10 dicembre 2021 ⁽⁹⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

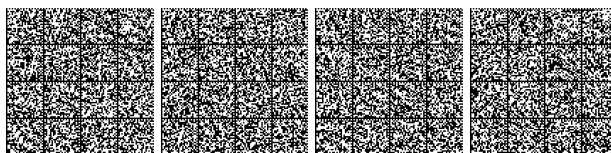
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽⁹⁾ GU L, 2024/650, 14.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/650/oj>



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 383/2021
del 10 dicembre 2021
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/652]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale ⁽¹⁾, quale rettificata in GU L 212 del 3.7.2020, pag. 20.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, il punto 14 (Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

1. è aggiunto il trattino seguente:

«— **32019 L 0878:** Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253), quale rettificata in GU L 212 del 3.7.2020, pag. 20»;

2. l'adattamento n) è soppresso; l'adattamento o) diventa adattamento s); gli adattamenti l) e m) diventano adattamenti n) e o); gli adattamenti da g) a k) diventano adattamenti da h) a l);

3. dopo l'adattamento f) è inserito l'adattamento seguente:

«g) all'articolo 21 bis, paragrafo 9, dopo i termini “regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio” sono inseriti i termini “, o all'Autorità di vigilanza EFTA per le società di partecipazione finanziaria mista stabilite negli Stati EFTA,”»;

4. dopo l'adattamento l) è inserito l'adattamento seguente:

«m) all'articolo 109, paragrafo 4, lettere a) e b), per gli Stati EFTA anziché “ad altri atti giuridici dell'Unione” leggasi “all'accordo SEE”»;

5. dopo l'adattamento o) sono inseriti gli adattamenti seguenti:

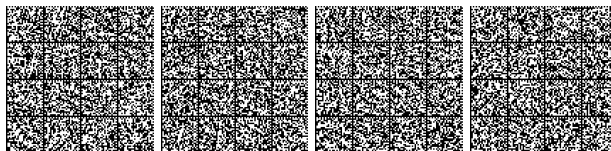
«p) all'articolo 129, paragrafo 2, all'articolo 130, paragrafo 2, e all'articolo 134, paragrafo 2, dopo i termini “alla Commissione” sono inseriti i termini “, o all'Autorità di vigilanza EFTA per le notifiche emananti dagli Stati EFTA,”»;

q) all'articolo 131, per gli Stati EFTA:

i) il paragrafo 5 bis recita:

“Fatta salva l'autorizzazione del comitato permanente degli Stati EFTA di cui al terzo comma del presente paragrafo, l'autorità competente o l'autorità designata può richiedere a ciascun O-SII, su base consolidata, subconsolidata o individuale, a seconda dei casi, di mantenere una riserva per gli O-SII superiore al 3 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Tale riserva è composta di capitale primario di classe 1.

⁽¹⁾ GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253.



Entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 7 del presente articolo, il CERS fornisce al comitato permanente degli Stati EFTA un parere relativo all'adeguatezza della riserva per gli O-SII. L'ABE può altresì fornire al comitato permanente degli Stati EFTA il proprio parere in merito alla riserva.

Entro tre mesi dalla trasmissione da parte del CERS della notifica di cui al paragrafo 7 al comitato permanente degli Stati EFTA, quest'ultimo, tenendo conto della valutazione del CERS e dell'ABE, se del caso, e se è certo che la riserva di capitale dell'O-SII non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altre Parti contraenti del SEE o su parti di esso o del SEE nel suo complesso che formino o creino un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno, adotta una decisione che autorizza l'autorità competente o l'autorità designata ad adottare la misura proposta.”;

- ii) ai paragrafi 7 e 12, dopo i termini “alla Commissione” sono inseriti i termini “, o al comitato permanente degli Stati EFTA per le notifiche emananti dalle autorità competenti o designate degli Stati EFTA,”;
- r) all'articolo 133:
 - i) al paragrafo 9, dopo i termini “alla Commissione” è inserito il testo seguente:

“, o al comitato permanente degli Stati EFTA per le notifiche emananti dalle autorità competenti o designate degli Stati EFTA,”;
 - ii) al paragrafo 11, per gli Stati EFTA anziché “parere della Commissione” leggasi “parere del comitato permanente degli Stati EFTA”;
 - iii) al paragrafo 11, primo e secondo comma, e al paragrafo 12, primo e terzo comma, per gli Stati EFTA anziché “Commissione” leggasi “comitato permanente degli Stati EFTA”;
 - iv) al paragrafo 11, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

“Se un ente a cui si applicano uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico costituisce una filiazione di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro, l'autorità competente o l'autorità designata richiede nella notifica presentata conformemente al paragrafo 9 una raccomandazione da parte della Commissione, o del comitato permanente degli Stati EFTA per l'impresa madre stabilita in uno Stato EFTA, e del CERS.

La Commissione, o nel caso il comitato permanente degli Stati EFTA, e il CERS forniscono la rispettiva raccomandazione entro sei settimane dal ricevimento della notifica.”;
 - v) al paragrafo 11, quinto comma, e al paragrafo 12, secondo comma, dopo i termini “della/alla Commissione” sono inseriti i termini “, o nel caso del/al comitato permanente degli Stati EFTA,”;
 - vi) al paragrafo 12, terzo comma, per gli Stati EFTA anziché “un atto” leggasi “una decisione.”;

6. dopo l'adattamento s) è inserito l'adattamento seguente:

- «t) per gli Stati EFTA l'articolo 159 bis, primo comma, recita:

“Le società di partecipazione finanziaria madri e le società di partecipazione finanziaria mista madri già esistenti alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 383/2021 del 10 dicembre 2021 chiedono l'approvazione in conformità dell'articolo 21 bis entro una data fissata in applicazione del diritto nazionale che si situi entro due anni dalla data di entrata in vigore di detta decisione del Comitato misto SEE. Se una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista non chiede l'approvazione entro la data fissata in applicazione del diritto nazionale, sono adottate misure adeguate a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 6.”.



Articolo 2

Fa fede il testo della direttiva (UE) 2019/878, quale rettificata in GU L 212 del 3.7.2020, pag. 20, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE * oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 301/2021 del 29 ottobre 2021 ⁽¹⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽¹⁾ GU L, 2024/531, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/531/oj>.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 387/2021
del 10 dicembre 2021
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/653]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/361 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 per quanto riguarda l'accesso ai dati in possesso dei repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/362 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ⁽²⁾.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 31bcg (Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
«, modificata da:
— **32019 R 0362**: Regolamento delegato (UE) 2019/362 della Commissione, del 13 dicembre 2018 (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 74)».
2. il punto 31bch (Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione) è così modificato:
 - i) è aggiunto il trattino seguente:
«— **32019 R 0361**: Regolamento delegato (UE) 2019/361 della Commissione, del 13 dicembre 2018 (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 69)».
 - ii) la sottosezione a) è sostituita dalla seguente:
«a) i riferimenti ai “membri del SEBC” comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento delegato, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA.»

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti delegati (UE) 2019/361 e (UE) 2019/362 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 81 del 22.3.2019, pag. 69.

⁽²⁾ GU L 81 del 22.3.2019, pag. 74.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, o il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 385/2021 del 10 dicembre 2021 ⁽³⁾, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 50/2021 del 5 febbraio 2021 ⁽⁴⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽³⁾ GU L, 2024/650, 14.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/650/oj>.

⁽⁴⁾ GU L, 2024/46, 11.01.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/46/oj>.



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 391/2021
del 10 dicembre 2021
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2024/654]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/541 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la semplificazione e il miglioramento del calcolo e dello scambio dei dati e l'aggiornamento della procedura per la gestione del controllo delle modifiche ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 37h (Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. è aggiunto il trattino seguente:

«- **32021 R 0541**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/541 della Commissione, del 26 marzo 2021 (GU L 108 del 29.3.2021, pag. 19)»;

2. il testo dell'adattamento è sostituito dal seguente:

«Nell'allegato, punto 7.1, lettera a), dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:

“L'Autorità di vigilanza EFTA partecipa in veste di osservatore ai lavori del comitato direttivo.”.

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/541 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE * oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 248/2021 del 24 settembre 2021 ⁽²⁾.

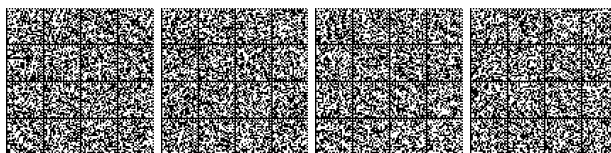
Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 108 del 29.3.2021, pag. 19.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ GU L, 2024/471, 22.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/471/oj>



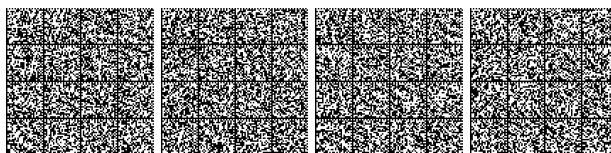
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

24CE1339



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 322/2021
del 10 dicembre 2021
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/655]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/658 della Commissione, del 21 aprile 2021, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di *Origanum vulgare* L. subsp. *hirtum* (Link) letsw. var. Vulkan (DOS 00001) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/669 della Commissione, del 23 aprile 2021, relativo all'autorizzazione del monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, e della L-lisina base, liquida, prodotti da *Corynebacterium casei* KCCM 80190 o *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80216 o *Corynebacterium glutamicum* KCTC 12307BP, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/709 della Commissione, del 29 aprile 2021, relativo all'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da *Escherichia coli* KCCM 80212 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/718 della Commissione, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo per mangimi ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/719 della Commissione, del 30 aprile 2021, relativo all'autorizzazione della L-valina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* CGMCC 7.358 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/733 della Commissione, del 5 maggio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione dell'*Enterococcus faecium* CECT 4515 come additivo per mangimi e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione del *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 come additivo per mangimi ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 della Commissione, del 7 maggio 2021, relativo allo status di determinati prodotti come additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e al ritiro dal mercato di determinati additivi per mangimi ⁽⁷⁾.
- (8) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 abroga il regolamento (CE) n. 880/2004 della Commissione ⁽⁸⁾ e il regolamento (CE) n. 775/2008 della Commissione ⁽⁹⁾, che sono integrati nell'accordo SEE e devono quindi essere abrogati ai sensi del medesimo.

⁽¹⁾ GU L 137 del 22.4.2021, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 141 del 26.4.2021, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.4.2021, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 151 del 3.5.2021, pag. 10.

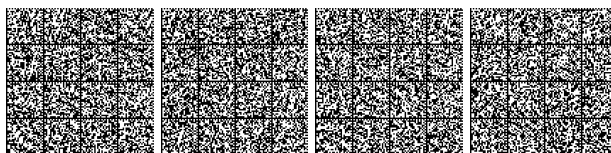
⁽⁵⁾ GU L 151 del 3.5.2021, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 158 del 6.5.2021, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 162 del 10.5.2021, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU L 162 del 30.4.2004, pag. 68.

⁽⁹⁾ GU L 207 del 5.8.2008, pag. 5.



(9) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

1. al punto 1zzg (Regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

”- **32021 R 0758:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 della Commissione, del 7 maggio 2021 (GU L 162 del 10.5.2021, pag. 5)”;

2. al punto 2za (Regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

”- **32021 R 0718:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/718 della Commissione, del 30 aprile 2021 (GU L 151 del 3.5.2021, pag. 10)”;

3. al punto 2zn (Regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

”- **32021 R 0733:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/733 della Commissione, del 5 maggio 2021 (GU L 158 del 6.5.2021, pag. 11)”;

4. al punto 217 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 della Commissione) e al punto 365 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

”, modificato da:

— **32021 R 0733:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/733 della Commissione, del 5 maggio 2021 (GU L 158 del 6.5.2021, pag. 11)”;

5. dopo il punto 406 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

”407. **32021 R 0658:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/658 della Commissione, del 21 aprile 2021, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di *Origanum vulgare* L. subsp. *hirtum* (Link) letsw. var. Vulkan (DOS 00001) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 137 del 22.4.2021, pag. 16)

408. **32021 R 0669:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/669 della Commissione, del 23 aprile 2021, relativo all'autorizzazione del monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, e della L-lisina base, liquida, prodotti da *Corynebacterium casei* KCCM 80190 o *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80216 o *Corynebacterium glutamicum* KCTC 12307BP, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 141 del 26.4.2021, pag. 7)

409. **32021 R 0709:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/709 della Commissione, del 29 aprile 2021, relativo all'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da *Escherichia coli* KCCM 80212 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 147 del 30.4.2021, pag. 8)

410. **32021 R 0719:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/719 della Commissione, del 30 aprile 2021, relativo all'autorizzazione della L-valina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* CGMCC 7.358 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 151 del 3.5.2021, pag. 12)

411. **32021 R 0758:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 della Commissione, del 7 maggio 2021, relativo allo status di determinati prodotti come additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e al ritiro dal mercato di determinati additivi per mangimi (GU L 162 del 10.5.2021, pag. 5)”;

6. il testo dei punti 1zo (Regolamento (CE) n. 880/2004 della Commissione) e 1zzzzr (Regolamento (CE) n. 775/2008 della Commissione) è soppresso.



Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/658, (UE) 2021/669, (UE) 2021/709, (UE) 2021/718, (UE) 2021/719, (UE) 2021/733 e (UE) 2021/758 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

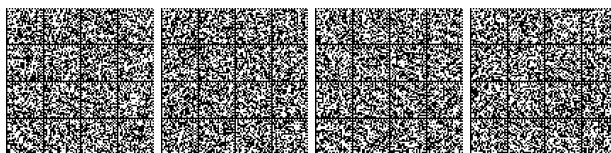
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 331/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2024/657]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/601 della Commissione, del 13 aprile 2021, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2022, il 2023 e il 2024, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/601 abroga con effetto dal 1° settembre 2022 il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 della Commissione ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo con effetto a decorrere dal 1° settembre 2022.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capitolo XII è così modificato:

1. dopo il punto 195 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/686 della Commissione) è inserito quanto segue:

"196. **32021 R 0601**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/601 della Commissione, del 13 aprile 2021, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2022, il 2023 e il 2024, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 127 del 14.4.2021, pag. 29).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

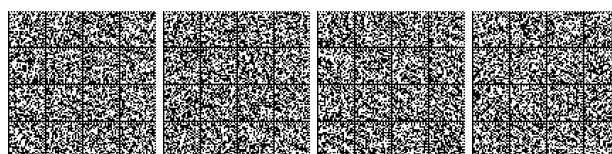
nella tabella di cui all'allegato II, punto 5), è aggiunto quanto segue:

IS	12
NO	12"

2. Il testo del punto 171 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/585) è soppresso con effetto a decorrere dal 1° settembre 2022.

⁽¹⁾ GU L 127 del 14.4.2021, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 135 del 29.4.2020, pag. 1.



Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/601 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

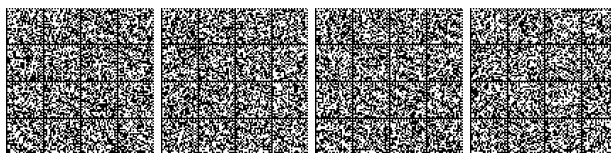
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

24CE1341



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 341/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2024/658]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XV, il testo del punto 13f (Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione) è sostituito dal seguente:

«**32020 R 1740:** Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20)».

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE * oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 234/2021 del 24 settembre 2021 ⁽³⁾.

Articolo 4

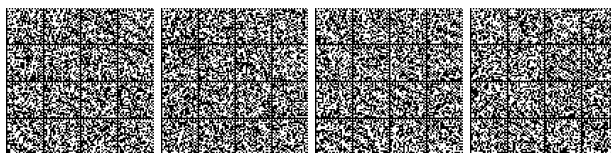
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽³⁾ GU L, 2024/468, 22.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/468/oj>



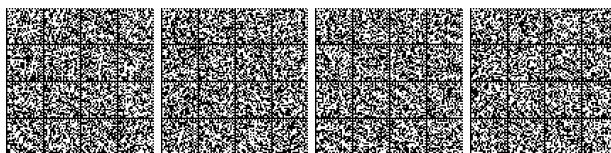
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

24CE1342



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 337/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/659]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/876 della Commissione, del 31 maggio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le domande di autorizzazione e le relazioni di revisione per gli usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione e nella riparazione di articoli e prodotti complessi la cui produzione è cessata e recante modifica del regolamento (CE) n. 340/2008 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capo XV è così modificato:

1. Dopo il punto 12zca (Regolamento (CE) n. 1238/2007 della Commissione) è inserito il seguente punto:

"12zcb. **32021 R 0876**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/876 della Commissione, del 31 maggio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le domande di autorizzazione e le relazioni di revisione per gli usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione e nella riparazione di articoli e prodotti complessi la cui produzione è cessata e recante modifica del regolamento (CE) n. 340/2008 (GU L 192 dell'1.6.2021, pag. 3)."

2. Al punto 12zf (Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

"- **32021 R 0876**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/876 della Commissione, del 31 maggio 2021 (GU L 192 del 1.6.2021, pag. 3)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/876 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

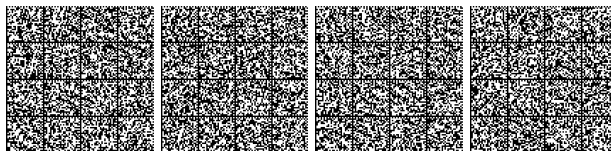
La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 192 dell'1.6.2021, pag. 3.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



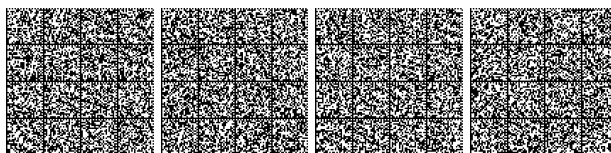
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

24CE1343



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 339/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2024/660]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1287 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XV, dopo il punto 12zzzzzzzf (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1063 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"12zzzzzzzg. **32021 D 1287**: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1287 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 41)".

Articolo 2

Fa fede il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/1287 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 279 del 3.8.2021, pag. 41.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 340/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2024/661]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/383 della Commissione, del 3 marzo 2021, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'elenco dei coformulanti la cui inclusione in un prodotto fitosanitario non è accettata ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione, dell'8 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 1,4-dimetilnaftalene, 6-benziladenina, acechinocil, *Adoxophyes orana granulovirus*, solfato di alluminio, amisulbrom, *Aureobasidium pullulans* (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), azadiractina, *Bacillus pumilus* QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimate, *Candida oleophila* di ceppo O, chlorantraniliprole, fosfonato di sodio, dithianon, dodina, emamectina, flubendiamide, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, exitiazox, imazamox, ipconazolo, isoxaben, acido L-ascorbico, zolfo calcico, olio di arancio, *Paecilomyces fumosoroseus* ceppo FE 9901, pendimetalin, penflufen, penthiopyrad, fosfonati di potassio, prosulfuron, *Pseudomonas* sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyriofenone, pyroxsulam, quinmerac, acido S-Abscissico, sedaxane, sintofen, sodio argento tiosolfato, spinetoram, spirotetramat, *Streptomyces lydicus* ceppo WYEC 108, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione, thiencarbazono, valifenalato e fosforo di zinco ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/556 della Commissione, del 31 marzo 2021, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1529 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza di base cloruro di sodio ⁽³⁾.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capitolo XV è così modificato:

1. al punto 13 (Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:
"- **32021 R 0383**: Regolamento (UE) 2021/383 della Commissione, del 3 marzo 2021 (GU L 74 del 4.3.2021, pag. 7)";
2. al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:
"— **32020 R 2007**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione, dell'8 dicembre 2020 (GU L 414 del 9.12.2020, pag. 10)
"— **32021 R 0556**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/556 della Commissione, del 31 marzo 2021 (GU L 115 del 6.4.2021, pag. 26)";

⁽¹⁾ GU L 74 del 4.3.2021, pag. 7.⁽²⁾ GU L 414 del 9.12.2020, pag. 10.⁽³⁾ GU L 115 del 6.4.2021, pag. 26.

3. al punto 13zzzzzzzzc (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:
", modificato da:
— **32021 R 0556**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/556 della Commissione, del 31 marzo 2021 (GU L 115 del 6.4.2021, pag. 26)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2021/383 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2007 e (UE) 2021/556 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 343/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/662]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/917 della Commissione, del 7 giugno 2021, che approva le sostanze attive a basso rischio virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capitolo XV è così modificato:

1. al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
"- **32021 R 0917**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/917 della Commissione, del 7 giugno 2021 (GU L 201 dell'8.6.2021, pag. 19)";
2. dopo il punto 13zzzzzzzzzzzz (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/853 della Commissione) è inserito il punto seguente:
"13zzzzzzzzzzzy. **32021 R 0917**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/917 della Commissione, del 7 giugno 2021, che approva le sostanze attive a basso rischio virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 201 dell'8.6.2021, pag. 19)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/917 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

⁽¹⁾ GU L 201 dell'8.6.2021, pag. 19.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

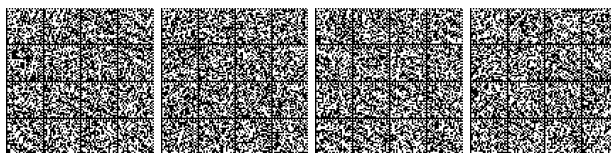
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

24CE1346



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 345/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2024/663]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2021/903 della Commissione, del 3 giugno 2021, che modifica la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite specifici per l'anilina in determinati giocattoli ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XXIII, punto 1a (Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:

"- **32021 L 0903**: Direttiva (UE) 2021/903 della Commissione, del 3 giugno 2021 (GU L 197 del 4.6.2021, pag. 110)".

Articolo 2

Fa fede il testo della direttiva (UE) 2021/903 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

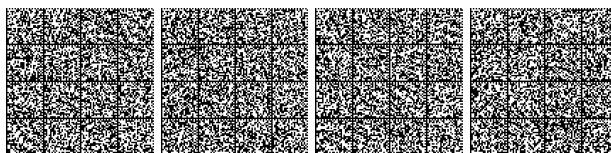
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 197 del 4.6.2021, pag. 110.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 344/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2024/664]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1183 della Commissione, del 16 luglio 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda la pubblicazione dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea di taluni prodotti da costruzione ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XXI, punto 1zzp (Decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

"- **32021 D 1183**: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1183 della Commissione, del 16 luglio 2021 (GU L 256 del 19.7.2021, pag. 103)".

Articolo 2

Fa fede il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/1183 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 256 del 19.7.2021, pag. 103.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 349/2021
del 10 dicembre 2021
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/665]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/598 della Commissione, del 14 dicembre 2020, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, dopo il punto 14azv (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"14azw. **32021 R 0598**: Regolamento delegato (UE) 2021/598 della Commissione, del 14 dicembre 2020, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati (GU L 127 del 14.4.2021, pag. 1)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2021/598 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

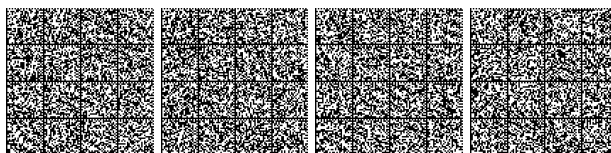
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 127 del 14.4.2021, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 348/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2024/666]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i display elettronici, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione, le lavastoviglie per uso domestico e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati II e IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo IV, punti 4v (Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione), 4w (Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione), 4x (Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione), 4y (Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione), 4z (Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione) e 4za (Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione), è aggiunto il testo seguente:

", modificato da:

- **32021 R 0340:** Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione, del 17 dicembre 2020 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62)".

Articolo 2

Nell'allegato IV dell'accordo SEE, punti 11v (Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione), 11w (Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione), 11x (Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione), 11y (Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione), 11z (Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione) e 11za (Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione), è aggiunto il testo seguente:

", modificato da:

- **32021 R 0340:** Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione, del 17 dicembre 2020 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62) ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Elencato a titolo puramente informativo: per l'applicazione si veda l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).".

⁽¹⁾ GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62.



Articolo 3

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2021/340 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 347/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/667]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2021/1206 della Commissione, del 30 aprile 2021, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo per quanto riguarda la norma applicabile ai laboratori utilizzati dagli organismi di valutazione della conformità per l'equipaggiamento marittimo ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XXXII, punto 2 (Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il testo seguente:

", modificata da:

- **32021 L 1206:** Direttiva delegata (UE) 2021/1206 della Commissione, del 30 aprile 2021 (GU L 261 del 22.7.2021, pag. 45)".

Articolo 2

Fa fede il testo della direttiva delegata (UE) 2021/1206 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 261 del 22.7.2021, pag. 45.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 346/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2024/668]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1068 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per alcune macchine munite di motori nell'intervallo di potenza pari o superiore a 56 kW e inferiore a 130 kW e pari o superiore a 300 kW, al fine di far fronte agli effetti della crisi COVID-19 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XXIV, punto 1i (Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:

"- **32021 R 1068**: Regolamento (UE) 2021/1068 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 (GU L 230 del 30.6.2021, pag. 1)".*Articolo 2*Fa fede il testo del regolamento (UE) 2021/1068 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

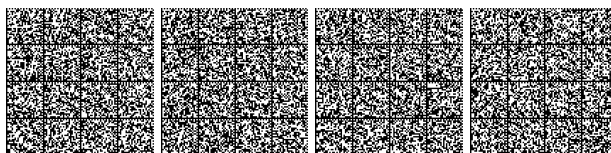
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 230 del 30.6.2021, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 359/2021
del 10 dicembre 2021
che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2024/671]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1080 della Commissione, del 28 giugno 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 16, 37 e 41 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, 3 e 9 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XXII dell'accordo SEE, punto 10ba (Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

"— **32021 R 1080:** Regolamento (UE) 2021/1080 della Commissione, del 28 giugno 2021 (GU L 234 del 2.7.2021, pag. 90)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2021/1080 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

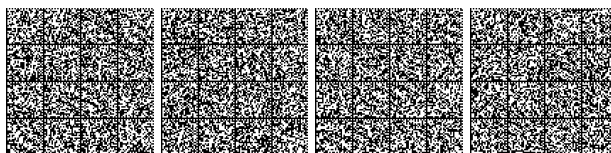
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 234 del 2.7.2021, pag. 90.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



La Decisione del Comitato misto SEE n. 362/2021

è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

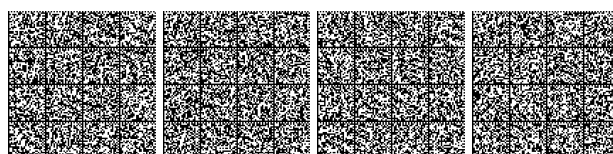
24CE1354



La Decisione del Comitato misto SEE n. 367/2021

è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1355



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 355/2021
del 10 dicembre 2021
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/674]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/973 della Commissione, del 1º giugno 2021, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO₂ e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri per l'anno civile 2019 e, per il costruttore di autovetture Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG e il raggruppamento Volkswagen, per gli anni civili dal 2014 al 2018 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) In forza della decisione del Comitato misto SEE n. 168/2020 del 23 ottobre 2020, la decisione di esecuzione (UE) 2021/973 della Commissione non si applica al Liechtenstein.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XX dell'accordo SEE, dopo il punto 21azi (Decisione di esecuzione (UE) 2020/1806 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"21azj. **32021 D 0973**: Decisione di esecuzione (UE) 2021/973 della Commissione, del 1º giugno 2021, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO₂ e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri per l'anno civile 2019 e, per il costruttore di autovetture Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG e il raggruppamento Volkswagen, per gli anni civili dal 2014 al 2018 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 215 del 17.6.2021, pag. 1)".

Articolo 2

Fa fede il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/973 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

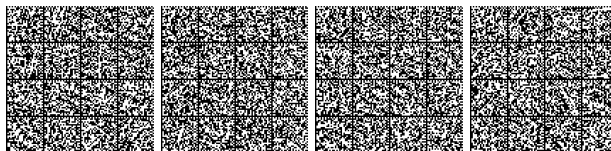
La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 215 del 17.6.2021, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

24CE1356



LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 365/2021

è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1357

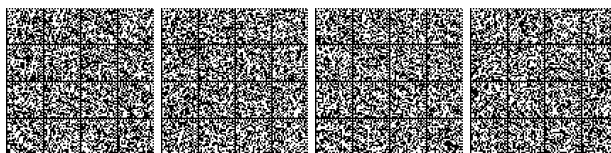
LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 368/2021

è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1358

LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 369/2021

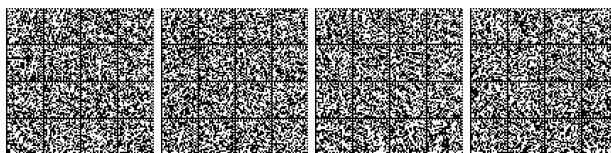
è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1359

LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 370/2021

è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1360



LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 366/2021

è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1361



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 372/2021

del 10 dicembre 2021

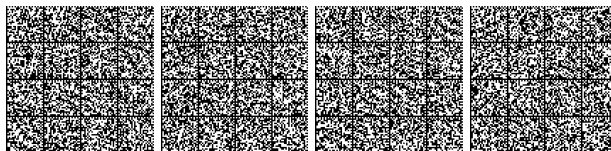
**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2024/680]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti ⁽¹⁾, quale rettificato in GU L 179I del 9.6.2020, pag. 4.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione, dell'8 aprile 2020, recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento dell'acido perfluorooottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati ⁽²⁾, quale rettificato in GU L 220 del 9.7.2020, pag. 11.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione, del 9 giugno 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/1204 della Commissione, del 9 giugno 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento nell'elenco del dicofol ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/277 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri ⁽⁵⁾.
- (6) Il regolamento (UE) 2019/1021 abroga il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (7) I regolamenti del Consiglio (CE) n. 1195/2006 ⁽⁷⁾ e (CE) n. 172/2007 ⁽⁸⁾ e i regolamenti della Commissione (CE) n. 323/2007 ⁽⁹⁾, (CE) n. 304/2009 ⁽¹⁰⁾, (UE) n. 756/2010 ⁽¹¹⁾, (UE) n. 757/2010 ⁽¹²⁾, (UE) n. 519/2012 ⁽¹³⁾, (UE) n. 1342/2014 ⁽¹⁴⁾, (UE) 2015/2030 ⁽¹⁵⁾, (UE) 2016/293 ⁽¹⁶⁾, (UE) 2016/460 ⁽¹⁷⁾ e (UE) 2019/636 ⁽¹⁸⁾, che sono integrati nell'accordo SEE, sono ormai obsoleti e devono quindi essere abrogati ai sensi del medesimo.

⁽¹⁾ GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45.⁽²⁾ GU L 188I del 15.6.2020, pag. 1.⁽³⁾ GU L 270 del 18.8.2020, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 270 del 18.8.2020, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 62 del 23.2.2021, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.⁽⁷⁾ GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 55 del 23.2.2007, pag. 1.⁽⁹⁾ GU L 85 del 27.3.2007, pag. 3.⁽¹⁰⁾ GU L 96 del 15.4.2009, pag. 33.⁽¹¹⁾ GU L 223 del 25.8.2010, pag. 20.⁽¹²⁾ GU L 223 del 25.8.2010, pag. 29.⁽¹³⁾ GU L 159 del 20.6.2012, pag. 1.⁽¹⁴⁾ GU L 363 del 18.12.2014, pag. 67.⁽¹⁵⁾ GU L 298 del 14.11.2015, pag. 1.⁽¹⁶⁾ GU L 55 del 2.3.2016, pag. 4.⁽¹⁷⁾ GU L 80 del 31.3.2016, pag. 17.⁽¹⁸⁾ GU L 109 del 24.4.2019, pag. 6.

- (8) L'integrazione del regolamento (UE) 2019/1021 nell'accordo SEE lascia impregiudicato l'ambito d'applicazione di tale accordo per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XV, il testo del punto 12w (Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:

"**32019 R 1021**: Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45), quale rettificato in GU L 179I del 9.6.2020, pag. 4, modificato da:

- **32020 R 0784**: Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione, dell'8 aprile 2020 (GU L 188I del 15.6.2020, pag. 1), quale rettificato in GU L 220 del 9.7.2020, pag. 11
- **32020 R 1203**: Regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione, del 9 giugno 2020 (GU L 270 del 18.8.2020, pag. 1)
- **32020 R 1204**: Regolamento delegato (UE) 2020/1204 della Commissione, del 9 giugno 2020 (GU L 270 del 18.8.2020, pag. 4)
- **32021 R 0277**: Regolamento delegato (UE) 2021/277 della Commissione, del 16 dicembre 2020 (GU L 62 del 23.2.2021, pag. 1)

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) nonostante le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo SEE e se non altrimenti stipulato in tale accordo, l'espressione "Stato membro" o "Stati membri" e l'espressione "autorità competente" o "autorità competenti" s'intendono ricomprendere rispettivamente, oltre al significato del regolamento, gli Stati EFTA e le rispettive autorità competenti;
- b) agli Stati EFTA non si applicano le disposizioni seguenti:
- i) articolo 4, paragrafo 2, quarto comma;
 - ii) articolo 12; e
 - iii) articolo 13, paragrafo 3;
- c) all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, dopo i termini "ogni tre anni" per gli Stati EFTA sono inseriti i termini "o alla cadenza stabilita dalla conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2019/1021, quale rettificato in GU L 179I del 9.6.2020, pag. 4, e dei regolamenti delegati (UE) 2020/784, quale rettificato in GU L 220 del 9.7.2020, pag. 11, (UE) 2020/1203, (UE) 2020/1204 e (UE) 2021/277 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

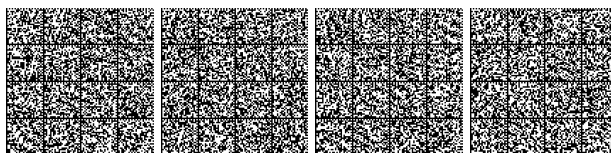
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

24CE1362



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 398/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica gli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/681]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 45zzk (Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32019 R 1242:** Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).».

Articolo 2

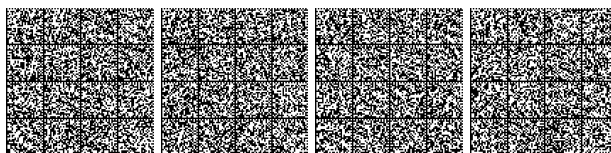
L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 21azk (Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32019 R 1242:** Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).».
2. Dopo il punto 21azk (Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il testo seguente:
«21azka. **32019 R 1242:** Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) Fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6 e all'articolo 9, paragrafo 2, dopo i termini «alla Commissione» sono inseriti i termini «o, nel caso di un costruttore stabilito in uno Stato EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA in stretta collaborazione con la «Commissione».
- b) All'articolo 8, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:
«Qualora il costruttore sia stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA impone l'indennità per le emissioni di CO₂ in eccesso.

⁽¹⁾ GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202.



Le indennità per le emissioni di CO₂ in eccesso sono ripartite tra la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA proporzionalmente alla quota delle immatricolazioni di veicoli pesanti nuovi nell'UE o negli Stati EFTA, rispettivamente, rispetto al numero complessivo di veicoli pesanti nuovi immatricolati nel SEE.”.

c) All'articolo 8, paragrafo 4, sono aggiunti i commi seguenti:

“Gli Stati EFTA determinano la destinazione dell'importo delle indennità per le emissioni di CO₂ in eccesso per i costruttori stabiliti negli Stati EFTA.”

d) Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.».

Articolo 3

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2019/1242 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 396/2021 del 10 dicembre 2021 ⁽¹⁾.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

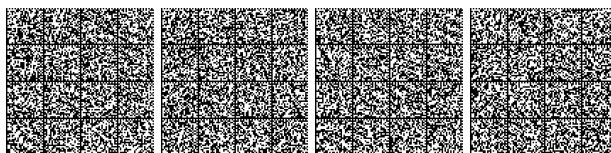
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽¹⁾ GU L, 2024/682, 14.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/682/oj>



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 396/2021
del 10 dicembre 2021
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/682]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/888 della Commissione, del 13 marzo 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui nuovi veicoli pesanti che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri e dai costruttori ⁽²⁾.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XX dell'accordo SEE, dopo il punto 21azj (Decisione di esecuzione (UE) 2021/973 della Commissione) è inserito il testo seguente:

"21azk. **32018 R 0956**: Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1), come modificato da:

— **32019 R 0888**: Regolamento delegato (UE) 2019/888 della Commissione, del 13 marzo 2019 (GU L 142 del 29.5.2019, pag. 43).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

(a) All'articolo 4, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "entro il 1° gennaio 2019" sono sostituiti dai termini "a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo all'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 396/2021 del 10 dicembre 2021".

(b) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, recita:

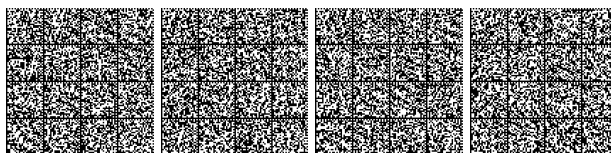
"Entro il 30 settembre di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello indicato al primo comma della presente disposizione, le autorità competenti degli Stati EFTA comunicano tali dati alla Commissione conformemente alla procedura di comunicazione di cui all'allegato II. Gli Stati EFTA notificano all'Autorità di vigilanza EFTA, per posta elettronica all'indirizzo indicato all'allegato II, punto 1.1., la trasmissione dei dati alla Commissione."

(c) All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

"Per quanto riguarda il Liechtenstein, l'autorità competente responsabile del monitoraggio e della comunicazione dei dati a norma del presente regolamento è l'Ufficio nazionale della viabilità (Amt für Strassenverkehr)."

⁽¹⁾ GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 142 del 29.5.2019, pag. 43.



- (d) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, recita:
- "A partire dagli anni di inizio di cui all'allegato I, parte B, punto 1, entro il 30 settembre di ogni anno i costruttori di veicoli pesanti comunicano alla Commissione i dati in questione per ogni veicolo pesante nuovo la cui data di simulazione rientra nell'anno civile precedente, conformemente alla procedura di comunicazione di cui all'allegato II. I punti di contatto notificano all'Autorità di vigilanza EFTA, per posta elettronica all'indirizzo indicato all'allegato II, punto 1.1., la trasmissione dei dati alla Commissione."
- (e) Anche i dati comunicati dagli Stati EFTA e dai costruttori stabiliti negli Stati EFTA sono conservati nel registro centrale di cui all'articolo 6. L'Autorità di vigilanza EFTA ha accesso alle parti pertinenti del registro centrale.
- (f) All'articolo 8, paragrafo 1, i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo "la Commissione".
- (g) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 8, paragrafo 2, va letto come segue: "L'Autorità di vigilanza EFTA, in stretta cooperazione con la Commissione, effettua le proprie verifiche della qualità dei dati comunicati a norma degli articoli 4 e 5."
- (h) All'articolo 9, paragrafo 1, per quanto riguarda i costruttori stabiliti in uno Stato EFTA, i termini "la Commissione" sono sostituiti dai termini "l'Autorità di vigilanza EFTA". L'Autorità di vigilanza EFTA coopera strettamente con la Commissione quando valuta se imporre sanzioni amministrative ai costruttori stabiliti in uno Stato EFTA.
- (i) All'articolo 9, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:
- "Per quanto riguarda le sanzioni amministrative inflitte ai costruttori stabiliti negli Stati EFTA, gli Stati EFTA determinano la ripartizione degli importi delle sanzioni amministrative."
- (j) All'allegato I, parte B, per i costruttori stabiliti negli Stati EFTA, l'anno di inizio del monitoraggio dei dati è l'anno successivo all'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 396/2021 del 10 dicembre 2021, e l'anno iniziale per la comunicazione dei dati è l'anno successivo.
- (k) Ai fini dell'allegato II, punto 1.1., l'Autorità di vigilanza EFTA crea un indirizzo di posta elettronica per le notifiche previste dal presente regolamento."

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2018/956 e del regolamento delegato (UE) 2019/888 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

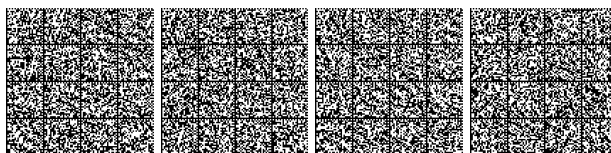
Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

* Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



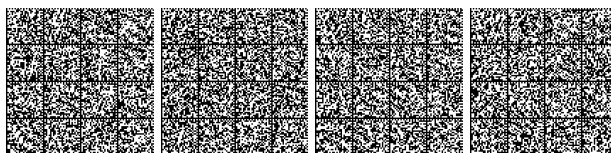
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

24CE1364



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 402/2021

del 10 dicembre 2021

**che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento)
dell'accordo SEE [2024/683]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2014 della Commissione, del 17 novembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati V e VIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10a (Decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

" modificata da:

- **32021 D 2014:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/2014 della Commissione, del 17 novembre 2021 (GU L 410 del 18.11.2021, pag. 180)."

Articolo 2

Al punto 11a (Decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

", modificata da:

- **32021 D 2014:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/2014 della Commissione, del 17 novembre 2021 (GU L 410 del 18.11.2021, pag. 180)."

Articolo 3

Fa fede il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

⁽¹⁾ GU L 410 del 18.11.2021, pag. 180.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021.

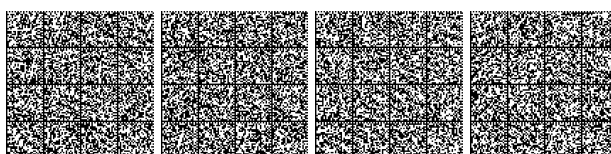
Il presidente
Rolf Einar FIFE

24CE1365



La Decisione del Comitato misto SEE n. 400/2021
è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1366



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 356/2021
del 10 dicembre 2021
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/685]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2020/367 della Commissione, del 4 marzo 2020, che modifica l'allegato III della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XX dell'accordo SEE, punto 32g (Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il testo seguente:

”, modificata da:

- **32020 L 0367**: Direttiva (UE) 2020/367 della Commissione, del 4 marzo 2020, che modifica l'allegato III della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 132)”.

Articolo 2

Fa fede il testo della direttiva (UE) 2020/367 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

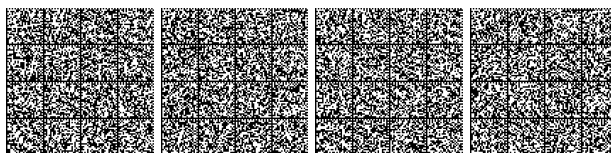
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

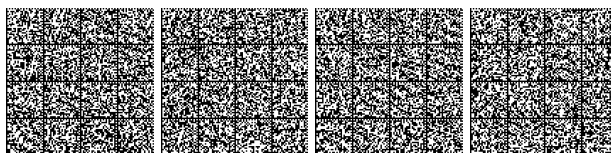
⁽¹⁾ GU L 67 del 5.3.2020, pag. 132.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 364/2021

è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1368

LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 375/2021

è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1369

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 380/2021

del 10 dicembre 2021

**che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento)
dell'accordo SEE [2024/688]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1894 della Commissione, del 28 ottobre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Armenia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1895 della Commissione, del 28 ottobre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati V e VIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 10n (Decisione di esecuzione (UE) 2021/1482 della Commissione) dell'allegato V dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- "10o. **32021 D 1894:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/1894 della Commissione, del 28 ottobre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Armenia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 384 del 29.10.2021, pag. 109).
- 10p. **32021 D 1895:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/1895 della Commissione, del 28 ottobre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 384 del 29.10.2021, pag. 112)".

Articolo 2

Dopo il punto 11n (Decisione di esecuzione (UE) 2021/1482 della Commissione) dell'allegato VIII dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- "11o. **32021 D 1894:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/1894 della Commissione, del 28 ottobre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Armenia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 384 del 29.10.2021, pag. 109).

⁽¹⁾ GU L 384 del 29.10.2021, pag. 109.⁽²⁾ GU L 384 del 29.10.2021, pag. 112.

- 11p. **32021 D 1895**: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1895 della Commissione, del 28 ottobre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 384 del 29.10.2021, pag. 112)".

Articolo 3

Fa fede il testo delle decisioni di esecuzione (UE) 2021/1894 e (UE) 2021/1895 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

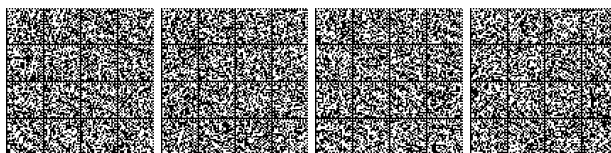
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 401/2021

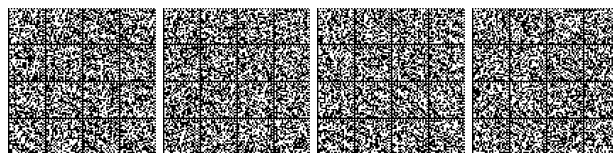
è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1371

LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 399/2021

è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1372



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 394/2021
del 10 dicembre 2021
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/691]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 della Commissione, del 14 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XX dell'accordo SEE, al punto 21apj (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

", modificato da:

- **32020 R 2085**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 della Commissione, del 14 dicembre 2020 (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 37)."

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 423 del 15.12.2020, pag. 37.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



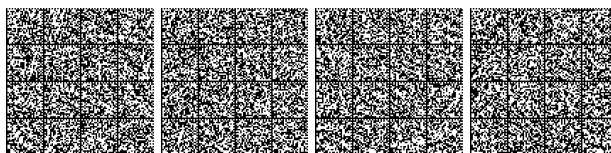
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

24CE1373



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 381/2021

del 10 dicembre 2021

**che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento)
dell'accordo SEE [2024/692]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

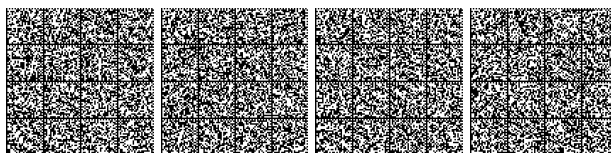
- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1993 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1994 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1995 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Georgia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1996 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Serbia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati V e VIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 10p (Decisione di esecuzione (UE) 2021/1895 della Commissione) dell'allegato V dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- "10q. **32021 D 1993:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/1993 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 405 del 16.11.2021, pag. 20).
- 10r. **32021 D 1994:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/1994 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 405 del 16.11.2021, pag. 23).

⁽¹⁾ GU L 405 del 16.11.2021, pag. 20.⁽²⁾ GU L 405 del 16.11.2021, pag. 23.⁽³⁾ GU L 405 del 16.11.2021, pag. 26.⁽⁴⁾ GU L 405 del 16.11.2021, pag. 29.

- 10s. **32021 D 1995:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/1995 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Georgia ai certificati rilasciati dagli Stati membri dell'Unione in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 405 del 16.11.2021, pag. 26).
- 10t. **32021 D 1996:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/1996 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Serbia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 405 del 16.11.2021, pag. 29)."

Articolo 2

Dopo il punto 11p (Decisione di esecuzione (UE) 2021/1895 della Commissione) dell'allegato VIII dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- "11q. **32021 D 1993:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/1993 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 405 del 16.11.2021, pag. 20).
- 11r. **32021 D 1994:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/1994 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Moldova ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 405 del 16.11.2021, pag. 23).
- 11s. **32021 D 1995:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/1995 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Georgia ai certificati rilasciati dagli Stati membri dell'Unione in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 405 del 16.11.2021, pag. 26).
- 11 t. **32021 D 1996:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/1996 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Serbia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 405 del 16.11.2021, pag. 29)."

Articolo 3

Fanno fede i testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1993, (UE) 2021/1994, (UE) 2021/1995 e (UE) 2021/1996 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

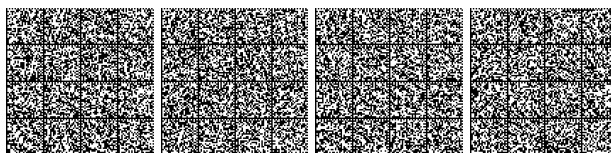
Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

24CE1374



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 395/2021
del 10 dicembre 2021
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/693]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2084 della Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XX dell'accordo SEE, al punto 21apk (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

", modificato da:

— **32020 R 2084**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2084 della Commissione, del 14 dicembre 2020 (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 23)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2084 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021.

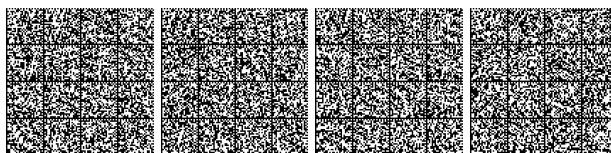
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 423 del 15.12.2020, pag. 23.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 392/2021

è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1376

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 388/2021
del 10 dicembre 2021
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/695]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1847 della Commissione, del 14 ottobre 2021, sulla designazione di un sostituto legale per determinate scadenze del LIBOR CHF ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1848 della Commissione, del 21 ottobre 2021, relativo alla designazione di un sostituto dell'indice di riferimento EONIA (euro overnight index average) ⁽³⁾.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 31l (Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:
"- **32021 R 0168**: Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6)";
2. dopo il punto 31lrb (Decisione di esecuzione (UE) 2019/1275 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
"31lza. **32021 R 1847**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1847 della Commissione, del 14 ottobre 2021, sulla designazione di un sostituto legale per determinate scadenze del LIBOR CHF (GU L 374 del 22.10.2021, pag. 1)
31lzb. **32021 R 1848**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1848 della Commissione, del 21 ottobre 2021, relativo alla designazione di un sostituto dell'indice di riferimento EONIA (euro overnight index average) (GU L 374 del 22.10.2021, pag. 6)".

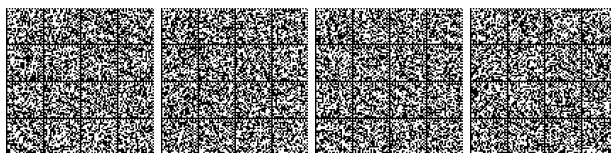
Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2021/168 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1847 e (UE) 2021/1848 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 374 del 22.10.2021, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 374 del 22.10.2021, pag. 6.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

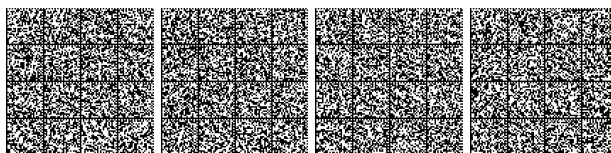
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 332/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2024/696]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/882 della Commissione, del 1° giugno 2021, che autorizza l'immissione sul mercato della larva di *Tenebrio molitor* essiccata quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/900 della Commissione, del 3 giugno 2021, che autorizza una modifica delle condizioni d'uso del nuovo alimento "galatto-oligosaccaride" a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/912 della Commissione, del 4 giugno 2021, che autorizza modifiche delle specifiche del nuovo alimento latte-N-neotetraosio (fonte microbica) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE.

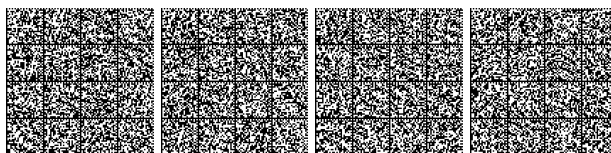
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capitolo XII è così modificato:

1. al punto 124b (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:

- **32021 R 0882**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/882 della Commissione, del 1° giugno 2021 (GU L 194 del 2.6.2021, pag. 16)
- **32021 R 0900**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/900 della Commissione, del 3 giugno 2021 (GU L 197 del 4.6.2021, pag. 71)
- **32021 R 0912**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/912 della Commissione, del 4 giugno 2021 (GU L 199 del 7.6.2021, pag. 10)";

⁽¹⁾ GU L 194 del 2.6.2021, pag. 16.⁽²⁾ GU L 197 del 4.6.2021, pag. 71.⁽³⁾ GU L 199 del 7.6.2021, pag. 10.

2. dopo il punto 196 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/601 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
- "197. **32021 R 0882**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/882 della Commissione, del 1° giugno 2021, che autorizza l'immissione sul mercato della larva di *Tenebrio molitor* essiccata quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 194 del 2.6.2021, pag. 16)
198. **32021 R 0900**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/900 della Commissione, del 3 giugno 2021, che autorizza una modifica delle condizioni d'uso del nuovo alimento "galatto-oligosaccaride" a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 197 del 4.6.2021, pag. 71)
199. **32021 R 0912**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/912 della Commissione, del 4 giugno 2021, che autorizza modifiche delle specifiche del nuovo alimento latte-N-neotetraosio (fonte microbica) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (GU L 199 del 7.6.2021, pag. 10)".

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/882, (UE) 2021/900 e (UE) 2021/912 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

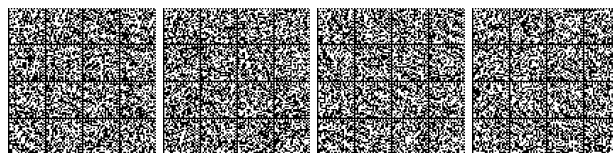
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 389/2021

è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1379



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 350/2021
del 10 dicembre 2021
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/701]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/930 della Commissione, del 1° marzo 2021, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare la natura, la gravità e la durata di una recessione economica di cui l'articolo 181, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 182, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, dopo il punto 14azw (Regolamento delegato (UE) 2021/598 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"14azx. **32021 R 0930**: Regolamento delegato (UE) 2021/930 della Commissione, del 1° marzo 2021, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare la natura, la gravità e la durata di una recessione economica di cui l'articolo 181, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 182, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento (GU L 204 del 10.6.2021, pag. 1)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2021/930 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

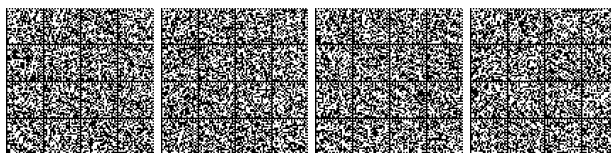
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 204 del 10.6.2021, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 352/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/702]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1122 della Commissione, dell'8 luglio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 aggiungendo il Norwegian Interbank Offered Rate e rimuovendo il London Interbank Offered Rate dall'elenco degli indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari stabilito a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, punto 311a (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

"- **32021 R 1122**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1122 della Commissione, dell'8 luglio 2021 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 39)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1122 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 243 del 9.7.2021, pag. 39.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 351/2021
del 10 dicembre 2021
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/703]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/583 della Commissione, del 9 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1073 relativa all'equivalenza dei mercati designati per contratti negli Stati Uniti d'America in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, punto 31bcaj (Decisione di esecuzione (UE) 2016/1073 della Commissione), è aggiunto il testo seguente:

", modificata da:

— **32021 D 0583**: Decisione di esecuzione (UE) 2021/583 della Commissione, del 9 aprile 2021 (GU L 124 del 12.4.2021, pag. 116)".

Articolo 2

Fa fede il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/583 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

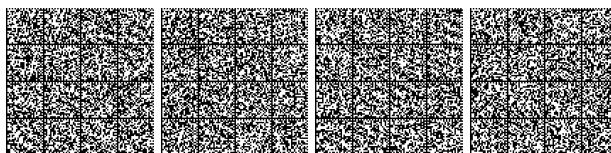
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 124 del 12.4.2021, pag. 116.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 353/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2024/704]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/1524 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che stabilisce una metodologia di monitoraggio e definisce le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici ⁽¹⁾, quale rettificata in GU L 259 del 16.10.2018, pag. 43.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XI dell'accordo SEE, dopo il punto 5oca (Decisione di esecuzione (UE) 2018/1523 della Commissione) è inserito il testo seguente:

«5ocb. **32018 D 1524:** Decisione di esecuzione (UE) 2018/1524 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che stabilisce una metodologia di monitoraggio e definisce le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 256 del 12.10.2018, pag. 108), quale rettificata in GU L 259 del 16.10.2018, pag. 43.

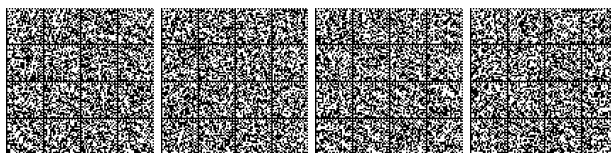
Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 3, paragrafo 2, per gli Stati EFTA anziché «tra il 1° gennaio 2020 e il 22 dicembre 2021», leggasi «tra il 1° gennaio del terzo anno civile e il 22 dicembre del quarto anno civile successivi alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 353/2021 del 10 dicembre 2021»;
- b) all'articolo 3, paragrafo 3, per gli Stati EFTA anziché «tra il 23 giugno 2021 e il 22 dicembre 2021», leggasi «tra il 23 giugno e il 22 dicembre del quarto anno civile successivo alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 353/2021 del 10 dicembre 2021».

Articolo 2

Fa fede il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/1524, quale rettificata in GU L 259 del 16.10.2018, pag. 43, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 256 del 12.10.2018, pag. 108.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE * oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 59/2021 del 5 febbraio 2021 ⁽⁷⁾.

Articolo 4

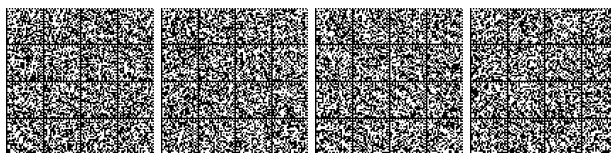
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(7) GU L, 2024/66, 11.01.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/66/oj>.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 354/2021
del 10 dicembre 2021
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2024/705]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1308 della Commissione, del 28 aprile 2021, che modifica gli allegati I e II della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la modifica dell'elenco delle vie navigabili interne dell'Unione e i requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo SEE, punto 47b (Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:

"— **32021 R 1308**: Regolamento delegato (UE) 2021/1308 della Commissione, del 28 aprile 2021 (GU L 284 del 9.8.2021, pag. 1)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2021/1308 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

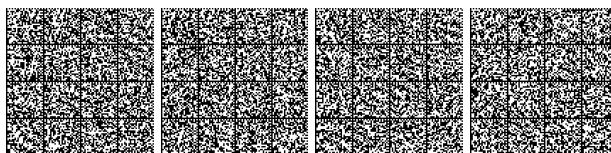
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 284 del 9.8.2021, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 357/2021
del 10 dicembre 2021
che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2024/706]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/2097 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 4 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XXII dell'accordo SEE, punto 10ba (Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

"— **32020 R 2097**: Regolamento (UE) 2020/2097 della Commissione, del 15 dicembre 2020 (GU L 425 del 16.12.2020, pag. 10)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2020/2097 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

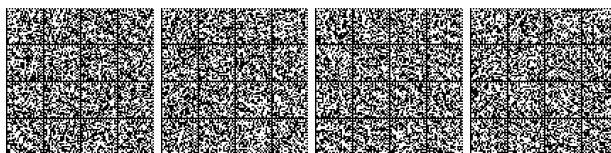
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 425 del 16.12.2020, pag. 10.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 358/2021
del 10 dicembre 2021
che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2024/707]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/25 della Commissione, del 13 gennaio 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 39 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 4, 7, 9 e 16 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XXII dell'accordo SEE, punto 10ba (Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

"— **32021 R 0025**: Regolamento (UE) 2021/25 della Commissione, del 13 gennaio 2021 (GU L 11 del 14.1.2021, pag. 7)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2021/25 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

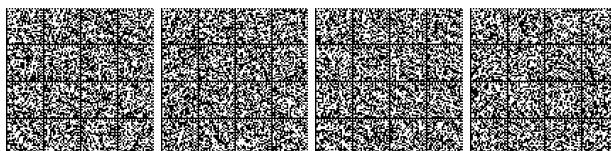
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 11 del 14.1.2021, pag. 7.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 363/2021

è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1387

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 361/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/709]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione, del 10 giugno 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato nell'allegato I dell'accordo SEE, capo I, parte introduttiva, punto 2. La presente decisione non si applica quindi all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capo I, parte 4.1, dopo il punto 3a (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

"3b. **32021 R 0963:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione, del 10 giugno 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali (GU L 213 del 16.6.2021, pag. 3)

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a) all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), per gli Stati EFTA è aggiunto il testo seguente:

"o, se successiva, fino alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 371/2021 del 10 dicembre 2021";

b) all'articolo 47, dopo i termini "dal 28 gennaio 2022", per gli Stati EFTA è aggiunto il testo seguente:

"o, se successiva, dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 371/2021 del 10 dicembre 2021".

L'atto non si applica all'Islanda."

⁽¹⁾ GU L 213 del 16.6.2021, pag. 3.



Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

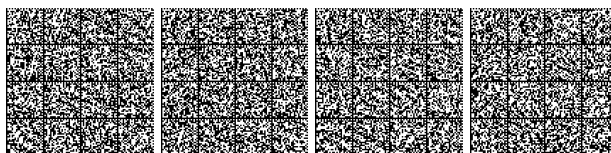
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

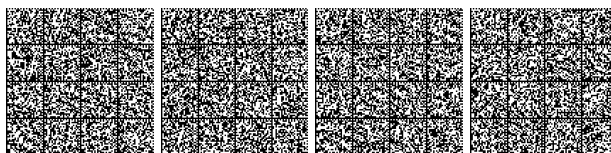
Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 360/2021

è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1389

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 371/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE [2024/711]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/5 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali, il regolamento (CE) n. 1901/2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico e la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento (UE) 2019/6 abroga, con effetto dal 28 gennaio 2022, la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogata ai sensi del medesimo con effetto dal 28 gennaio 2022.
- (4) La presente decisione riguarda una normativa che prevede disposizioni relative alle questioni veterinarie. Tali disposizioni non si applicano al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II e il protocollo 37 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XIII, a partire dal quarto capoverso il testo della parte introduttiva è sostituito dal testo seguente:

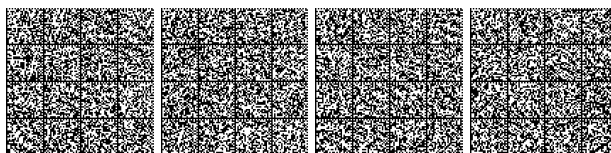
"Ai fini del presente capitolo, e nonostante le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, l'espressione "Stato membro" o "Stati membri" e l'espressione "autorità competente" o "autorità competenti" s'intendono ricomprendere, oltre al significato che assumono nei pertinenti atti dell'UE, rispettivamente gli Stati EFTA e le relative autorità competenti.

Quando sono adottate decisioni sull'autorizzazione di medicinali secondo le procedure dell'Unione stabilite dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati EFTA adottano contemporaneamente, entro 30 giorni dalla decisione dell'Unione, decisioni corrispondenti in conformità del rispettivo atto d'interesse. Il Comitato misto SEE è informato di tali decisioni e ne pubblica periodicamente un elenco nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 4 del 7.1.2019, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.



L'Autorità di vigilanza EFTA sorveglia l'applicazione delle decisioni adottate dagli Stati EFTA in conformità dell'articolo 109 dell'accordo.

Qualora l'atto preveda procedure dell'Unione in materia di rilascio, sospensione o revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in materia di vigilanza, compresa la farmacovigilanza, ispezioni e sanzioni, detti compiti e altri compiti analoghi sono svolti dalle autorità competenti degli Stati EFTA, cui incombono i medesimi obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea.

In caso di disaccordo tra le Parti contraenti in merito all'applicazione di tali disposizioni si applica *mutatis mutandis* la parte VII dell'accordo.

Gli Stati EFTA partecipano ai lavori dell'Agenzia europea per i medicinali (di seguito "l'Agenzia"), istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Alla partecipazione degli Stati EFTA ai lavori dell'Agenzia si applicano le disposizioni finanziarie del titolo IV, capo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli Stati EFTA partecipano pertanto al contributo dell'Unione di cui all'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

A tal fine, per quanto riguarda la partecipazione finanziaria degli Stati EFTA al suddetto contributo dell'Unione si applicano *mutatis mutandis* le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.

Gli Stati EFTA possono inviare osservatori alle riunioni del consiglio d'amministrazione dell'Agenzia.

Gli Stati EFTA sono associati a pieno titolo ai lavori del comitato per i medicinali per uso umano, del comitato per i medicinali orfani, del comitato pediatrico, del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza e del comitato per i medicinali a base di piante. Ai membri dei comitati nominati dagli Stati EFTA si applicano le disposizioni del titolo IV, capo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. I membri dei comitati nominati dagli Stati EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi dei membri nominati dagli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto. Le posizioni dei membri degli Stati EFTA sono registrate separatamente. La presidenza è riservata a un membro nominato da uno Stato membro dell'Unione europea.

Gli Stati EFTA sono associati a pieno titolo ai lavori del comitato per i medicinali veterinari. Ai membri del comitato nominati dagli Stati EFTA si applicano le disposizioni dell'articolo 140 del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio. I membri del comitato nominati dagli Stati EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi dei membri nominati dagli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto. Le posizioni dei membri degli Stati EFTA sono registrate separatamente. La presidenza è riservata a un membro nominato da uno Stato membro dell'Unione europea.

Gli Stati EFTA sono associati a pieno titolo ai lavori dei gruppi di coordinamento istituiti dall'articolo 27 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dall'articolo 142 del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio. I rappresentanti degli Stati EFTA non partecipano tuttavia al voto e le loro posizioni sono registrate separatamente. La presidenza è riservata a un membro nominato da uno Stato membro dell'Unione europea. L'obiezione sollevata dall'autorità competente di uno Stato EFTA in conformità dell'articolo 49, paragrafo 5, dell'articolo 52, paragrafo 6, dell'articolo 53, paragrafo 8, o dell'articolo 66, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio avvia la procedura di riesame di cui all'articolo 54 del medesimo regolamento.

Uno Stato EFTA può chiedere all'Agenzia l'avvio di un procedimento arbitrale in conformità del titolo III, capo 4, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. La richiesta è rivolta in primo luogo alla Commissione. Se ritiene che la richiesta presenti un interesse comune, la Commissione la trasmette all'Agenzia a fini di ulteriore trattamento.

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al programma di scambio telematico di informazioni sui medicinali (IMP).



L'Islanda e la Norvegia forniscono alle rispettive autorità nazionali competenti e ai titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio la versione linguistica delle autorizzazioni all'immissione in commercio necessaria per accedere al rispettivo mercato.

All'autorizzazione all'immissione in commercio di un dato medicinale rilasciata mediante procedura centralizzata non si applicano tariffe diverse da quelle di cui all'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Avendo personalità giuridica, l'Agenzia gode in tutti gli Stati delle Parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti.

Gli Stati EFTA riconoscono all'Agenzia privilegi e immunità equivalenti a quelli previsti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono dei diritti politici possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.”.

Articolo 2

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capitolo XIII è così modificato:

1. il testo del punto 15p (Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso con effetto dal 28 gennaio 2022;
2. al punto 15q (Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e al punto 15zr (Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

— **32019 R 0005:** Regolamento (UE) 2019/5 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 24)”;

3. il punto 15zb (Regolamento (CE) n. 726/2004) è così modificato:

i) è aggiunto il trattino seguente:

— **32019 R 0005:** Regolamento (UE) 2019/5 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 24)”;

ii) il testo dell'adattamento è sostituito dal seguente:

”Nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è stabilito in uno Stato EFTA, i poteri conferiti alla Commissione europea in relazione alla procedura di infrazione prevista all'articolo 84 bis, compreso il potere di irrogare sanzioni pecuniarie ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, sono esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA in stretta cooperazione con la Commissione. Prima che l'Autorità di vigilanza EFTA adotti una decisione in materia di sanzioni pecuniarie, la Commissione le fornisce la propria valutazione e una proposta sul modo di procedere.”;

4. dopo il punto 21 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/556 della Commissione) è inserito il testo seguente:

”22. **32019 R 0006:** Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43)



Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) al Liechtenstein non si applicano le seguenti disposizioni del regolamento relative a questioni veterinarie:
 - articolo 57,
 - articoli da 103 a 115 compresi;
- b) il Liechtenstein non è tenuto a partecipare alla procedura decentrata né alla procedura di mutuo riconoscimento e pertanto non è tenuto a rilasciare le corrispondenti autorizzazioni all'immissione in commercio. Per converso le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dall'Austria nell'ambito della procedura decentrata e della procedura di mutuo riconoscimento sono valide per il Liechtenstein su richiesta del richiedente l'autorizzazione;
- c) all'articolo 136, nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è stabilito in uno Stato EFTA, il potere conferito alla Commissione europea di irrogare sanzioni pecuniarie ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio è esercitato dall'Autorità di vigilanza EFTA in stretta cooperazione con la Commissione. Prima che l'Autorità di vigilanza EFTA adotti una decisione in materia di sanzioni pecuniarie, la Commissione le fornisce la propria valutazione e una proposta sul modo di procedere.”.

Articolo 3

Nel protocollo 37 dell'accordo SEE, il testo del punto 27 è sostituito dal seguente:

“Gruppo di coordinamento per le procedure di mutuo riconoscimento e decentrate per i medicinali veterinari (Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio)”.

Articolo 4

Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2019/5 e (UE) 2019/6 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

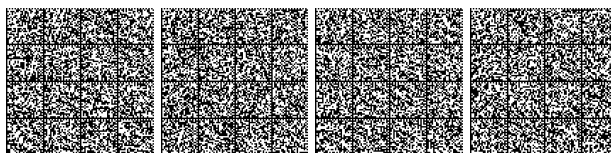
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 376/2021

è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1391

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 373/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/713]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/115 della Commissione, del 27 novembre 2020, recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'acido perfluorooottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XV, punto 12w (Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:

«— **32021 R 0115**: Regolamento delegato (UE) 2021/115 della Commissione, del 27 novembre 2020 (GU L 36 del 2.2.2021, pag. 7)».

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2021/115 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE * oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 372/2021 del 10 dicembre 2021 ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

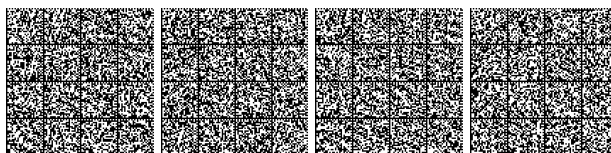
Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 36 del 2.2.2021, pag. 7.

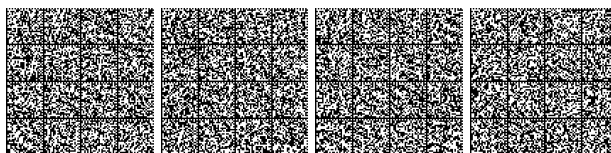
* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ GU L, 2024/680, 14.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/680/oj>



LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 374/2021

è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1393

LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 377/2021

è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1394



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 329/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2024/716]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1532 della Commissione, del 17 settembre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione del
3-(1-[(3,5-dimetilisossazolo-4-il)metil]-1*H*-pirazolo-4-il)-1-(3-idrossibenzil)imidazolidina-2,4-dione nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, punto 54zzzzs (Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:

"— **32021 R 1532**: Regolamento (UE) 2021/1532 della Commissione, del 17 settembre 2021 (GU L 330 del 20.9.2021, pag. 69)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2021/1532 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

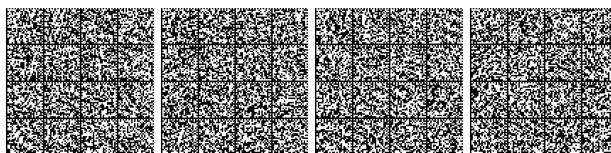
La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 330 del 20.9.2021, pag. 69.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

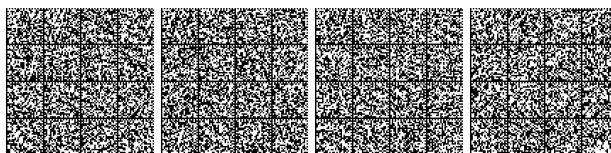
Rolf Einar FIFE

24CE1395



LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 378/2021

è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1396

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 382/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/718]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2020/1358 della Commissione, del 28 settembre 2020, relativa all'applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli che stazionano abitualmente in Bosnia-Erzegovina ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 8e (Decisione di esecuzione 2011/754/UE della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"8f. **32020 D 1358:** Decisione di esecuzione (UE) 2020/1358 della Commissione, del 28 settembre 2020, relativa all'applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli che stazionano abitualmente in Bosnia-Erzegovina (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 66).".

Articolo 2

Fa fede il testo della decisione di esecuzione (UE) 2020/1358 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 314 del 29.9.2020, pag. 66.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 379/2021

è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1398

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 390/2021
del 10 dicembre 2021
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2024/720]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1061 della Commissione del 28 giugno 2021 che proroga il periodo di riferimento del regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione della pandemia di COVID-19 ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo, al punto 37ar (Regolamento (CE) n. 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«— **32021 R 1061**: Regolamento delegato (UE) 2021/1061 della Commissione del 28 giugno 2021 (GU L 229 del 29.6.2021, pag. 1)».

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2021/1061 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 251/2021 del 24 settembre 2021 ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

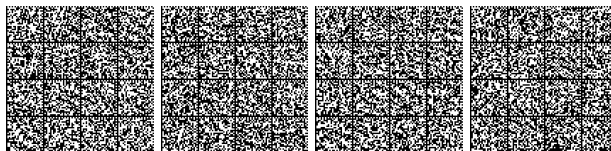
Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 229 del 29.6.2021, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ GU L, 2024/473, 22.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/473/oj>.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 384/2021
del 10 dicembre 2021
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/722]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/337 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, nonché la direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda l'uso del formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 29bd (regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"— **32021 R 0337**: Regolamento (UE) 2021/337 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 1)."

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2021/337 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

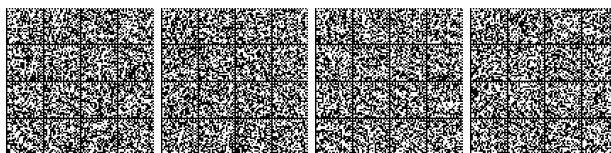
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 68 del 26.2.2021, pag. 1.

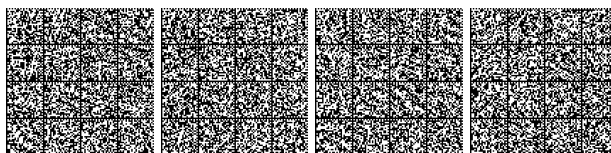
* Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 397/2021

è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1401



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 323/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/724]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/932 della Commissione, del 9 giugno 2021, che sospende l'autorizzazione del lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc) e del lasalocid A sodico (Avatec 150 G) come additivi per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Zoetis Belgium S.A.) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/967 della Commissione, del 16 giugno 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (UE) n. 350/2010 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/968 della Commissione, del 16 giugno 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (UE) n. 335/2010 ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/969 della Commissione, del 16 giugno 2021, relativo all'autorizzazione della L-treonina prodotta da *Escherichia coli* CGMCC 13325 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/981 della Commissione, del 17 giugno 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus niger* CBS 109.713 e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus niger* DSM 18404 come additivo per mangimi destinati a specie avicole, uccelli ornamentali e suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione: BASF SE), e che abroga il regolamento (CE) n. 271/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/982 della Commissione, del 17 giugno 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Trichoderma reesei* CBS 122001 come additivo per mangimi destinati a suini e pollame (titolare dell'autorizzazione: Roal Oy), e che abroga i regolamenti (UE) n. 277/2010, (UE) n. 891/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 886/2011 ⁽⁶⁾.
- (7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/967 abroga il regolamento (UE) n. 350/2010 della Commissione ⁽⁷⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (8) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/968 abroga il regolamento (UE) n. 335/2010 della Commissione ⁽⁸⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

⁽¹⁾ GU L 204 del 10.6.2021, pag. 13.⁽²⁾ GU L 214 del 17.6.2021, pag. 41.⁽³⁾ GU L 214 del 17.6.2021, pag. 45.⁽⁴⁾ GU L 214 del 17.6.2021, pag. 49.⁽⁵⁾ GU L 216 del 18.6.2021, pag. 135.⁽⁶⁾ GU L 216 del 18.6.2021, pag. 139.⁽⁷⁾ GU L 104 del 24.4.2010, pag. 34.⁽⁸⁾ GU L 102 del 23.4.2010, pag. 22.

- (9) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/981 abroga il regolamento (CE) n. 271/2009 della Commissione ⁽⁹⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 della Commissione ⁽¹⁰⁾, che sono integrati nell'accordo SEE e devono quindi essere abrogati ai sensi del medesimo.
- (10) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/982 abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 277/2010 ⁽¹¹⁾ e (UE) n. 891/2010 ⁽¹²⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) n. 886/2011 della Commissione ⁽¹³⁾, che sono integrati nell'accordo SEE e devono quindi essere abrogati ai sensi del medesimo.
- (11) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

1. dopo il punto 411 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

- "412. **32021 R 0932:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/932 della Commissione, del 9 giugno 2021, che sospende l'autorizzazione del lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc) e del lasalocid A sodico (Avatec 150 G) come additivi per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Zoetis Belgium S.A.) (GU L 204 del 10.6.2021, pag. 13)
413. **32021 R 0967:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/967 della Commissione, del 16 giugno 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (UE) n. 350/2010 (GU L 214 del 17.6.2021, pag. 41)
414. **32021 R 0968:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/968 della Commissione, del 16 giugno 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (UE) n. 335/2010 (GU L 214 del 17.6.2021, pag. 45)
415. **32021 R 0969:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/969 della Commissione, del 16 giugno 2021, relativo all'autorizzazione della L-treonina prodotta da *Escherichia coli* CGMCC 13325 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 214 del 17.6.2021, pag. 49)
416. **32021 R 0981:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/981 della Commissione, del 17 giugno 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus niger* CBS 109.713 e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus niger* DSM 18404 come additivo per mangimi destinati a specie avicole, uccelli ornamentali e suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione: BASF SE), e che abroga il regolamento (CE) n. 271/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 (GU L 216 del 18.6.2021, pag. 135)
417. **32021 R 0982:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/982 della Commissione, del 17 giugno 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Trichoderma reesei* CBS 122001 come additivo per mangimi destinati a suini e pollame (titolare dell'autorizzazione: Roal Oy), e che abroga i regolamenti (UE) n. 277/2010, (UE) n. 891/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 886/2011 (GU L 216 del 18.6.2021, pag. 139)";

⁽⁹⁾ GU L 91 del 3.4.2009, pag. 5.

⁽¹⁰⁾ GU L 277 del 22.10.2011, pag. 11.

⁽¹¹⁾ GU L 86 dell'1.4.2010, pag. 13.

⁽¹²⁾ GU L 266 del 9.10.2010, pag. 4.

⁽¹³⁾ GU L 229 del 6.9.2011, pag. 5.



2. il testo dei punti 1zzzzw (Regolamento (CE) n. 271/2009 della Commissione), 1zzzzzj (Regolamento (UE) n. 335/2010 della Commissione), 2a (Regolamento (UE) n. 277/2010 della Commissione), 2e (Regolamento (UE) n. 350/2010 della Commissione), 2l (Regolamento (UE) n. 891/2010 della Commissione), 2zm (Regolamento di esecuzione (UE) n. 886/2011 della Commissione) e 2zq (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/932, (UE) 2021/967, (UE) 2021/968, (UE) 2021/969, (UE) 2021/981 e (UE) 2021/982 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

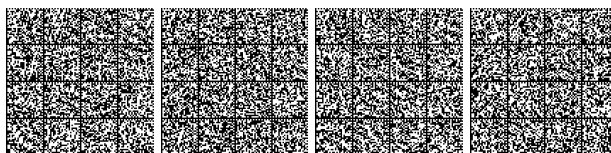
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 321/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/725]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/755 della Commissione, del 6 maggio 2021, che designa un centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali per i ruminanti e gli equini conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato nell'allegato I dell'accordo SEE, capo I, parte introduttiva, punto 2. La presente decisione non si applica quindi all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capo I, parte 9.1, dopo il punto 16 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1685 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

"17. **32021 D 0755:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/755 della Commissione, del 6 maggio 2021, che designa un centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali per i ruminanti e gli equini conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 10.5.2021, pag. 5)

L'atto non si applica all'Islanda."

Articolo 2

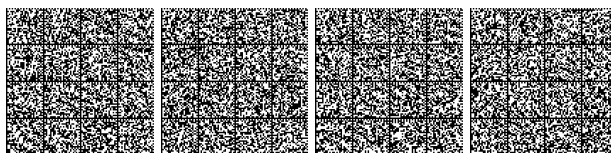
Fa fede il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/755 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

⁽¹⁾ GU L 163 del 10.5.2021, pag. 5.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

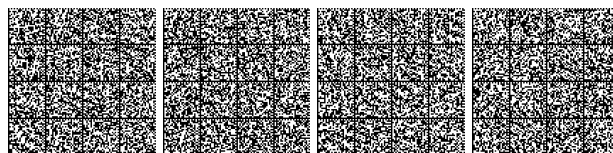
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

24CE1403



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 325/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/726]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1247 della Commissione, del 29 luglio 2021, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di mandestrobin nelle uve e nelle fragole ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capo II, punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:

"- **32021 R 1247**: Regolamento (UE) 2021/1247 della Commissione, del 29 luglio 2021 (GU L 272 del 30.7.2021, pag. 33)".

Articolo 2

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:

"- **32021 R 1247**: Regolamento (UE) 2021/1247 della Commissione, del 29 luglio 2021 (GU L 272 del 30.7.2021, pag. 33)".

Articolo 3

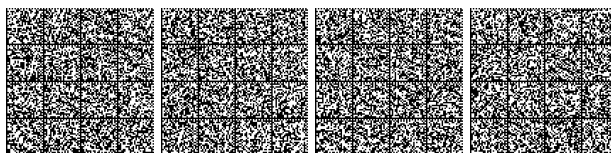
Fa fede il testo del regolamento (UE) 2021/1247 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

⁽¹⁾ GU L 272 del 30.7.2021, pag. 33.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

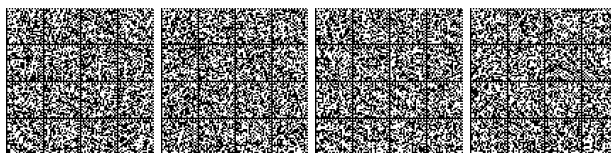
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

24CE1404



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 326/2021

del 10 dicembre 2021

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2024/727]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/461 della Commissione, del 16 marzo 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda la data di ricezione delle domande di riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo ai fini dell'equivalenza nell'ambito del regime di importazione di prodotti biologici basato sul regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, punto 54bb (Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

"— **32021 R 0461**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/461 della Commissione, del 16 marzo 2021 (GU L 91 del 17.3.2021, pag. 14)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/461 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

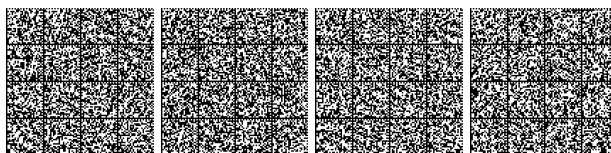
La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 91 del 17.3.2021, pag. 14.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

24CE1405



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 327/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/728]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1175 della Commissione, del 16 luglio 2021, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di polioli in alcuni prodotti di confetteria a ridotto contenuto calorico ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1399 della Commissione, del 24 agosto 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi della *Claviceps* spp. e di alcaloidi della *Claviceps* spp. in alcuni prodotti alimentari ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capitolo XII è così modificato:

1. al punto 54zzzz (Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

"— **32021 R 1399**: Regolamento (UE) 2021/1399 della Commissione, del 24 agosto 2021 (GU L 301 del 25.8.2021, pag. 1)";

2. al punto 54zzzzr (Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

"— **32021 R 1175**: Regolamento (UE) 2021/1175 della Commissione, del 16 luglio 2021 (GU L 256 del 19.7.2021, pag. 53)".

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2021/1175 e (UE) 2021/1399 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

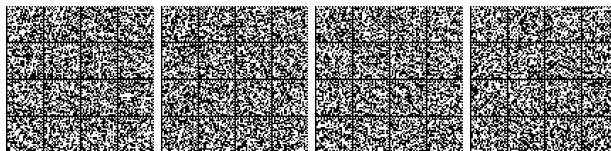
Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

⁽¹⁾ GU L 256 del 19.7.2021, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 301 del 25.8.2021, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

24CE1406



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 324/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/729]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1098 della Commissione, del 2 luglio 2021, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 24-epibrassinolide, estratto di bulbo di *Allium cepa* L., cyflumetofen, fludioxonil, fluossipir, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1110 della Commissione, del 6 luglio 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, bixafen, fenazaquin, spinetoram, teflutrin e thiencarbazonemetile in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

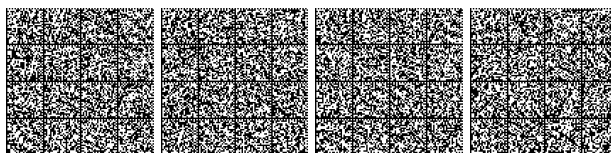
Nell'allegato I dell'accordo SEE, capo II, punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:

- "- **32021 R 1098**: Regolamento (UE) 2021/1098 della Commissione, del 2 luglio 2021 (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 5)
- **32021 R 1110**: Regolamento (UE) 2021/1110 della Commissione, del 6 luglio 2021 (GU L 239 del 7.7.2021, pag. 4)".

Articolo 2

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:

- "- **32021 R 1098**: Regolamento (UE) 2021/1098 della Commissione, del 2 luglio 2021 (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 5)
- **32021 R 1110**: Regolamento (UE) 2021/1110 della Commissione, del 6 luglio 2021 (GU L 239 del 7.7.2021, pag. 4)".

⁽¹⁾ GU L 238 del 6.7.2021, pag. 5.⁽²⁾ GU L 239 del 7.7.2021, pag. 4.

Articolo 3

Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2021/1098 e (UE) 2021/1110 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

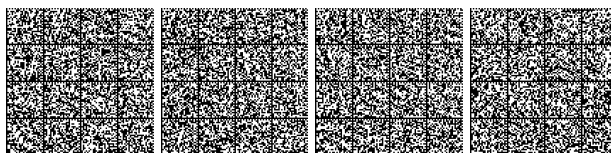
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 328/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2024/730]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1408 della Commissione, del 27 agosto 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi tropanici in alcuni prodotti alimentari ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1377 della Commissione, del 19 agosto 2021, che autorizza una modifica delle condizioni d'uso del nuovo alimento "oleoresina ricca di astaxantina derivata dall'alga *Haematococcus pluvialis*" a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capitolo XII è così modificato:

1. al punto 54zzzz (Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
"- **32021 R 1408**: Regolamento (UE) 2021/1408 della Commissione, del 27 agosto 2021 (GU L 304 del 30.8.2021, pag. 1)";
2. al punto 124b (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
"- **32021 R 1377**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1377 della Commissione, del 19 agosto 2021 (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 20)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2021/1408 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1377 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

⁽¹⁾ GU L 304 del 30.8.2021, pag. 1.⁽²⁾ GU L 297 del 20.8.2021, pag. 20.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

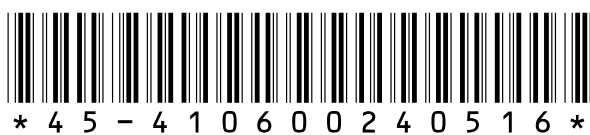
24CE1408

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUE-037) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 15,00

